

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 238° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 8
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 15
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 23
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 30
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 52
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 58
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 61
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 63
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 69
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 74

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	Pag. 123
Caporalato .....	» 124

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	Pag. 125
Informazione e segreto di Stato .....	» 126
Mafia .....	» 128
Belice .....	» 138
Schengen .....	» 143

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	Pag. 144
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	» 154
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	» 155

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 156
--------------------	----------

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

190<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
CORASANITI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso, per l'interno Rossi e Scivoletto, per la difesa Silvestri.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2348)** *Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore MARINELLI, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole sul provvedimento in titolo, quanto alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(2324)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI illustra il contenuto del decreto-legge, rilevando che le disposizioni degli articoli 2, 6 e 7, risultano eterogenee all'insieme del provvedimento. Propone, al riguardo, di formulare un parere contrario.

Il sottosegretario SCIVOLETTO ritiene che l'omogeneità di tali disposizioni sia da rinvenire nel comune riferimento a questioni di rilevante interesse per le comunità locali, nelle quali sono coinvolte le competenze dei rispettivi comuni.

Il senatore SPERONI non condivide tale valutazione e si associa all'orientamento negativo del relatore sugli articoli 2, 6 e 7.

Il senatore VILLONE annuncia il voto contrario del Gruppo Progressisti-Federativo sulle proposte di parere negativo avanzate dal relatore.

Il senatore SPERONI si sofferma sugli effetti dell'eventuale parere contrario sulle disposizioni in questione, nel caso che esso sia confermato dall'Assemblea, dichiarandosi perplesso sulla possibilità che l'altro ramo del Parlamento successivamente si risolva a ripristinare i corrispondenti articoli.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinte, con l'astensione del senatore PASQUINO, le proposte di parere contrario sugli articoli 2, 6 e 7.

La Commissione, infine, si pronuncia per la sussistenza dei presupposti costituzionali anche per le rimanenti parti del decreto-legge.

**(2346) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il provvedimento e propone un parere favorevole.

Convieni la Commissione.

**(2349) Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1995 n. 512, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido in sostituzione del relatore designato Guerzoni, momentaneamente allontanatosi dalla seduta. Su proposta conforme, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole.

**(2345) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La senatrice BRICCARELLO, in sostituzione del relatore designato Diana, espone il contenuto del decreto-legge, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, proponendo un parere favorevole.

La Commissione concorda.

**(2342) Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il provvedimento e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti; di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore SPERONI considera singolari, improprie e sprovviste dei presupposti costituzionali le disposizioni inerenti alle modalità di confezionamento dei farmaci. Osserva, inoltre, che il Governo ha inopinatamente adottato, quasi contemporaneamente, due distinti provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria. Annuncia, quindi, il suo voto contrario.

La proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice, è accolta dalla Commissione.

**(2350) Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta conforme della relatrice BRICCARELLO, la Commissione si pronuncia positivamente circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

**(2344) Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore GUERZONI in sostituzione del relatore designato Gubbini, proponendo di trasmettere un parere favorevole alla Commissione competente per il merito.

Il senatore SPERONI osserva che, in caso di mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, al provvedimento in esame non potrebbe essere riconosciuto carattere d'urgenza.

La senatrice BRICCARELLO sottolinea che la disposizione in questione risponde a un canone normativo ormai consolidato.

Ad avviso del senatore VILLONE, la necessità e l'urgenza del decreto-legge deve essere valutata in riferimento all'obiettivo di privatizzazione che vi è sotteso.

Il senatore SPERONI insiste sulla propria obiezione e ritiene opportuno accertare la circostanza da lui stesso evocata.

*La seduta sospesa alle ore 16,50 viene ripresa alle ore 16,55.*

Il senatore SPERONI precisa che dai resoconti delle discussioni svolte alla Camera dei deputati si desume che il decreto ministeriale sarebbe già stato adottato: ritiene pertanto superate le proprie riserve sulla questione.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea*

*(378) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo*

*(947) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato*

*(1040) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

*(1119) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

*(1780) BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato*

*(1785) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari*

*(1818) BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari*

*(2030) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 novembre.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, il relatore GUERZONI, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni nel corso dell'esame degli articoli, propone di fissare a mercoledì 20 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti.

Il senatore SPERONI richiama l'attenzione sull'esigenza di determinare altresì il termine per la trattazione degli articoli.

La Commissione conviene, a questo proposito, con la proposta del PRESIDENTE, per cui all'esame degli articoli si procederà a partire da

giovedì 21 dicembre e con la proposta del relatore circa la fissazione del termine del 20 dicembre, alle ore 12, per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario ROSSI, nel rimettersi alla Commissione quanto ai tempi di esame dei disegni di legge, ricorda che era stata in precedenza segnalata l'esigenza di procedere all'audizione di esperti del settore. A tal fine egli suggerisce l'opportunità di incontrare, oltre ai rappresentanti dei Ministeri interessati, anche alcuni dirigenti degli organi periferici di Polizia.

Il senatore SPERONI reputa a sua volta utile disporre un incontro con rappresentanze di associazioni di immigrati.

Il presidente CORASANITI esprime tuttavia dei dubbi sulla possibilità di convertire il decreto-legge n. 489.

Il sottosegretario ROSSI precisa che il Governo è comunque interessato ad acquisire ogni elemento utile sulla questione, anche ai fini di un'eventuale reiterazione del provvedimento.

Il relatore GUERZONI propone di ascoltare, in aggiunta ai soggetti innanzi indicati, anche rappresentanti sindacali ed alcuni responsabili delle organizzazioni di accoglienza.

Il senatore FISICHELLA rivolge un interrogativo sul ruolo dei sindacati in questa materia. Il senatore FIEROTTI consiglia a sua volta di procedere innanzitutto all'audizione dei rappresentanti istituzionali.

Il presidente CORASANITI, riassumendo il dibattito, deferisce la decisione al riguardo ad un'apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza, avvertendo che comunque si tratterà di incontri a carattere informale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

125<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
GUARRA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(2154) Deputati AMICI ed altri.** - *Norme contro la violenza sessuale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(60) MANIERI e BALDELLI.** - *Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

**(1047) SALVATO e FAGNI.** - *Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

**(1856) ABRAMONTE ed altri.** - *Norme contro la violenza sessuale*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con interventi di natura organizzativa da parte dei senatori SALVATO, RUSSO, SCOPELLITI, LUBRANO DI RICCO, GUALTIERI, CONTESTABILE, BECCHELLI e BRIGANDÌ.

Si conviene di riprendere i lavori nella seduta pomeridiana con l'illustrazione degli emendamenti presentati al testo articolato.

### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'ODIerna SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente GUARRA, attesa la complessità dei problemi legati ai provvedimenti sulla violenza sessuale, dispone l'anticipo della convocazione della seduta pomeridiana alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**126ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BELLONI

*indi del Presidente*  
GUARRA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C02ª, 0032ª)

Il senatore GUALTIERI fa presente che è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 923 (Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1º settembre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara), già approvato in sede referente. Chiede pertanto che la Presidenza della Commissione ne disponga in tempi brevi l'iscrizione all'ordine del giorno.

Concorda la Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2296) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore RUSSO chiede la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, che erano scaduti in data odierna alle ore 12.

La senatrice SALVATO contesta la fin troppo sollecita fissazione di un limite temporale per la presentazione di emendamenti e propone che sia fissato un nuovo termine nelle prossime sedute.

La Commissione concorda. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2293) SIGNORELLI e MOLINARI.** - *Norme in materia di violenza sessuale*

**(2154) Deputati AMICI ed altri.** - *Norme contro la violenza sessuale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(60) MANIERI e BALDELLI.** - *Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

**(1047) SALVATO e FAGNI.** - *Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

**(1856) ABRAMONTE ed altri.** - *Norme contro la violenza sessuale*

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 2293. Congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2154, 60, 1047 e 1856) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 2154, 60, 1047 e 1856)

Il presidente BELLONI propone che il disegno di legge n. 2293 sia congiunto con i disegni di legge in materia di violenza sessuale già all'esame della Commissione. Non essendovi osservazioni così rimane stabilito.

Riprende, quindi, l'esame degli altri disegni di legge sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BELLONI propone di iniziare l'esame degli emendamenti da quelli presentati all'articolo 5, riferiti al disegno di legge n. 2154, assunto come testo base.

Conviene la Commissione.

Si apre una discussione generale.

Il relatore BELLONI ritira l'emendamento soppressivo 5.1.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 5.2.

I senatori BECCELLI e LUBRANO DI RICCO rinunciano ad illustrare gli emendamenti 5.3 e 5.4, mentre i restanti emendamenti 5.5, 5.6 e 5.7 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sono quindi approvati congiuntamente la prima parte dell'emendamento 5.3 e l'emendamento 5.4 (di identico tenore), a cui tutti i senatori della Commissione dichiarano di aggiungere la firma.

Conseguentemente viene poi approvato l'emendamento 7.1 a cui tutti i senatori della Commissione dichiarano di aggiungere la firma e sul quale il Governo si pronuncia favorevolmente.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 7 sono quindi ritirati dai presentatori.

Il presidente BELLONI propone di proseguire l'esame con le proposte emendative all'articolo 9, avente ad oggetto la violenza sessuale di gruppo.

Concorda la Commissione

Dopo interventi dei senatori SALVATO, D'ALESSANDRO PRISCO, CONTESTABILE, LISI e del sottosegretario RICCIARDI, il relatore BELLONI presenta l'emendamento 9.9.

Viene quindi sospesa la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,15.*

Il senatore LISI illustra l'emendamento 9,10.

Dopo una breve discussione sulla migliore formulazione degli emendamenti 9.9 e 9.10, a cui partecipano i senatori LISI, RUSSO, BECCELLI, LUBRANO DI RICCO e BELLONI, la Commissione, valutata la eccessiva ristrettezza dei tempi che separa il presente dibattito dalla data della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame, conferisce l'incarico al Presidente Guarra di rappresentare la situazione dei lavori della Commissione alla imminente riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2154****Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1****BELLONI**

*Al comma 1, punto 1), dopo le parole «anni quattordici» inserire le seguenti: «a meno che l'autore del fatto non sia minorenne».*

*Al comma 1, dopo il punto 2), sopprimere il periodo: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi».*

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «secondo comma, se» inserire la seguente: «comunque».*

**5.2****SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE**

*Al comma 1, capoverso 1), sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».*

**5.3****BECHELLI**

*Al comma 1, capoverso 1), sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».*

**5.4****LUBRANO DI RICCO**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1).*

**5.5****LUBRANO DI RICCO, PIERONI**

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci».*

5.6

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

*Al comma 1, decimo capoverso, sopprimere le parole da: «La persona offesa» a «medesima legge».*

5.7

SILIQINI, NAPOLI

### **Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «anni quattordici» con le seguenti: «anni dodici».*

7.1

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, dopo le parole «Art. 609-sexies (Ignoranza dell'età» aggiungere le seguenti: «o dello stato di gravidanza».*

7.2

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'art. 7 della presente legge, è inserito il seguente:

*"Art. 609-septies (Ratto a fine di libidine) 1. Chiunque con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine una persona è punito con la reclusione da tre a sei anni.*

*2. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto e di due terzi se minore di anni quattordici».*

7.0.1

SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

**Art. 9.**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 dell'articolo 112».

**9.9**

BELLONI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«La pena è diminuita per i partecipanti, la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nelle esecuzioni di reato.

È altresì diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».

**9.10**

LISI, BECCELLI

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

121<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa SILVESTRI.**La seduta inizia alle ore 16,35.***IN SEDE REFERENTE****(Doc. XXII, n. 24) PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R162 000, C04<sup>a</sup>, 0001<sup>a</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

Il presidente BERTONI, relatore sul documento in titolo, ricorda che nella seduta del 29 novembre si è conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta odierna si passerà all'illustrazione e discussione degli emendamenti presentati, acquisendo su di essi il parere del rappresentante del Governo. La votazione sugli emendamenti stessi, invece, dovrà essere rinviata ad altra seduta, non essendo ancora pervenuti i pareri richiesti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti da lui sottoscritti, il Presidente chiarisce che la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta non nasce da un intento di delegittimazione delle Forze armate, nè dall'intenzione di sovrapporsi alle competenze degli organismi preposti all'accertamento delle responsabilità penali o disciplinari. La Commissione parlamentare d'inchiesta, infatti, ha un suo compito, distinto e circoscritto, volto a chiarire quali meccanismi normativi e amministrativi, sia in astratto che nella loro completa applicazione, abbiano costituito i presupposti delle deviazioni dalle quali hanno preso le mosse i fenomeni oggetto dell'indagine che ci si propone di avviare. Lo spirito dei proponenti è quindi quello di agire per tutelare il prestigio delle Forze armate, individuando i necessari correttivi normativi e amministrativi e tutte le iniziative idonee a scongiurare il ripetersi, in futuro, di comportamenti devianti. In tale prospettiva, inoltre, non risulta convincente l'obiezione di quanti si richiamano all'ampiezza del fenomeno della cor-

ruzione nella pubblica amministrazione per sostenere l'inopportunità di una specifica iniziativa di indagine sulla situazione delle Forze armate: proprio il carattere circoscritto degli episodi di corruzione all'interno di esse, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, rende quanto mai opportuno procedere ad un accertamento ad ampio raggio sulle cause di tali fenomeni e sulle iniziative che il Parlamento deve assumere in relazione ad essi. È quindi auspicabile che, alla luce di tali chiarimenti, siano definitivamente fugate le perplessità e i timori espressi dal rappresentante del Governo in sede di conclusione della discussione generale.

Il Presidente passa quindi ad illustrare gli emendamenti da lui presentati, precisando che essi si propongono di integrare l'originaria proposta dei presentatori con l'introduzione di disposizioni che recuperano i contenuti di numerosi precedenti legislativi in materia di istituzione di Commissioni di inchiesta parlamentare.

L'emendamento 1.1 precisa le finalità della Commissione e individua negli ultimi cinque anni il periodo di tempo al quale deve riferirsi l'inchiesta. L'emendamento 1.01 delinea in forma dettagliata i compiti della Commissione mentre l'emendamento 4.1 definisce i rapporti tra la Commissione e l'autorità giudiziaria, riproponendo il contenuto di disposizioni già previste nelle leggi e nei documenti istitutivi di altre Commissioni d'inchiesta monocamerale o bicamerale. L'emendamento 5.1 contiene norme relative all'audizione dei testi e alla tutela del segreto; l'emendamento 5.01 riguarda la pubblicità delle sedute; l'emendamento 5.02 ha per oggetto l'attività e il funzionamento della Commissione; l'emendamento 5.03 detta norme organizzative e infine l'emendamento 6.1 fissa il termine per la conclusione dei lavori della Commissione.

Il senatore REGIS esprime la preoccupazione che gli emendamenti testè illustrati dal Presidente, a prescindere dalla migliore formulazione di alcune disposizioni, possano comportare uno stravolgimento del senso della proposta iniziale. In particolare, sottolinea l'esigenza di mantenere il testo del comma 2 dell'articolo 4, che assegna alla Commissione il compito di accertare la conformità con l'attuale stato dell'arte dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma, equipaggiamenti e apparecchiature tecniche, già in dotazione o di cui si prevede di dotare le Forze armate e di verificare lo stato di attuazione dei relativi contratti. Tale disposizione, infatti, si rivela particolarmente opportuna, poichè attualmente si registrano, a suo avviso, reiterati episodi di collusione tra componenti delle Forze armate e l'azienda pubblica Finmeccanica che, avvalendosi di una posizione dominante nel comparto dell'industria degli armamenti, riesce a imporre scelte conformi ai suoi interessi di mercato più che a quelli delle Forze armate.

Secondo il senatore FABRIS Pietro gli emendamenti illustrati dal Presidente costituiscono una riformulazione del testo originario, più congrua dal punto di vista giuridico, tale, comunque, da non escludere ulteriori integrazioni che possano tener conto anche delle considerazioni espresse dal senatore Regis.

Il senatore MANZI dichiara preliminarmente di aggiungere la sua firma al documento in titolo ed esprime un parere in linea di massima

favorevole agli emendamenti illustrati dal Presidente. Ritiene peraltro meritevoli di attenzione le perplessità manifestate dal senatore Regis, poichè in effetti da più parti viene avanzato il dubbio che all'interno delle Forze armate operino gruppi di pressione collusi con le aziende produttrici di armamenti. È pertanto quanto mai opportuna una indagine del Parlamento sui problemi connessi ai programmi di ammodernamento dei sistemi di armi, equipaggiamenti e apparecchiature tecniche e sulle relative procedure di acquisizione, al fine di verificare la congruità e la trasparenza di esse. A tale proposito, va osservato che, mentre fino a poco tempo fa era radicata la convinzione che i fenomeni di corruzione nelle Forze armate si verificassero pressochè esclusivamente ai margini dell'ordinaria amministrazione, coinvolgendo in misura significativa solo i gradi più bassi della gerarchia, oggi si assiste a fenomeni di corruzione di ben più ampio respiro, nei quali si trovano coinvolti ufficiali di livello superiore. È necessario pertanto che dal Parlamento venga un chiaro segnale affinché le Forze armate nel loro complesso siano sollecitate ad operare con sempre maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, abbandonando una logica di separatezza ormai non più sostenibile.

Il senatore LORENZI si dichiara perplesso sull'emendamento 4.1 e in particolare sul comma 3 di esso, nel quale egli ravvisa una modalità di regolazione dei rapporti tra l'autorità giudiziaria e l'organo parlamentare d'inchiesta fortemente limitativa delle prerogative e dei poteri di quest'ultimo che, invece, a suo avviso, dovrebbe essere posto nelle condizioni di operare il più possibile senza restrizioni.

Dopo che il presidente BERTONI ha ribadito che la formulazione dell'emendamento 4.1 riproduce nella sostanza disposizioni di legge già adottate in altri provvedimenti aventi ad oggetto l'istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta, il senatore PETRILLO, nell'aderire all'osservazione del Presidente, si dichiara a favore degli emendamenti illustrati nella seduta odierna. Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Regis, fa presente che essa potrà essere ulteriormente approfondita in sede di esame, già avviato dalla Commissione, del disegno di legge n. 2166: l'articolo 5 di esso, infatti, disciplina le competenze del Segretario generale della Difesa, attribuendo a quest'ultimo anche le funzioni di direttore nazionale degli armamenti e i compiti connessi in materia di programmazione industriale. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, osserva che, al fine di meglio valutare la dimensione e l'andamento del fenomeno oggetto dell'inchiesta, forse sarebbe preferibile prendere in esame gli ultimi dieci anni, anzichè gli ultimi cinque anni, come proposto nell'emendamento medesimo.

Il senatore CASILLO osserva che i contenuti del comma 2 dell'articolo 4, del quale il senatore Regis ha raccomandato l'approvazione, sono ampiamente ripresi nell'emendamento 1.01. In linea generale, esprime apprezzamento per le proposte emendative illustrate dal Presidente ma, per quanto riguarda l'articolo 1, sottolinea l'opportunità di estendere l'ambito dell'inchiesta, che dovrebbe avere ad oggetto, a suo parere, non solo le Forze armate ma anche i Corpi armati dello Stato.

Intervengono poi brevemente i senatori GALLO e DE NOTARIS, per esprimere il proprio assenso sugli emendamenti formulati dal presidente Bertoni, e quindi il senatore PERUZZOTTI che ritiene opportuno riprendere il problema sollevato dal senatore REGIS e annuncia in proposito la presentazione di un subemendamento all'emendamento del presidente Bertoni.

Prende quindi la parola il sottosegretario per la difesa SILVESTRI il quale desidera in primo luogo puntualizzare, anche a nome del Ministro Corcione, che il Ministero della difesa non ha ovviamente mai inteso mettere in discussione il potere del Parlamento di promuovere Commissioni d'inchiesta di cui, nel caso in specie, si apprezzano e si condividono integralmente le motivazioni, ma sulle quali semmai si è ritenuto necessario soltanto manifestare riserve di opportunità.

A tale ultimo riguardo, gli emendamenti presentati dal presidente Bertoni meritano un giudizio largamente positivo, proprio perchè chiariscono e precisano l'oggetto dell'inchiesta.

Per quanto concerne le considerazioni svolte dal senatore Regis, che ritiene necessario ampliare l'oggetto dell'inchiesta parlamentare anche all'insieme dei rapporti che si sono sviluppati tra Forze armate e industria della Difesa, il sottosegretario Silvestri ricorda che su tale tema si è da tempo dipanato un ampio dibattito che, senza sottovalutare il valore *primario che tale industria rappresenta per la sicurezza nazionale*, ha in ogni caso inteso escludere forme più o meno palesi di protezionismo esasperato e, ovviamente, l'accettazione di mezzi assolutamente inadatti allo strumento militare, volendosi invece privilegiare una scelta in favore della eccellenza qualitativa, anche attraverso il ricorso sempre più intenso alla collaborazione internazionale. Per tali motivi, è certo opportuna una ricognizione di tale problematica, ma occorre domandarsi, prosegue il sottosegretario Silvestri, se tale ricerca debba essere condotta nell'ambito di una Commissione istituita con il fine di approfondire soprattutto le cause che hanno condotto alla consumazione di reati contro l'amministrazione, che è tema ben diverso da quello delle scelte tecnologiche e produttive operate dal comparto industriale militare.

Prende quindi la parola il presidente BERTONI, relatore sul documento, il quale, nel rispondere ai rilievi formulati dal senatore Lorenzi, ribadisce che quanto previsto nel comma 3 dell'emendamento 4.1 intende in realtà chiarire e agevolare lo svolgimento delle attività parallele svolte dall'autorità giudiziaria da un lato e dalla Commissione d'inchiesta dall'altro, ricalcando del resto analoghe previsioni normative utilizzate per Commissioni d'inchiesta con finalità analoghe. Per quanto riguarda invece la proposta avanzata dal senatore Casillo, il presidente Bertoni, relatore, si dichiara contrario ad estendere l'ambito dell'indagine della istituenda Commissione ad altri Corpi armati dello Stato che svolgono compiti e possiedono ordinamenti non completamente omogenei con quelli delle Forze armate.

Per quanto riguarda poi le osservazioni formulate dal senatore Regis, di cui apprezza le motivazioni, il presidente Bertoni fa rilevare che la verifica della congruità delle scelte tecnologiche compiute dalle nostre Forze armate può ricondursi all'ambito della funzione del sindacato ispettivo, in generale, e all'impiego di particolari strumenti di controllo,

quali sono le procedure previste dalla legge n. 436 del 1986 che sottopone al parere delle Commissioni parlamentari la definizione dei programmi di ammodernamento delle Forze armate; recependo il suggerimento del senatore Regis si darebbe luogo, ad avviso del presidente Bertoni, a un ampliamento dell'ambito di indagini della Commissione che ne squilibrerebbe l'attività e ne ridurrebbe forse la funzionalità.

In ogni caso la Commissione potrà valutare il subemendamento che è stato poc'anzi annunciato dal senatore Peruzzotti per rispondere all'esigenza illustrata dal senatore Regis.

Il presidente Bertoni rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

**EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII, N. 24****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul complesso dei reati contro la pubblica amministrazione commessi negli ultimi cinque anni all'interno delle Forze armate».

**1.1****BERTONI**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare le cause, le modalità e l'estensione dell'insieme dei reati di cui all'articolo 1, con riferimento allo svolgimento delle procedure relative agli appalti, forniture e acquisti di beni e servizi, alle attività di collaudo, ai programmi di ammodernamento dei sistemi di arma, equipaggiamenti e apparecchiature tecniche, alle missioni e trasferimenti dei militari, nonché all'individuazione dei giovani in esubero rispetto al fabbisogno dei contingenti annuali di leva;

b) verificare la congruità della normativa e del complesso degli atti amministrativi che regolano le procedure di cui alla lettera precedente rispetto all'esigenza di prevenire gli illeciti penali di cui all'articolo 1;

c) accertare la regolarità dello svolgimento delle procedure e individuare gli inadempimenti e le omissioni che possono avere agevolato la consumazione degli illeciti penali di cui all'articolo 1;

d) accertare le eventuali responsabilità politiche e amministrative conseguenti;

e) formulare le proposte di iniziative legislative e amministrative ritenute opportune».

**1.01****BERTONI**

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può chiedere al Ministero della difesa e ad altre amministrazioni pubbliche copie di atti e documenti che ritiene utili alle proprie indagini.

3. La Commissione può altresì richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo, emette decreto motivato di rigetto dell'istanza. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari».

**4.1**

BERTONI

**Art. 5.**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«1. Per le audizioni di persone come testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni».

**5.1**

BERTONI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima ritenga opportuno riunirsi in seduta segreta».

**5.01**

BERTONI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-ter.**

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti dell'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 5.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale».

**5.02**

**BERTONI**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-quater.**

1. Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica».

**5.03**

**BERTONI**

**Art. 6.**

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte, a cui saranno allegati i verbali delle sedute e i documenti e atti raccolti nel corso dell'inchiesta, con l'eccezione di quelli per cui venga disposto diversamente, anche in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso».

**6.1**

**BERTONI**

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

123<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*  
D'ALÌ*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scivoletto.**La seduta inizia alle ore 17,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(2324) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore BONAVITA riferisce sul provvedimento, sottolineando preliminarmente come esso rappresenti la reiterazione di quattro precedenti decreti decaduti per scadenza dei termini costituzionali. Il tema delle autonomie locali, di grande attualità, necessita - egli afferma - di un intervento organico e deciso in grado di superare la concezione centralista nel rapporto Stato - enti locali.

Al momento, gli enti locali hanno, tuttavia, necessità immediata di conoscere le disposizioni in materia di contributi erariali per poter predisporre i propri bilanci preventivi ed adottare gli atti conseguenti. Il decreto-legge in esame, pur affrontando tematiche specifiche e bisogni quotidiani della vita degli enti locali, rappresenta un primo passo positivo nella direzione di una maggiore autonomia.

L'articolo 1 prevede lo stanziamento di contributi a favore degli enti locali, finanziando previsioni di legge e proseguendo interventi statali a loro sostegno, nonché stabilendo le modalità di copertura degli oneri derivati. Si prevede, inoltre, che per gli enti dissestati non si applichi il limite temporale di tre mesi per il personale a cui sono state attribuite mansioni superiori. Finalità della norma è quella di permettere che gli enti locali in dissesto possano attribuire provvisoriamente l'incarico di svolgere le mansioni previste per posti vacanti al personale appartenente alle qualifiche inferiori, purché siano state attivate le procedure per la loro copertura. Tale deroga consente di poter concludere le procedure di reclutamento del personale senza nuocere alla funzionalità degli enti interessati; tuttavia, viene posto un termine tassativo alla deroga, che non potrà potersi oltre i dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso relativo ai posti da coprire.

La Camera ha poi introdotto il comma 3-bis che prevede una particolare disciplina per far fronte alle carenze di organico presente nelle amministrazioni comunali i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

L'articolo 2 prevede, a carico dello Stato, il pagamento relativo alla fornitura di energia elettrica per usi domestici in favore delle famiglie alloggiate nelle «baracche» nei comuni colpiti dal terremoto del Belice. In virtù di provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, il pagamento di tali forniture è stato effettuato utilizzando i finanziamenti del Ministero dell'Interno fino al 31 dicembre 1990. L'ENEL ha ristabilito a partire dal 27 agosto 1992 con le famiglie interessate le condizioni generali che normalmente disciplinano il rapporto di utenza, per cui rimane scoperto il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 26 agosto 1992. Tale intervento si rende necessario per evitare che l'ENEL proceda per insolvenza al distacco dell'energia elettrica.

L'articolo 3 disciplina i trasferimenti erariali per consentire agli enti locali di gestire con certezza le risorse. I commi 1, 2, 3 depurano il sistema di calcolo dei trasferimenti erariali ai comuni dall'influenza della riscossione dell'ICI. Ciò si è reso necessario in quanto la legge stabilisce che il provento corrispondente del 4 per mille deve essere versato all'erario, per cui ogni variazione dell'ICI avrebbe comportato il ricalcolo del riparto a tutti i comuni.

Il comma 3 considera i dati aggiornati al 1995, sia per quanto concerne le riscossioni sia con riferimento al contributo per gli estimi catastali.

Il comma 4 si propone di evitare il ricalcolo dei contributi degli enti locali per quanto riguarda il contributo minimo garantito e la detrazione effettuata di 565 miliardi: in questo modo si vuole evitare di modificare i trasferimenti agli enti locali a tale titolo, mentre il comma 5 dispone che le variazioni dei trasferimenti 1994-1995 saranno compiute sui trasferimenti assegnati nel 1996.

I commi 6, 7, 8, contengono disposizioni in materia di destinazione di somme versate dai contribuenti che non hanno indicato il comune destinatario del tributo e di taluni interessi maturati sulle contabilità speciali utilizzati dai concessionari per la riscossione dell'ICI: si stabilisce che l'80 per cento sia attribuito allo Stato mentre il 20 per cento sia riversato ai Comuni.

Ai comuni per i quali è stata effettuata una riduzione degli estimi catastali, con i commi 9 e 10, viene assicurato un contributo per compensare le perdite del gettito ICI.

Con il comma 11 restano definitivamente fissati gli importi comunicati agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 per quanto concerne i contributi assegnati a titolo di perequazione per la fiscalità locale relativa agli anni 1994 e 1995.

La seconda parte dell'articolo 3, e precisamente quella che comprende i commi da 12 a 16, di nuova introduzione rispetto al precedente decreto-legge n. 357 del 1995, dispone innovazioni nelle procedure di riallineamento del complesso dei contributi erariali ordinari e consolidati agli enti locali, nonché nella determinazione di parametri obiettivi di ripartizione dei contributi ordinari. In particolare, viene dilazionata da 6 a 12 anni la redistribuzione suddetta a partire dal 1996. In questo modo, viene introdotta una maggiore gradualità della detrazione per

consentire agli enti locali di adeguarsi con minore difficoltà alla diminuzione dei trasferimenti. Il comma 14 prevede che, ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali, i Comuni siano classificati nelle medesime 12 classi demografiche del testo previgente, precisando che a sua volta ciascuna classe è suddivisa in 2 sottoclassi comprendenti i comuni interamente montani e gli altri comuni secondo i dati forniti dall'UNCEM.

Con il comma 15 si stabilisce che per i servizi per i quali è prevista una copertura obbligatoria, il relativo parametro monetario sia diminuito della percentuale di copertura stabilita dalla legge; finalità della norma è di non considerare come costi dei servizi indispensabili quelli già coperti con altre entrate.

Il comma 16 è innovativo per quanto concerne la procedura per la determinazione dei trasferimenti erariali alle provincie per i prossimi anni. Poichè il contributo ordinario viene determinato dal confronto fra il fabbisogno teorico standardizzato e le risorse generali costituite da trasferimenti erariali e consolidati, viene previsto che tra le risorse generali sia considerato il gettito dei nuovi tributi istituiti in loro favore.

Infine i commi 17 e 18 stabiliscono regole precise per il riparto dei trasferimenti erariali a fronte di istituzione di nuovi comuni.

La Camera ha poi introdotto il comma 18-bis che modifica la ripartizione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.

L'articolo 3-bis è stato introdotto dalla Camera e prevede l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (collegato alla legge finanziaria 1995) recante divieto agli enti che abbiano emesso prestiti obbligazionari di accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di nuovi mutui.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di computo nelle somme che devono essere trasferite da parte dell'erario agli enti locali, per quanto concerne i proventi da addizionali erariali sull'energia elettrica. Attualmente il finanziamento di tali contributi agli enti locali viene corrisposto dopo averli acquisiti in entrata al bilancio dello Stato; tale meccanismo comporta ritardi nell'accreditamento che avviene di norma a fine esercizio e talvolta nell'esercizio successivo.

L'articolo 5, nei primi quattro commi, disciplina l'assunzione di mutui per la copertura delle perdite registrate dalle aziende di trasporto pubblico.

In particolare, il comma 2 dispone che gli enti locali che hanno effettuato anticipazioni alle aziende di trasporto per il ripiano dei disavanzi dal 1987 al 1994 possano accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti; inoltre, il comma 3 autorizza il ricorso ad altri istituti di credito, nei limiti delle perdite e dei contributi non coperti dalla stessa Cassa.

La Camera ha disposto la soppressione del comma 4 del decreto-legge ed introdotto il comma 3-bis, per cui ora il contributo è erogato direttamente alle Regioni a statuto ordinario, che successivamente debbono trasferirlo ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità definiti dalla stessa Regione, entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato.

Il comma 5 estende alle aziende che svolgono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani la possibilità di contrarre mutui e rinnovare quelli già concessi. La Camera, modificandolo, ha esteso questa

possibilità anche ai Comuni con meno di 5.000 abitanti che nel 1987 e 1988 hanno contratto mutui per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.

I commi 6,7,8 e 9 modificano la normativa previgente per quanto concerne i mutui già contratti dagli enti locali con gli istituti bancari.

In particolare, gli enti locali possono rinegoziare con un ulteriore mutuo il capitale residuo dei mutui in essere, con il diritto di conservare i relativi contributi erariali; per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995.

Il comma 9 dispone infine che gli enti locali non versino più allo Stato gli interessi attivi maturati sui mutui contratti con onere a proprio carico.

La Camera ha introdotto l'articolo 5-bis con cui vengono modificate alcune disposizioni contenute nell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 41 del 1995. In particolare, si stabilisce che l'impiego delle quote non ancora utilizzate dei contributi sulle rate di ammortamento non deve necessariamente avvenire nel corso dell'esercizio 1995, ma è previsto fino ad esaurimento.

L'articolo 6 prevede la possibilità di partecipazione della Cassa depositi e prestiti al capitale sociale della Agenzia per la promozione del Giubileo S.p.A.; tale partecipazione non potrà comunque superare il 25 per cento del capitale dell'Agenzia.

La Camera ha introdotto il comma 1-bis stabilendo che al termine di ogni semestre l'Agenzia deve trasmettere al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

L'articolo 7 prevede nuovi stanziamenti da destinare al proseguimento degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna, previsti in precedenti leggi di spesa.

L'articolo 8 dispone la proroga dei termini di entrata in vigore di una serie di disposizioni previste dal decreto legislativo n. 77 del 1995 relativo al nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

L'articolo 9 prevede ulteriori disposizioni in materia di gestione finanziaria e contabile degli enti locali per l'anno 1996.

A seguito del rinvio al 1997, disposto dall'articolo 8, della disciplina della struttura del bilancio di previsione contenuta nel nuovo ordinamento finanziario e contabile, il comma 1 di tale articolo modificato dalla Camera, dispone che il bilancio di previsione degli enti locali sia deliberato entro il 31 gennaio 1996 secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Inoltre sono previste ulteriori disposizioni relative ai trasferimenti erariali e per coordinare alcune norme del decreto legislativo n. 77 del 1995 già in vigore.

Il comma 2, modificato dalla Camera, proroga al 31 gennaio 1996 il termine previsto per la deliberazione da parte degli enti locali delle tariffe ed aliquote dei tributi locali relativi all'anno 1996.

A partire dal 1988 - continua il relatore - sono state emanate numerose disposizioni statali per concedere mutui agli enti locali in difficoltà finanziaria a causa dei maggiori oneri necessari alla realizzazione di opere pubbliche.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 consentono agli enti locali ed ai loro consorzi (come opportunamente ha proposto la Camera) di far fronte a tale situazione.

Il comma 1 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere per gli anni 1994 e 1995 ulteriori mutui, con onere a carico dello Stato, utilizzando i finanziamenti previsti dalla legge n. 458 del 1978, tuttora disponibili nella misura di 1.000 miliardi, per la copertura dei maggiori oneri di esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. Poichè in passato si sono registrati inconvenienti interpretativi, il comma 2 chiarisce il concetto di maggior onere ammissibile a mutuo, che viene definito come la differenza tra costo dell'area espropriata, come previsto nell'originaria previsione di spesa, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto. Nella differenza devono essere computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali come ha previsto la Camera introducendo il comma 2-bis.

Il comma 3 stabilisce in 90 giorni il termine perentorio, a partire dalla data di conversione del decreto-legge, per la presentazione delle domande alla Cassa depositi e prestiti corredate della relativa documentazione.

La Camera ha inserito un comma 3-bis, il quale dispone la concessione di mutui sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo.

Il comma 4 prevede che qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non operi la decadenza stabilita dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 6 del 1991, se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale. Il citato articolo 12-bis ha fatto obbligo agli enti locali, a pena di decadenza, di riconoscere entro il 15 luglio 1995 i debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali e cioè entro il 13 giugno 1990; la predetta norma non consentirebbe quindi di considerare ancora presenti nella sfera giuridica dell'ente locale i diritti creditizi di terzi anteriori a detta data se non sono stati fatti emergere in bilancio. Poichè molti enti locali in presenza di un procedimento giudiziario, non ancora concluso, avevano ritenuto che tali debiti non fossero nè liquidabili nè esigibili, la norma interviene per escluderne la decadenza.

Il comma 5 definisce quindi i limiti temporali di intervento, mentre il comma 6 prevede che in caso di eccedenza delle domande di mutuo rispetto alle somme a disposizione della Cassa depositi e prestiti per la concessione dei finanziamenti, la quota di mutuo ammortizzabile a carico dello Stato sia determinata in proporzione.

Considerata l'urgenza di determinare con certezza la dotazione finanziaria disponibile per gli enti locali e tenuto conto della necessità di evitare un'ulteriore reiterazione del provvedimento in esame, il relatore giudica inopportuno modificare ulteriormente il testo rispetto a quello modificato dalla Camera dei deputati. Ritiene peraltro che in sede di esame del decreto-legge sulla finanza locale che il Governo si appresta a varare a fine anno, potranno essere discussi ulteriori interventi su questo tema: sollecita quindi il Governo a presentare al Senato tale nuovo provvedimento sulla finanza locale.

Il Presidente D'ALÌ, prima di aprire la discussione generale, dà la parola al sottosegretario Scivoletto per alcune comunicazioni in merito

al provvedimento in materia di finanza locale testè richiamato dal relatore.

Il sottosegretario SCIVOLETTO, dopo aver ricordato che il provvedimento in titolo, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, soddisfa la primaria esigenza di dare certezza agli enti locali in relazione ai trasferimenti erariali per il prossimo esercizio, fa presente che il Governo emanerà a fine anno un nuovo provvedimento di urgenza in materia di finanza locale, che consentirà di rendere disponibili le risorse già previste nella manovra di bilancio per il 1996. Assicura, inoltre, che si farà tramite della sollecitazione avanzata dal relatore di presentare al Senato tale provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore FARDIN, dopo aver richiesto informazioni circa la copertura degli oneri per gli enti locali derivanti dai rinnovi contrattuali del personale, giudica condivisibile la preoccupazione degli amministratori locali per l'incertezza normativa in tema di disponibilità finanziarie per il prossimo anno. Ritiene pertanto opportuno l'orientamento di non modificare il testo, come approvato dalla Camera dei deputati, per consentirne la definitiva conversione nei termini costituzionalmente previsti.

Interviene quindi il senatore GUGLIERI il quale chiede al Sottosegretario se le disposizioni del comma 9 dell'articolo 3 del decreto si applichino anche al 1996.

Prende la parola quindi il senatore PAINI a giudizio del quale è assolutamente improprio definire necessarie ed urgenti le disposizioni che dispongono ulteriori finanziamenti per i lavori socialmente utili, affidati alle cooperative di ex detenuti nelle città di Napoli e Palermo. Ritiene inoltre estranei alla materia della finanza locale le norme che dispongono l'inserimento della Cassa depositi e prestiti nell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo. Nel preannunciare la presentazione di specifiche proposte emendative volte ad eliminare i punti di maggiore perplessità, si riserva di esporre successivamente l'orientamento della sua parte politica sul complesso del provvedimento.

Dopo un breve intervento del senatore ROMOLI a proposito dell'onere per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni del Belice, prende la parola il senatore CADDEO, a giudizio del quale risulta prevalente l'esigenza di quantificare con certezza i trasferimenti erariali agli enti locali prima della redazione dei relativi bilanci di previsione; condivide quindi l'orientamento di convertire definitivamente il decreto-legge senza ulteriori modificazioni. Si associa inoltre all'auspicio che il Governo presenti al Senato il prossimo decreto-legge sulla finanza locale.

La senatrice SARTORI chiede informazioni al rappresentante del Governo circa l'esatta determinazione delle risorse finanziarie disponibili per gli enti locali nel prossimo esercizio finanziario.

Il senatore ORLANDO, pur esprimendo alcune perplessità su specifiche disposizioni recate dal provvedimento, condivide la necessità di convertire definitivamente il decreto-legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per rispondere ai numerosi quesiti formulati in sede di discussione generale, interviene quindi il sottosegretario SCIVOLETTO, il quale fa presente che le somme disponibili per finanziare i lavori socialmente utili nelle città di Napoli e Palermo erano già previste nella finanziaria per il 1995. Per quanto riguarda l'inserimento della Cassa depositi e prestiti nell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo tale determinazione è finalizzata a rendere immediatamente disponibili risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione delle necessarie opere pubbliche nella capitale. Preannuncia inoltre alla senatrice Sartori che fornirà al più presto le notizie da lei chieste in merito ai trasferimenti erariali agli enti locali per il 1996.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2224) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio**

(Seguito dell'esame e rinvio; costituzione di un comitato ristretto)

Il Presidente D'ALÌ ricorda che sono stati presentati numerosi subemendamenti all'emendamento 1.100, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, che, come è noto, affronta la questione politicamente più rilevante del provvedimento. Per valutare quindi la possibilità di addivenire ad un compromesso tra le varie opzioni in merito alla disciplina dei centri autorizzati di assistenza propone di costituire un comitato ristretto.

Interviene quindi il relatore FARDIN che si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto.

La Commissione conviene sulla proposta avanzata dal PRESIDENTE, il quale invita quindi i Gruppi a designare i propri rappresentanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C06\*, 0028\*)

Il Presidente D'Alì avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per questa settimana è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2344, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., già approvato dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>o</sup>)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

**152<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*  
SCAGLIONE

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione Lombardi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Porzio Serravalle.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il relatore PELLITTERI illustra il disegno di legge in titolo, sottolineandone la rilevanza e urgenza per la grave inadeguatezza di parte degli edifici scolastici e per la complessa stratificazione di norme prodottasi nel corso del tempo. Il testo in esame, trasmesso dalla VII Commissione della Camera in una formulazione analoga a quella già approvata da quella stessa Commissione nella legislatura scorsa, in primo luogo mira a un riordino delle competenze che offra certezza giuridica alla programmazione degli edifici scolastici sul territorio. Sulla base della normativa vigente, le competenze sono distribuite tra Stato, province e comuni, secondo una ripartizione - rispetto alla quale non hanno fatto chiarezza nè la legge n. 142 del 1990 nè l'articolo 85 del testo unico in materia scolastica - che ha portato ad una erogazione di finanziamenti discontinua. Di qui la necessità di un nuovo strumento normativo, che rimuova i fenomeni dei doppi turni e dell'affitto di locali, affrontando la materia dell'edilizia scolastica in modo sistematico. È quanto fa il disegno di legge in commento, nell'individuare la tipologia di interventi finanziabili, le competenze degli enti locali, nonchè le procedure per l'attuazione delle opere e per l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti. Sono inoltre previste l'istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica e la realizzazione di una anagrafe nazionale, diretta ad accertare la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. An-

cora, si prevede che il Ministro della pubblica istruzione detti, di concerto con quello dei lavori pubblici, norme tecniche relative agli indici minimi e massimi di funzionalità. L'articolo 10 concerne la copertura finanziaria, cui fanno seguito articoli relativi all'emanazione di norme integrative da parte delle regioni e all'utilizzazione degli impianti sportivi. Completano l'impianto normativo qui delineato, disposizioni concernenti il trasferimento e l'utilizzazione degli immobili delle istituzioni scolastiche nonché il trasferimento degli oneri.

Dall'esame del disegno di legge emerge la necessità di una sua pronta approvazione, nonostante l'esiguità dei finanziamenti previsti, che potrebbero peraltro essere in un secondo momento integrati con nuove risorse, alla luce anche di un impegno in tal senso preso dal Ministro. Occorre tuttavia indicare una priorità nella erogazione dei mutui, che debbono in primo luogo essere destinati a quegli edifici scolastici prossimi al completamento ma ancora non agibili. A tal fine, apparendo sconsigliabile l'approvazione di un emendamento, che importerebbe un prolungamento dell'*iter* legislativo, la Commissione potrebbe dare mandato al relatore di predisporre un ordine del giorno, che il Governo accetti impegnandosi a dare priorità al completamento di edifici già in parte realizzati. A questa condizione, il disegno di legge può essere approvato senza modifica alcuna.

Segue un dibattito sull'ordine dei lavori in cui intervengono il RELATORE, il senatore BEVILACQUA, il presidente SCAGLIONE e il senatore BISCARDI, al termine del quale la Commissione delibera che possano presentarsi emendamenti al disegno di legge in titolo entro il termine costituito dalla conclusione della discussione generale, la quale si svolgerà nella seduta pomeridiana di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica**

**(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali**

**e della petizione n. 168, attinente ai suddetti disegni di legge**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta si era convenuto di dare per illustrati tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 1810, adottato come testo base, conseguentemente pubblicati in allegato al relativo resoconto. Successivamente sono stati acquisiti i prescritti pareri sugli emendamenti; quindi ora si può passare al loro esame.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, il senatore FRIGERIO fa proprio l'emendamento 1.31.

Dopo che la relatrice ALBERICI ha espresso parere contrario, stante il parere espresso dalla 5ª Commissione, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE ha concordato con la valutazione della relatrice, l'emendamento 1.31 è respinto, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FRIGERIO.

Gli emendamenti 1.75 e 1.78 decadono per assenza del presentatore.

È invece posto ai voti l'emendamento 1.32 della relatrice, che risulta approvato previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO. Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 1.93, 1.1, 1.80 e 1.81.

Il senatore BERGONZI lamenta la preclusione, peraltro non contestabile sul piano regolamentare, dell'emendamento 1.80, che impedisce di affrontare la questione centrale del dibattito in corso, relativa all'autonomia finanziaria. È qui in gioco la concezione complessiva dell'autonomia, da meditare con un più approfondito dibattito proprio sul profilo finanziario, che non può essere risolto in modo frettoloso e superficiale. Negli altri Paesi europei non esiste la possibilità per i singoli istituti di autofinanziarsi imponendo tasse agli studenti. Introdurre tale soluzione nel sistema scolastico italiano significherebbe imprimere al discorso sull'autonomia un salto di qualità inaccettabile.

Il senatore BISCARDI - con il quale concorda il senatore BEVILACQUA - rileva come la questione sollevata con l'emendamento 1.80 possa essere in altra sede ripresa nei suoi contenuti, potendosi riferire alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1, che espressamente ha per oggetto le modalità di acquisizione di entrate da parte delle scuole.

Passandosi all'esame dell'emendamento 1.2, il senatore PELLITTERI sottolinea l'esigenza di inquadrare nel dibattito sull'autonomia il problema delle scuole non statali, in modo che tutto il sistema sia regolato in modo uniforme. Desta pertanto meraviglia il parere della 1ª Commissione relativo a questo emendamento, di cui non può sfuggire invece la rilevanza ai fini della discussione in corso.

Il senatore BISCARDI rileva che la 1ª Commissione ha ravvisato a ragione l'estraneità dell'emendamento 1.2 alla materia dell'autonomia. Il problema delle scuole non statali pubbliche trova peraltro sistemazione già nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Se, rispetto al testo unico, si perseguissero altre finalità, queste si porrebbero in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione.

Il senatore PRESTI caldeggia l'approvazione dell'emendamento 1.2, essendo doverosa una delega al Governo in materia, anche per fare chiarezza sulla miriade di scuole non statali che funzionano per presa d'atto, non si sa con quali parametri di riferimento.

Il senatore CASTELLANI ricorda che in materia di parità scolastica il Gruppo del Partito Popolare Italiano ha presentato un proprio disegno di legge, il cui esame sarà la sede propria per un approfondito dibattito,

laddove più difficile si presenta l'inserimento di questo in relazione al disegno di legge sull'autonomia scolastica, che riguarda in primo luogo il sistema pubblico. Il disegno di legge sull'autonomia deve camminare di pari passo con il disegno di legge sulla scuola non statale, che pertanto deve essere quanto prima calendarizzato nei lavori della Commissione. Non appare invece opportuno affrontare un così importante tema con lo strumento assai incerto e non sistematico degli emendamenti.

Il senatore SCAGLIOSO ricorda come la stessa natura della parità sia assai controversa e variegata. Molte scuole non statali vi vedono addirittura i rischi di un appiattimento rispetto alle scuole statali. Sono profili che meritano una attenzione a parte, anche se certamente connessa con il dibattito sull'autonomia scolastica. Quest'ultimo tema tuttavia precede, in ordine logico, quello della parità.

Il senatore BERGONZI si dichiara contrario ad aprire il discorso della parità, qualora questo fosse inteso come pretesto per concedere surrettiziamente finanziamenti alla scuola privata, sottraendo risorse al sistema pubblico.

Interviene il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE, affermando che il Governo è pronto ad affrontare in sede propria il tema della parità, in conformità con l'articolo 33 della Costituzione, da cinquant'anni disatteso. Il Governo, a questo riguardo, sta predisponendo un apposito testo.

Previ pareri contrari della RELATRICE e del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

Il senatore PELLITTERI afferma che l'emendamento 1.79 non dovrebbe intendersi precluso da una eventuale approvazione dell'emendamento 1.33. Concorda il senatore BEVILACQUA. Il senatore BISCARDI invece, dopo avere criticato la genericità dell'emendamento 1.33, rileva come l'emendamento 1.79 abbia *ratio* diversa rispetto all'emendamento 1.33, recando il primo una previsione particolare, il secondo un'impostazione a carattere generale.

Il senatore PELLITTERI trasforma l'emendamento 1.79 in subemendamento all'emendamento 1.33, sottolineando come la delega possa al contempo dettare indirizzi cogenti, quale l'abolizione del consiglio scolastico distrettuale e del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Dopo un intervento della senatrice ABRAMONTE, la relatrice ALBERICI rimarca la diversità di impostazione dell'emendamento e del subemendamento, apparendo più opportuno discutere di quest'ultimo in diversa sede, ossia quando in relazione alla riforma dell'amministrazione scolastica, si dibatterà del raccordo delle varie articolazioni con il territorio.

Il senatore PELLITTERI dissente, poichè a suo giudizio l'articolo 2 del disegno di legge non offre elementi per inserire la problematica di cui all'emendamento 1.79.

Sull'emendamento 1.79 esprimono pareri contrari la RELATRICE ed il GOVERNO.

Il senatore BERGONZI rileva come l'argomento trattato meriti la massima attenzione e richieda una presa di posizione precisa anche in sede di conferimento di delega legislativa, in connessione tuttavia con la complessiva materia di cui all'articolo 2. Chiede pertanto che l'emendamento sia accantonato.

Il senatore PRESTI concorda con la necessità di collocare questa previsione in un quadro più precisamente connotato.

Il senatore CASTELLANI manifesta apprezzamento per l'emendamento 1.79 per la parte relativa all'abolizione del consiglio scolastico distrettuale, alla luce delle difficoltà attraversate da un organismo ritagliato in origine sui consorzi di servizi, poi abbandonati dalle regioni. Diversamente, la soppressione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti avrebbe conseguenze assai ampie, che non possono non essere opportunamente disciplinate sul piano normativo.

Intervengono il senatore BISCARDI (che sottolinea come la soppressione del comitato di valutazione comporterebbe la scomparsa di qualsiasi forma di valutazione degli insegnanti), la senatrice PAGANO (che rileva come l'emendamento 1.33 faccia riferimento a un titolo del Testo unico in cui non sono ricompresi gli organi collegiali distrettuali), i senatori MAFFINI (che richiede la votazione per parti separate dell'emendamento 1.79, aggiungendo alla prima parte la previsione dell'abolizione del consiglio scolastico provinciale), MASULLO (che si dice contrario all'emendamento 1.79 per una questione di logica giuridica, dal momento che l'emendamento 1.33 riguarda un conferimento di delega, non già la preconfezione di un dettaglio) e BERGONZI (che ribadisce la propria richiesta di accantonamento).

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 1.79 per ragioni sistematiche, laddove un suo esame, per parti distinte, nella diversa sede dell'articolo 2 riceverebbe un parere sicuramente più articolato. Concorda il MINISTRO nell'espressione di un parere contrario, posta altresì la connessione con il problema ampio delle modalità di rappresentanza delle varie componenti della scuola.

Dopo che il senatore PELLITTERI, dietro richiesta di un chiarimento da parte del presidente ZECCHINO, si è detto contrario all'integrazione dell'emendamento 1.79 con la proposta formulata dal senatore Maffini, detto emendamento viene posto ai voti per parti separate.

Sia la prima parte - con l'astensione del senatore BERGONZI - sia la seconda parte dell'emendamento sono respinte. Risulta invece approvato l'emendamento 1.33, cui consegue la preclusione dell'emendamento 1.3.

Sull'emendamento 1.201, dopo che la RELATRICE e il MINISTRO hanno espresso parere contrario, il senatore BERGONZI annuncia il

proprio voto favorevole, giudicando inopportuno delegare alla discrezionalità del Governo la definizione dello statuto degli studenti, anche perchè lo stesso Ministro sta affrontando la questione studentesca in uno spirito diverso.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore BISCARDI, il quale rileva che la necessaria spettanza al Governo del compito di emanare lo statuto degli studenti non esclude affatto il contributo di questi ultimi alla sua elaborazione, l'emendamento 1.201, posto ai voti, non è approvato.

Sull'emendamento 1.94 la RELATRICE esprime parere contrario, osservando che il termine «statuto» è ormai consolidato nell'uso.

Il MINISTRO, nell'esprimere analogo parere rilevando che la questione non è solo formale, si associa alle ultime osservazioni del senatore Biscardi ed esprime la ferma volontà di offrire spazio adeguato agli studenti, pur nella difficoltà di individuare le relative rappresentanze.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.94 risulta approvato.

Sull'emendamento 1.85, dopo che la RELATRICE e il MINISTRO hanno espresso parere contrario, il senatore BERGONZI annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando l'esigenza di inserire l'autonomia in un complessivo progetto di riforma del sistema formativo e di dare priorità anche temporale alla riforma del Ministero. Chiede quindi che si proceda separatamente alle votazioni delle tre parti (comma 1-bis, lettera a), indi lettera b) e infine comma 1-ter) di cui consta l'emendamento.

Dopo un intervento del senatore MAFFINI, favorevole alla votazione per parti separate, interviene il MINISTRO, il quale si dichiara contrario a entrambe le parti del comma 1-bis perchè, subordinando l'attuazione dell'autonomia all'introduzione di riforme sulle quali non vi è generale identità di vedute, ne rinvierebbe l'attuazione *sine die*.

Al PRESIDENTE, che prospetta l'opportunità di riferire l'emendamento all'articolo 2, il senatore BERGONZI risponde sottolineando il significato politico della collocazione da lui proposta, dal momento che il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti giudica errato dare priorità all'autonomia rispetto - ad esempio - al prolungamento dell'obbligo scolastico o alla riforma della scuola secondaria superiore. Indi modifica l'emendamento nel senso di sopprimere l'ultimo periodo del comma 1-ter.

Il senatore MASULLO, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo Progressisti-Federativo, sottolinea che non vi è dubbio sulla piena concordanza della sua parte politica con le finalità dell'emendamento, ma ora occorre stendere una legge concretamente applicabile e non un manifesto politico, recante condizioni tali da paralizzare la concreta attuazione della riforma.

Dopo che il senatore PELLITTERI ha annunciato il suo voto contrario, poichè l'emendamento impedirebbe di attuare l'autonomia, il senatore MAFFINI dichiara a sua volta di condividere le preoccupazioni espresse dal Ministro.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, anche perchè non condivide la prospettiva del biennio unitario nella scuola secondaria superiore.

Con tre distinte votazioni le due parti del comma 1-bis e il comma 1-ter di cui consta l'emendamento 1.85, risultano non approvati.

L'emendamento 1.34 della RELATRICE, previo parere favorevole del MINISTRO, viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE fa quindi presente che l'emendamento 1.300, soppressivo del comma 3, recepisce una indicazione della Commissione affari costituzionali.

Dopo che il MINISTRO ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, il PRESIDENTE auspica l'approvazione dell'emendamento soppressivo, poichè in effetti il comma 3 non pare rispondente ai principi della buona redazione dei testi legislativi.

Il senatore PRESTI, rilevando come una eventuale approvazione dell'emendamento 1.300 comporterebbe la preclusione del proprio emendamento 1.86, del quale sottolinea la opportunità, dichiara di trasformarlo in emendamento sostitutivo del comma 3.

Il senatore BERGONZI si dichiara contrario all'emendamento 1.300, poichè il comma 3 enuncia opportunamente principi che talvolta sembrano messi in discussione.

Il senatore BRIENZA concorda sull'opportunità di eliminare le ultime parole del comma 3, affermando invece che è essenziale l'enunciazione esplicita dei principi contenuta nella prima parte.

Successivamente il senatore PELLITTERI, giudicando positivamente tanto la prima parte del comma 3 quanto gli emendamenti 1.86 e 1.95, chiede che venga posta separatamente ai voti la soppressione della prima e dell'ultima parte dell'emendamento 1.86.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi la soppressione di entrambe le parti di cui consta il comma 3.

Quanto all'emendamento 1.86 (nuovo testo), la RELATRICE giudica inopportuno il richiamo alle esigenze di omogeneità e al valore legale dei titoli di studio; quindi, dopo che il presentatore PRESTI ha modificato l'emendamento stesso sopprimendo tali parole, esprime parere favorevole

Il MINISTRO dichiara di rimettersi alla Commissione, rilevando che l'emendamento appare analogo al comma 3, che la Commissione ha testè giudicato superfluo.

Il senatore **BISCARDI** concorda con il Ministro, dal momento che il principio di unitarietà è già affermato dall'articolo 33 della Costituzione.

Il senatore **MAFFINI**, paventando un possibile contrasto fra l'unitarietà e l'autonomia, annuncia la propria astensione.

Il senatore **PELLITTERI** giudica invece opportuno l'emendamento, segnalando pericoli di frammentazione del sistema scolastico italiano.

Dopo annunci di voto favorevole del senatore **BERGONZI** e del senatore **BRIENZA**, il senatore **SCAGLIOSO** esprime una valutazione negativa per ragioni di tipo pedagogico, dal momento che l'unitarietà del sistema scolastico non deve essere legata all'imposizione di modelli curriculari omogenei, ma deve discendere dal perseguimento di obiettivi comuni.

La **RELATRICE**, alla luce del dibattito, modifica il proprio parere in senso contrario.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.86 (nuovo testo) risulta non approvato. L'emendamento 1.95 è dichiarato precluso.

La **RELATRICE** esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.83, richiamandosi alla diversa formulazione elaborata dal Comitato ristretto e da lei proposta con l'emendamento 1.35.

Dopo che anche il **MINISTRO** ha espresso parere contrario, il senatore **CASTELLANI** segnala la necessità di riscrivere comunque il testo in esame (lettera *a*) del comma 4) che si sovrappone al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 1996.

Dopo che il senatore **BEVILACQUA** ha espresso l'opposizione della sua parte politica all'ipotesi di delegare al Governo la determinazione dei tempi di attuazione concreta dell'autonomia, il **MINISTRO** ricorda che è stata la Commissione a sottolineare l'esigenza di gradualità nell'attuazione dell'autonomia, pena il rischio di un clamoroso fallimento.

Dopo che il senatore **BISCARDI** ha proposto una modifica lessicale all'emendamento 1.35 e il senatore **BRIENZA** si è associato alle preoccupazioni del Ministro, il senatore **MAFFINI**, nell'associarsi ai rilievi del senatore **Bevilacqua**, invita a non istituire un improprio collegamento con la ben diversa questione della riduzione del numero delle scuole.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.83, che risulta non approvato.

Successivamente il senatore **BISCARDI**, rilevando che sulla materia trattata dall'emendamento 1.35 vi è un generale consenso, ma occorre una riformulazione tecnica, ne propone l'accantonamento.

Il **MINISTRO** svolge quindi alcune considerazioni a sostegno della gradualità nell'attuazione dell'autonomia, quindi la Commissione con-

viene di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti relativi al comma 4, lettera a), dando mandato alla relatrice di predisporre per la seduta di domani una nuova stesura alla luce del dibattito.

Si passa quindi all'emendamento 1.97, sul quale la RELATRICE e il SOTTOSEGRETARIO esprimono entrambi pareri contrario, rilevando che esso comporterebbe una sottovalutazione dei progetti di istituto, resi facoltativi.

Il senatore SCAGLIOSO, rilevando dapprima come l'ancoraggio dell'autonomia didattica ai soli progetti di istituto sembri precludere una dimensione più vasta della prima, dichiara poi di ritirare l'emendamento.

La RELATRICE e il MINISTRO esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 1.60, in ordine al quale il senatore PELLITTERI annuncia invece il proprio voto favorevole, rilevando come il «progetto educativo di istituto» sia ormai termine corrente nel linguaggio burocratico-pedagogico.

Posto quindi ai voti, l'emendamento non è approvato.

Sull'emendamento 1.62 la RELATRICE esprime parere contrario, poichè non ne sono chiari gli elementi; si associa il SOTTOSEGRETARIO.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PELLITTERI, l'emendamento 1.62 è posto ai voti, risultando non approvato.

L'emendamento 1.5 è decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 1.36 della relatrice, il SOTTOSEGRETARIO ne prospetta una nuova formulazione, che tenga conto delle istanze contenute negli emendamenti 1.5 e 1.87.

Dopo che il senatore BISCARDI ha formulato una proposta a tal fine, la RELATRICE integra l'emendamento 1.36 con un richiamo ai programmi nazionali, facendo comunque presente l'esigenza di un successivo coordinamento.

L'emendamento 1.36, come modificato, viene quindi approvato, con riserva di coordinamento, restando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.87.

Gli emendamenti 1.27, 1.6 e 1.7 sono dichiarati preclusi.

L'emendamento 1.63, sul quale la RELATRICE ha espresso parere contrario e il SOTTOSEGRETARIO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti, risultando non approvato.

Il senatore PRESTI afferma che il suo emendamento 1.88 intende sottolineare la valenza educativa delle visite guidate e delle gite scolastiche, in mancanza della quale queste ultime perderebbero ogni significato.

Dopo i pareri contrari della RELATRICE e del SOTTOSEGRETARIO e una dichiarazione di voto favorevole del senatore PELLITTERI, l'emendamento 1.88, posto ai voti, risulta non approvato.

L'emendamento 1.8 è decaduto per assenza del proponente.

La senatrice ABRAMONTE, preso atto dei pareri contrari espressi dalla RELATRICE e dal SOTTOSEGRETARIO sull'emendamento 1.51 (a causa del giudizio negativo della Commissione bilancio), lo ritira.

L'emendamento 1.82, posto ai voti con i pareri contrari della RELATRICE e del SOTTOSEGRETARIO, non è approvato.

Sull'emendamento 1.84, dopo i pareri contrari della RELATRICE e del SOTTOSEGRETARIO, il senatore BERGONZI annuncia il proprio voto favorevole, affermando l'opportunità di una struttura di servizio posta a supporto dell'autonomia, che operi quale referente degli enti locali. Anche il senatore MAFFINI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento, giudicandolo opportuno in vista della riforma del Ministero e del conferimento di autonomia alle scuole.

L'emendamento 1.84 viene quindi posto ai voti, risultando non approvato.

Sull'emendamento 1.37 della relatrice - in ordine al quale il MINISTRO esprime parere favorevole - il senatore BISCARDI annuncia il proprio voto contrario, esprimendo il timore che l'assegnazione in proprietà alle scuole dei beni mobili in loro dotazione (oggi appartenenti allo Stato) possa suscitare infiniti problemi di gestione e un rilevante contenzioso.

Il senatore PRESTI manifesta a sua volta perplessità, paventando l'insorgere di gravi problemi in ordine alla responsabilità circa i beni che verrebbero trasferiti alle scuole.

La senatrice BUCCIARELLI, invitando tutti gli oratori alla sintesi, esorta a non perdere di vista il quadro generale dell'autonomia soffermandosi su aspetti di dettaglio; si associa la senatrice MANIERI.

Il senatore BRIENZA voterà a favore dell'emendamento, poichè un grande progetto riformatore deve tener conto anche dei problemi pratici di tutti i giorni.

Il senatore BERGONZI teme che l'assegnazione alle scuole della proprietà dei beni menzionati comporti l'addossamento loro di nuovi oneri finanziari senza la corrispondente assegnazione di risorse.

Il senatore MASULLO esprime piena adesione all'emendamento, del quale sottolinea anche le implicazioni morali: quando una piccola comunità quale è una scuola è investita della responsabilità di un suo patrimonio, ne avrà sicuramente cura molto maggiore di quanto non avvenga oggi.

L'emendamento 1.37 viene quindi posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.38 della relatrice, posto ai voti con il parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, è approvato.

Sull'emendamento 1.10 la RELATRICE esprime parere contrario richiamandosi al giudizio negativo della 1ª Commissione e dichiarando di non condividerlo nell'articolazione di merito.

Anche il MINISTRO esprime parere contrario, rilevando l'estraneità dell'emendamento al contenuto del disegno di legge.

Il senatore BRIENZA, perplesso sul giudizio di estraneità, rileva che l'evoluzione dell'ordinamento scolastico in senso autonomistico impone di attribuire maggiore rilievo allo *status* del personale docente e sottolinea che il suo emendamento mira semplicemente a rendere autonomo quest'ultimo dal resto del pubblico impiego.

Il MINISTRO interviene nuovamente per precisare di condividere pienamente le osservazioni del senatore Brienza, ma la sua proposta emendativa imporrebbe anche il coinvolgimento del Ministro per la funzione pubblica.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, non è approvato.

Successivamente la Commissione, previ pareri contrari della RELATRICE e del MINISTRO, non approva il subemendamento 1.39/1 indi - con il parere favorevole del MINISTRO - approva l'emendamento della relatrice 1.39.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1810****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, della funzione pubblica e del tesoro, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di emanazione della presente legge e previo parere, da emanarsi entro 30 giorni, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e la riforma del Ministero dell'istruzione.

2. Il decreto legislativo è adottato sulle materie e con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) riforma del Ministero dell'istruzione secondo i principi e i criteri contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. In particolare:

1) il Ministero assume funzioni di indirizzo, controllo e valutazione del sistema di istruzione ed è articolato in strutture organizzative, denominate dipartimenti, uffici e servizi per l'assolvimento di tali funzioni. Lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi formativi sono realizzati mediante il massimo decentramento delle funzioni amministrative e gestionali a livello regionale e delle istituzioni scolastiche, tramite intese tra il Ministro e la Conferenza permanente degli Assessori all'istruzione delle singole Regioni;

2) le Regioni assumono le seguenti funzioni:

2.1) co-determinazione, traduzione e integrazione degli indirizzi nazionali con la realtà regionale, nel rispetto degli ambiti di autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche;

2.2) pianificazione e programmazione dell'offerta formativa, compresa la riorganizzazione delle sedi scolastiche;

2.3) amministrazione, selezione, reclutamento, formazione, aggiornamento, contrattazione e gestione del rapporto di lavoro di tutto il personale degli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica e delle istituzioni scolastiche, trasferito ai ruoli regionali;

2.4) valutazione del sistema di istruzione in collaborazione con il Servizio nazionale di valutazione;

2.5) ogni altra competenza e funzione non esplicitamente assegnata al Ministero dell'istruzione;

3) sono soppressi: gli uffici scolastici provinciali, le sovrintendenze regionali ed interregionali, i consigli scolastici distrettuali, i consigli scolastici provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) conferimento alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, di gestione organizzativa, amministrazione e finanziaria, previo un piano di riorganizzazione definito dalle singole Regioni, senza riguardo agli ordini e gradi di scuola, avente il fine di assicurare le dimensioni ottimali per una efficace gestione didattica e amministrativa. In particolare:

1) l'autonomia didattica è finalizzata a specificare e integrare gli obiettivi nazionali e regionali. La singola istituzione scolastica programma annualmente la propria attività mediante il progetto educativo di istituto, che enuncia organicamente le scelte fondamentali in ordine agli obiettivi, agli strumenti e alle risorse dell'attività stessa;

2) l'autonomia di ricerca e sviluppo sostiene i processi di innovazione continua;

3) l'autonomia organizzativa assicura che il servizio formativo sia ispirato ai principi di eguaglianza, partecipazione, efficienza ed efficacia. I modelli organizzativi rispondono a criteri di flessibilità, di coordinamento e integrazione delle risorse, e sono funzionali all'attuazione del progetto educativo, alle dimensioni dell'istituto, ed alle esigenze del contesto esterno;

4) l'autonomia organizzativa comprende l'amministrazione e la gestione del personale docente e non docente appartenente all'organico dell'istituzione scolastica o delle reti di scuole, secondo principi di flessibilità, efficienza e valorizzazione della professionalità;

5) l'autonomia finanziaria consente alle istituzioni scolastiche di amministrare, senza vincoli di destinazione, le entrate e le spese al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali. Le entrate comprendono il contributo regionale e ogni altro introito proveniente da tasse, contributi, convenzioni, alienazioni, donazioni, eredità, e legati, nonché proventi per attività e prestazioni rese a terzi.

c) ridefinizione della gestione interna dell'istituzione scolastica e delle funzioni e compiti del capo di istituto e dei docenti. In particolare:

1) l'organo di governo dell'istituzione scolastica è il Consiglio di Amministrazione, che stabilisce gli indirizzi generali, approva e verifica il progetto di istituto; delibera lo statuto e il regolamento interno, le risorse da destinare alla realizzazione delle attività; approva il bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio è formato da un massimo di nove membri, eletti con elezioni di secondo grado, ed ha la facoltà di cooptare fino a un massimo di tre componenti esterni, scelti in base alle esigenze specifiche della singola istituzione;

2) il Capo di istituto rappresenta l'istituzione scolastica e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni di direzione, promozione, gestione, controllo e valorizzazione delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali, e risponde dei risultati della gestione dell'istituzione scolastica definita dal PEI;

3) i docenti sono responsabili della qualità dell'insegnamento-apprendimento. Essi predispongono il progetto educativo, per la parte

di competenza, e curano la programmazione didattica e la valutazione dell'azione educativa. Il regolamento di istituto disciplina l'organizzazione dell'attività dei docenti mediante strutture dipartimenti, gruppi di lavoro o commissioni e individua le figure professionali di collaborazione, di coordinamento e di gestione delle attività e dei servizi dell'istituzione scolastica;

4) i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono le sedi della partecipazione e della proposta degli studenti e dei genitori. Agli stessi sono riservate la programmazione didattica, nonché la formulazione di proposte in ordine all'azione educativa e didattica e, con la sola presenza degli insegnanti, la valutazione formale degli alunni.

d) modalità di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla programmazione educativa ed alla vita dell'istituto, anche tramite la costituzione di consigli dei genitori e degli alunni con funzioni di consultazione, proposta e di elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione;

e) istituzione, ai fini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.35, del Servizio nazionale di valutazione (SNV), che ha carattere tecnico e costituisce una unità funzionale indipendente dell'Amministrazione. Il SNV, articolato ai vari livelli regionali e territoriali, opera in collegamento e collaborazione con i dipartimenti regionali dell'istruzione e della formazione, il servizio ispettivo regionale, l'Istituto di ricerca e documentazione e i centri territoriali di documentazione e aggiornamento, il servizio di orientamento, il dipartimento ministeriale per la qualità e la valutazione, l'università e gli istituti di ricerca nazionale ed internazionali.

f) unificazione delle strutture e delle funzioni degli IRRSAE, BDP e CEDE in un «Istituto di ricerca e documentazione educativi» (IRDE) con unico Presidente e Consiglio di Amministrazione, articolato a livello regionale e in centri territoriali per la documentazione e l'aggiornamento;

g) istituzione di un servizio di orientamento scolastico e professionale con articolazioni territoriali;

h) estensione dell'autonomia alle accademie di belle arti, le accademie di arte drammatica e di danza ed i conservatori, con il compito di promuovere la ricerca e lo sviluppo delle arti;

i) riorganizzazione e razionalizzazione degli istituti di educazione secondo criteri di efficienza e al fine di consentire l'efficiente utilizzazione delle strutture residenziali».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.*

**1.31**

**MAFFINI**

*Sopprimere il comma 1.*

**1.75**

**BERGONZI**

*In subordine all'emendamento 1.75, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1.78**

**BERGONZI**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'attribuzione agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, didattica, di ricerca didattica e sviluppo della qualità;».

**1.32**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della personalità giuridica e dell'autonomia», inserire la seguente: «statutaria».*

**1.93**

SCAGLIOSO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo» con le seguenti: «e dell'autonomia didattica, gestionale, amministrativa e finanziaria con ampio potere regolamentare, nonché di ricerca e sviluppo della qualità».*

**1.1**

MERIGLIANO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «finanziaria».*

**1.80**

BERGONZI

*In subordine all'emendamento 1.80, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «finanziaria» con le seguenti: «di gestione delle risorse attribuite».*

**1.81**

BERGONZI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la definizione dell'appartenenza delle scuole non statali in possesso di determinati requisiti al sistema pubblico dell'istruzione;»

**1.2**

PELLITTERI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la riforma degli organi collegiali di cui al titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;»

**1.33**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il riassetto» con le seguenti: «la riforma».*

**1.3**

MERIGLIANO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e l'abolizione del consiglio scolastico distrettuale e del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti».*

**1.79**

PELLITERI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.201**

BERGONZI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dello statuto» con le seguenti: «della carta».*

**1.94**

SCAGLIOSO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. L'assunzione di ogni provvedimento sull'autonomia scolastica deve essere contestuale:*

*a) all'approvazione di un disegno di legge quadro di riforma complessiva del sistema formativo che preveda la scuola d'infanzia da 3 a 6 anni; l'introduzione dell'obbligatorietà del quinto anno per la scuola d'infanzia quale anno proteso verso la scuola di base; l'unificazione di scuole elementare e media in scuola di base fino al quattordicesimo anno; il completamento dell'obbligo con un biennio unitario della scuola secondaria superiore fino a 16 anni;*

*b) all'approvazione di un disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore che, partendo dai fondamentali contenuti delle più recenti proposte di legge in materia all'esame del Parlamento, ponga come prioritario l'elevamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni.*

*1-ter. Rispetto ad ogni provvedimento relativo all'autonomia della scuola, è prioritaria la riforma del Ministero. Quest'ultimo deve assumere compiti esclusivi di indirizzo e programmazione e deve attivare un sistema autonomo di valutazione, composto da tecnici e da istanze di controllo parlamentare. La gestione del sistema formativo deve passare a istanze decentrate: per il personale, alle sovrintendenze regionali; per la programmazione sul territorio ai consigli regionali; per il coordinamento delle scuole a strutture distrettuali, rinnovate nei compiti e nelle funzioni di rappresentanza».*

**1.85**

BERGONZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.34**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

**1.300**

LA RELATRICE

*Al comma 3, dopo le parole: «e di uguaglianza,» inserire le seguenti: «oltre che alle esigenze di unitarietà e omogeneità nazionale specialmente con riguardo agli aspetti curricolari e al valore legale dei titoli di studio».*

**1.86**

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, il Governo si atterrà al criterio di unitarietà nazionale specialmente con riguardo agli aspetti curricolari».

**1.86** (nuovo testo)

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

*Al comma 3, dopo le parole: «nonchè» inserire le seguenti: «a quelli relativi ai diritti-doveri dei genitori e».*

**1.95**

SCAGLIOSO

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**1.83**

BERGONZI

*All'emendamento 1.35, dopo le parole: «il decreto tiene conto» inserire le seguenti: «della domanda sociale derivante dalla libera scelta delle famiglie,».*

**1.35/1**

PELLITTERI

*All'emendamento 1.35, dopo le parole: «piccole isole.» inserire il seguente periodo: «Il decreto definisce le modalità con cui le singole unità scolastiche possono tra loro aggregarsi e le modalità di attuazione della collaborazione tra le istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni, compresa la gestione degli organici».*

**1.35/2**

PELLITTERI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i tempi e le modalità di attribuzione dell'autonomia alle unità scolastiche in rapporto ad un piano regionale triennale di dimensionamento delle stesse. Il piano è predisposto sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nella definizione dei parametri, il decreto tiene conto del numero degli alunni, della presenza di alunni portatori di *handicap*, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza minorile e giovanile e delle necessità delle particolari situazioni locali, soprattutto nei comuni montani e nelle piccole isole. Il decreto definisce altresì i criteri per l'attribuzione dell'autonomia scolastica ad aggregazioni di scuole, anche di grado diverso ovvero di diverso ordine e tipo, che mantengono comunque la propria identità. L'attuazione del piano è di competenza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis».

**1.35**

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n.400», inserire le seguenti: «e secondo quanto previsto dai singoli statuti di ciascun istituto scolastico e formativo».*

**1.52**

PELLITTERI

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n.400», inserire le seguenti: «, sentite le esigenze delle singole unità scolastiche interessate».*

**1.102**

SCAGLIOSO

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «quello delle classi», inserire le seguenti: «il rapporto alunni/classi,».*

**1.50**

ABRAMONTE

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alunni handicappati, le zone disagiate ed a rischio educativo, assicurando una adeguata offerta» con le seguenti: «degli alunni handicappati. Saranno oggetto di specifica attenzione le zone disagiate ed a rischio educativo; al tempo stesso saranno tutelati quegli istituti che in determinate località storiche rappresentino un patrimonio culturale significativo o, specie nel caso di scuole professionali e di arte, siano strettamente legate alla produzione o all'artigianato locale. In ogni caso, dovrà essere assicurata una adeguata offerta».*

**1.4**

MERIGLIANO

*Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel quadro delle unità scolastiche esistenti».*

**1.96****SCAGLIOSO**

*Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «dell'autonomia didattica ed organizzativa», inserire la seguente: «anche».*

**1.97****SCAGLIOSO**

*Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «progetti», inserire la seguente: «educativi».*

**1.60****PELLITTERI**

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di istituto», inserire le seguenti: «, entro comuni standard di qualità,».*

**1.62****PELLITTERI**

*Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «consentano», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei programmi di base validi nell'intero territorio nazionale».*

**1.5****MERIGLIANO**

*Al comma 4, lettera b), sostituire i nn. 1) e 2) con i seguente:*

*«1) ambiti di flessibilità curricolare, nel limite di una quota del monte ore annuale stabilito per ciascuna disciplina e fermo restando il monte ore annuale complessivo di ciascun curriculum, nonché forme di organizzazione didattica modulare, anche in relazione alle esigenze locali e alla evoluzione del mercato del lavoro nazionale e internazionale, sulla base delle complessive disponibilità di organico;».*

*Conseguentemente, sopprimere il numero 4).*

**1.36****IL RELATORE**

*Al comma 4, lettera b), n.1), dopo le parole: «flessibilità curricolare», inserire le seguenti: «che tengano conto della permanenza del valore del titolo di studio e della conseguenziale unitarietà nazionale che deve mantenere il sistema pubblico di istruzione.».*

**1.87****PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI**

*Al comma 4, lettera b), n.1), sopprimere in fine le parole: «sulla base delle complessive disponibilità di organico».*

1.27

CASTELLANI

*Al comma 4, lettera b), n.1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni caso in misura non eccedente il 20 per cento dell'orario».*

1.6

MERIGLIANO

*Al comma 4, lettera b), n.2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, limitatamente alle attività e discipline rientranti nel 20 per cento di cui al n.1)».*

1.7

MERIGLIANO

*Al comma 4, lettera b), n. 3), dopo le parole: «calendario delle attività» inserire le seguenti: «educative e».*

1.63

PELLITTERI

*Al comma 4, lettera b), n. 3), dopo le parole: «un numero minimo di» inserire le seguenti: «non meno di 200 giorni di lezione per anno scolastico compresi quelli dedicati a visite guidate e/o a gite di istruzione di più giorni».*

1.88

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

*Al comma 4, lettera b), dopo il n.5), aggiungere il seguente:*

«6) la riforma dell'esame di maturità secondo i seguenti criteri:

6.1) una terza prova scritta relativa ad una seconda materia di indirizzo;

6.2) una prova orale in quattro materie, di cui due scelte dal candidato tra le quattro indicate dal Ministero e due da lui sorteggiate, dopo le prove scritte, tra tutte le discipline impartite nell'ultimo anno con esclusione delle due già scelte;

6.3) una commissione d'esame formata da tutti gli insegnanti di classe e presieduta da un professore universitario di prima fascia, o di seconda fascia con 5 anni di anzianità nel ruolo, ovvero - eccezionalmente - da un preside».

1.8

MERIGLIANO

*Al comma 4, lettera b), dopo il n. 5), aggiungere i seguenti:*

«6) l'attivazione di iniziative - nell'ambito delle unità scolastiche o di consorzi di scuole - tese alla qualificazione professionale o alla formazione permanente degli operatori scolastici in ordine alle competenze settoriali richieste di volta in volta dai progetti educativi e posti in essere dalle nuove esigenze organizzative;

7) spazi curriculari dedicati all'orientamento, inteso come modalità educativa permanente, con il supporto di personale specializzato;

8) integrazione nell'*equipe* dei docenti di competenze differenziate quali esperti disciplinari, tutori, consiglieri pedagogici, psicologi scolastici, che, oltre alla consulenza individuale, collaborino alla elaborazione di materiale didattico e sussidi per l'insegnamento».

**1.51**

ABRAMONTE

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**1.82**

BERGONZI

*In subordine all'emendamento 1.82, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la costituzione di organizzazioni territoriali decentrate configurate come centri amministrativo-politici autonomi che assumano le funzioni di consorzi - distretti - unità amministrative territoriali, definibili come strutture di servizio e coordinamento delle scuole del territorio per favorire l'esercizio dell'autonomia, come referenti degli enti locali e delle regioni».

**1.84**

BERGONZI

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, attribuendo alle unità scolastiche e alle aggregazioni di scuole, fra l'altro, la proprietà dei beni mobili dello Stato che siano in loro dotazione e prevedendo che gli enti locali possano delegare alle unità scolastiche o alle aggregazioni di scuole la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad assicurare ai sensi delle disposizioni vigenti. La delega comporta l'attribuzione delle risorse necessarie all'effettuazione dei servizi stessi;».

**1.37**

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «e le procedure specifiche»; aggiungere inoltre in fine le seguenti parole: «le modalità con cui le singole istituzioni scolastiche dotate di autonomia possono tra loro consorzarsi, nonché le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste ultime ed altri enti o associazioni».*

**1.9**

MERIGLIANO

*Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) le modalità di costituzione di consorzi volontari fra scuole, finalizzati all'erogazione e alla fruizione di strutture e servizi didattici, amministrativi, sociali e culturali di comune interesse;».

**1.38**

**IL RELATORE**

*Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) la disciplina della funzione docente, sotto il profilo giuridico, come funzione autonoma rispetto alle altre funzioni dello Stato. A modifica del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, ed in linea con il decreto legislativo n.35 del 1993, il comparto scuola sarà conseguentemente oggetto di una apposita normativa delegata da emanare entro il 31 dicembre 1996».

**1.10**

**BRIENZA, SCAGLIONE**

*All'emendamento 1.39, dopo le parole: «aggregazioni di scuole» inserire le seguenti: «in relazione ai progetti educativi degli istituti o dei loro consorzi.».*

**1.39/1**

**PELLITTERI**

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) le modalità per la definizione degli organici delle singole unità scolastiche o delle aggregazioni di scuole, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;».

**1.39**

**IL RELATORE**

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

160ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BOSCO

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gambino.**La seduta inizia alle ore 15,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione 3-00909, il ministro GAMBINO osserva che la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, escluse quelle radiotrasmittenti, può essere attestata mediante una dichiarazione resa dal costruttore sulla base di prove seguite presso propri laboratori o sulla base di una relazione tecnica redatta da un organismo competente.

Dopo aver dato conto degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica, avverte che nel caso di apparecchi radiotrasmittenti la conformità deve essere attestata, conformemente a quanto previsto per le altre apparecchiature, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato dalla comunità, sulla base di un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato per eseguire le misure di compatibilità elettromagnetica.

Attualmente l'unico laboratorio accreditato in Italia per eseguire le misure elettromagnetiche secondo le norme ETSI/RES (European Telecommunication standards institute - Radio equipment standardization) è il Laboratorio CSELT-LAP di Torino. Sono altresì in fase di accreditamento altri laboratori (di cui dà conto).

Sottolinea infine che, a parte la Germania, che già dispone di una organica regolamentazione in materia, altri Paesi oltre l'Italia sono in difficoltà con l'applicazione della direttiva 89/336/CEE agli apparecchi radiotrasmittenti.

Il senatore CARPINELLI si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto i dati forniti dal Ministro sono già noti, mentre egli avrebbe dovuto, a suo avviso, far conoscere le intenzioni del Governo in

materia, considerata la forte preoccupazione dei produttori italiani per la situazione venutasi a determinare a seguito della posizione egemone assunta dalle aziende tedesche, forti del fatto che in quel Paese lo Stato è intervenuto con appositi finanziamenti per la realizzazione di laboratori in grado di effettuare le certificazioni.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C08ª, 0028ª)

Il senatore SCIVOLETTO fa presente che la Camera dei deputati ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge concernente il consiglio di amministrazione della RAI, già assegnato alla Commissione. In relazione a ciò chiede pertanto al Presidente la calendarizzazione di tale provvedimento all'ordine del giorno della Commissione nei tempi più brevi possibili.

Il PRESIDENTE fa presente che nel pomeriggio di oggi si terrà una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che forse potrà fornire indicazioni utili anche per i lavori della Commissione. Prospetta pertanto l'opportunità di una convocazione dell'Ufficio di Presidenza che provveda ad adeguare il calendario dei lavori della Commissione alle eventuali determinazioni della Conferenza.

Sulla questione interviene quindi il senatore DE CORATO che chiede che la convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari avvenga nel rispetto dei termini regolamentari.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA*  
(R029 000, C08ª, 0008ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato domani 13 dicembre alle ore 9 e che, di conseguenza, l'inizio della seduta già convocata per domani alle ore 9 è posticipato alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2309) Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente BOSCO, riferendo sul disegno di legge in titolo, fa presente che, all'articolo 1, il comma 1 proroga sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, e comunque non oltre il 28 agosto 1997, il termine di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, mentre il comma 2

esclude dalla proroga le concessioni delle emittenti televisive in ambito nazionale. Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 con il quale il disegno di legge intende impostare un programma di razionalizzazione delle emittenti locali a carattere commerciale capace di realizzare concentrazioni e liberazioni dell'etere. L'obiettivo viene perseguito attraverso due ordini di misure: la definizione di nuovi requisiti di carattere strutturale che le emittenti locali, radiofoniche e televisive, dovranno acquisire nel periodo di proroga delle rispettive concessioni per poter poi aspirare ad un rinnovo delle stesse e la previsione di incentivi finanziari e fiscali per le operazioni di fusione e di acquisizione. Il comma 2 precisa poi che i requisiti minimi di cui sopra possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali di imprese radiotelevisive presenti nello stesso ambito locale.

Il comma 3 consente alle emittenti televisive operanti in ambito locale di modificare il tipo di concessione, da commerciale a «comunitaria». Tale tipo di concessione era peraltro prevista, dalla legge n. 223, solo per le emittenti radiofoniche. Ai fini dell'ottenimento della trasformazione della concessione, da commerciale a comunitaria, i soggetti interessati dovranno proporre apposita istanza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il comma 4 prevede che le emittenti radiofoniche e televisive locali «comunitarie» possano migrare verso la concessione a carattere commerciale, compiendo così il percorso inverso rispetto a quelle che dalla concessione commerciale intendono passare a quella di tipo comunitario. Il comma 5 indica esplicitamente gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché dell'emittenza radiofonica nazionale, interventi che avrebbero dovuto già essere stati attuati dal piano previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 323. Il comma 6 stabilisce quindi i limiti massimi dei contributi che potranno essere erogati.

Il comma 7 specifica che le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo in questione non si applicano alle emittenti televisive di tipo comunitario, mentre il comma 8 contiene una disposizione volta a sanare la posizione di quelle emittenti televisive operanti in ambito locale che, alla data del 30 novembre 1993, non possedevano i requisiti previsti dalla legge n. 422 del 1993 (legge di conversione del decreto-legge n. 323/93), sanatoria che può verificarsi a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attestino il possesso tanto dei requisiti della legge medesima quanto di quelli contenuti nella legge n. 422 del 1993. Il comma 9 prevede una disposizione sostanzialmente identica a quella del comma 8, avente ad oggetto, però, le emittenti radiofoniche in ambito locale che, alla data del 30 novembre 1993, erano carenti dei requisiti per l'ottenimento della concessione. Il comma 10 dispone che la misura dei contributi alle imprese televisive locali e radiofoniche sia locali che nazionali, previsti dal precedente comma 5, è aumentata del 15 per cento per quelle emittenti che si impegnino a non trasmettere, per almeno tre anni, messaggi pubblicitari all'interno della programmazione destinata all'infanzia. Inoltre il comma in questione dispone che i contributi previsti dal comma 5 dell'articolo siano erogati nel solo anno 1996.

Si sofferma poi sui contenuti dell'articolo 3 il cui comma 1 consente, durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora

in ambito nazionale, i trasferimenti di intere emittenti televisive (locali) e radiofoniche (nazionali e locali) da un concessionario ad un altro concessionario e i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale. Non possono tuttavia partecipare alle operazioni di trasferimento nè le emittenti nazionali la cui copertura del territorio sia superiore al 75 per cento, nè le emittenti che trasmettono in codice. Tuttavia, per quanto riguarda le prime, il successivo comma 2 consente che possano cedere impianti o rami di azienda. Il comma 3 consente, durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive locali, le acquisizioni di concessionarie costituite in imprese individuali da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata che intendano operare in ambito locale. Il comma 4 aggiunge un periodo alla norma del decreto-legge n. 323 che disciplina le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti di radiodiffusione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223; tale modifica consente al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di autorizzare, nelle more del procedimento di modifica della concessione, la sperimentazione per non più di centoventi giorni delle modifiche richieste. Il comma 5 precisa infine che i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti. Il comma 6, riguardante le radio «comunitarie», riduce al 30 per cento (rispetto al 50 per cento previsto dalla legge Mammi) la percentuale dei programmi originali autoprodotti. Il comma 7 sostituisce l'articolo 8, comma 8, della legge n. 223 del 1990, limitandosi peraltro a riprodurlo integralmente aggiungendo una norma che prevede la possibilità di recupero delle eccedenze orarie (entro il limite del 2 per cento) nelle ore immediatamente antecedenti o successive. Il comma 8 introduce per le emittenti radiofoniche locali la possibilità di elevare al 35 per cento, mediante forme di pubblicità diverse dagli *spot*, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, fermi restando i limiti di affollamento orario e giornaliero per i messaggi pubblicitari tipici. Il comma 9 aggiunge una ulteriore tipologia alle forme di sponsorizzazione consentite alle emittenti televisive locali. Il comma 10 sostituisce il comma 18 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, che stabilisce nel 20 per cento del tempo settimanale di programmazione la percentuale di programmi informativi di interesse locale che le emittenti locali (radiofoniche e televisive) devono impegnarsi a trasmettere per poter ottenere la concessione.

Il Presidente fa infine presente che l'articolo 4 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della presente legge in 150 miliardi per l'anno 1996 mentre l'articolo 5 dispone l'abrogazione esplicita di due disposizioni contenute nella legge n. 223 del 1990 (i commi 6 e 23 dell'articolo 16).

Il senatore STANZANI GHEDINI, prima dell'avvio del dibattito sul provvedimento in esame, chiede chiarimenti sulle norme contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 che appaiono contraddittorie soprattutto relativamente alla possibilità concessa alle emittenti nazionali di poter soltanto trasferire rami d'azienda ma non di poterne acquistare.

Alla richiesta di chiarimento risponde il ministro GAMBINO che sottolinea come all'interno dell'articolato, nei due commi, non vi sia al-

cuna contraddizione in quanto operazioni di trasferimento dell'intera azienda o di parti della stessa tra concessionari sono consentite soltanto in ambito locale sia nel senso dell'acquisto che in quello della vendita. Informa inoltre che nella giornata odierna avrà un incontro con i responsabili di aziende televisive i quali chiedono, proprio in relazione al comma 2 dell'articolo 3, una modifica della norma che consenta anche l'acquisizione di rami d'azienda o di impianti e non soltanto la loro cessione.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene per primo il senatore BACCARINI il quale sottolinea che se venisse approvata la proposta di modifica al comma 2 testè illustrata dal Ministro le linee guida del testo sarebbero di ancor più difficile comprensione. Si rende infatti necessario riflettere sul fatto che se l'effetto del disegno di legge è quello di una regionalizzazione dell'emittenza non è comprensibile come poi alcune norme vadano esattamente in senso contrario. Lamenta inoltre che parte sostanziosa delle risorse a disposizione del provvedimento in esame non vadano nella direzione di un sostegno allo sviluppo tecnologico ma in forme di defiscalizzazione. Se poi si arriva alla modifica prospettata dal Ministro è molto probabile che le piccole imprese saranno tagliate fuori dal mercato. La questione sarebbe pertanto da chiarire proprio sul piano delle intenzioni del Governo.

Il senatore STANZANI GHEDINI interviene per chiedere chiarimenti sul numero delle reti nazionali concesse, attualmente ridotto ad otto e la contemporanea vigenza della norma che impone a ciascun proprietario il limite del 25 per cento nel possesso delle reti nazionali esistenti. Una risposta a questo problema appare di estrema importanza anche in relazione all'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore FALOMI ritiene che il disegno di legge in esame possa essere definito in linea di massima condivisibile in quanto corrisponde ad esigenze concrete di funzionamento dell'emittenza locale.

Peraltro, osserva che la proroga dei termini di durata delle concessioni, disposta dall'articolo 1, pur necessaria in questa fase, pone oggettivamente il problema di definire finalmente un assetto chiaro del settore radiotelevisivo, conferendo certezza del diritto agli operatori. È necessario pertanto superare quanto prima la fase delle proroghe, che dura ininterrottamente dall'entrata in vigore della legge Mammì, approvando un provvedimento in grado di conferire organicità alla materia (a tale scopo, sta lavorando la cosiddetta Commissione Napolitano della Camera dei deputati).

L'articolo 2 contiene criteri condivisibili in ordine alla definizione dei requisiti per mantenere il diritto alla concessione e reca altresì criteri generali validi per acquisire, da parte delle emittenti radiofoniche e delle emittenti televisive locali, il diritto ai contributi statali. Si tratta qui, peraltro, di valutare attentamente la congruità di tali criteri affinché l'aiuto da parte dello Stato sia concreto ed effettivo senza inutili dispersioni di risorse. Al riguardo, auspica anche che sia rispettato il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2 per l'emanazione dell'apposito

regolamento (che era già stato previsto dalla legge n. 422 del 1993, per questa parte rimasta inattuata).

Conclude ravvisando l'esigenza che sia finalmente superata la situazione di illegittimità nella quale continua ad operare l'emittente Telepiù 3, che avrebbe dovuto trasmettere in codice ed ha sempre invece trasmesso in chiaro pur essendo priva della relativa concessione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

132ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C09ª, 0075ª)*

Il presidente FERRARI fa presente preliminarmente che il senatore Scrivani, relatore sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 novembre 1995 n. 491 (A.S. n. 2297), che era presente all'orario di convocazione della Commissione, non potrà presenziare ai lavori della seduta odierna a causa di impegni concomitanti. Propone pertanto di proseguire l'esame del decreto-legge 20 novembre n. 491, in una delle due prossime sedute, già convocate, della Commissione.

Il senatore CUSIMANO chiede di proseguire l'esame del decreto-legge nella seduta di domani.

Il presidente FERRARI ribadisce l'esigenza che i senatori assicurino la presenza in tutte le sedute, di cui l'Ufficio di Presidenza decide la convocazione, onde consentire alla Commissione di svolgere in pieno e con tempestività i suoi compiti.

Il senatore CUSIMANO eleva una ferma protesta per i toni usati dal Presidente, ricordando l'impegno del suo Gruppo nei lavori della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

(1650) **ROBUSTI**. - *Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468*

(1891) **FERRARI Francesco ed altri**. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1987) **BORRONI ed altri**. - *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(2015) **BUCCI ed altri**. - *Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** relatore ricorda che non è ancora pervenuto il parere (sul testo unificato e sugli emendamenti presentati) della Commissione bilancio, che in data 28 novembre ha rinviato l'esame richiedendo la relazione tecnica al Governo. Nell'auspicare che tale relazione possa pervenire con la massima tempestività, propone di proseguire nell'esame dei primi articoli, e dei relativi emendamenti, che non dovrebbero implicare profili di carattere finanziario, ferma restando la possibilità di ricorrere, eventualmente, a proposte di coordinamento che si possano rendere necessarie in relazione al parere che renderà la Commissione bilancio.

Ricorda altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti 2.6, 2.3 e 6.0.1, per i quali risulterebbe decorso il termine regolamentare.

Tenuto conto, peraltro, dell'estrema complessità del testo all'esame e ricordato di avere invitato, nella seduta del 30 novembre scorso, i presentatori di alcuni emendamenti ad alcune riformulazioni delle proposte, fa rilevare l'esigenza che la Commissione proceda tempestivamente ad un approfondimento (anche in via informale) dei testi e delle proposte emendative all'esame, onde consentire una celere prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il senatore **ROBUSTI** fa osservare che il Governo ha adottato il decreto-legge n. 518, con il quale viene differito il termine per la cessione delle quote-latte e precisato che l'affitto delle quote latte senza alienare l'azienda agricola è consentito per la durata di un solo periodo rinnovabile due volte. Sottolineato con rammarico che il decreto è stato adottato un giorno dopo la scadenza dei termini differiti e che anche la previsione relativa ai contratti di affitto, ove precedentemente adottata, avrebbe fornito un diverso orizzonte temporale ai produttori, osserva che il decreto-legge è stato presentato davanti all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore **Robusti** fa altresì rilevare che sarebbe pendente davanti alla Corte Costituzionale un giudizio di costituzionalità della legge n. 46 del 1995 di modifica della legge n. 468 all'esame: al riguardo sottolinea che - ove intervenisse una sentenza della Corte in relazione a disposizioni della legge citata - il suo Gruppo riterrà pregiudiziale che, nella

formulazione del testo in esame, si tenga conto degli effetti della sentenza e che, a tal fine, vengano riaperti i termini per la presentazione di emendamenti; sollecita quindi il Governo ad acquisire informazioni sul giudizio che sarebbe pendente davanti alla Corte.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** precisa che gli Uffici stanno già predisponendo la relazione tecnica, che dovrebbe essere inviata entro la corrente settimana; ribadisce infine che l'AIMA, alla quale aveva richiesto nuovamente i dati definitivi sulla produzione lattiera, ha ribadito che i dati disponibili hanno ancora carattere provvisorio.

Al senatore **ROBUSTI**, che fa rilevare l'esigenza di ascoltare in audizione il Commissario dell'AIMA in merito, il presidente **FERRARI** precisa che tale questione potrà essere affrontata nel prossimo Ufficio di Presidenza già convocato.

Il senatore **BORRONI** osserva che la riforma della legge n. 468, largamente attesa dai produttori, presenta profili di particolare complessità, ricorda la disponibilità, mostrata sin dall'inizio dalle varie parti politiche, a creare le condizioni che potessero facilitare l'eventuale trasferimento del provvedimento in sede deliberante. Ritiene pertanto condivisibile la proposta avanzata dal Presidente di un approfondimento, anche in via informale, dei testi all'esame, approfondimento che potrebbe svolgersi già nella giornata di domani e auspica uno sforzo comune di tutti i componenti della Commissione per garantire una approvazione del provvedimento in tempi celeri.

I senatori **D'IPPOLITO VITALE**, **BORGIA**, **DEGAUDENZ** e **NATALI** convengono sulla opportunità di un breve approfondimento, anche in via informale, delle proposte all'esame, secondo quanto precisato dal senatore **Borroni**.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

**251<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARPI

*indi del Vice Presidente*

TURINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2010) LADU ed altri. Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili**

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore BACCARINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, richiamando la raccomandazione adottata dalla Commissione delle Comunità europee, già recepita dalla Francia con una *ordonnance* del 1986 e con la legge n. 99-1442 del 31 dicembre 1992: in tal modo si intende favorire una maggiore trasparenza nelle condizioni di pagamento delle transazioni commerciali, con rigorose e inderogabili disposizioni concernenti i prodotti alimentari deteriorabili e le bevande alcoliche ad alta fiscalità. Propone infine di modificare il comma 3 dell'articolo 6 e di trasferire il disegno di legge alla sede deliberante.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI CERRI, nel condividere gli orientamenti del relatore, ritiene preferibile sopprimere l'articolo 6, ove fosse rapidamente approvato dall'Assemblea il disegno di legge che disciplina la subfornitura.

La senatrice BALDELLI e il senatore LARIZZA si associano alle valutazioni del relatore.

Il senatore TURINI, pur sollevando alcune perplessità, condivide l'impostazione del testo in esame e si riserva di apportare qualche modifica migliorativa.

La Commissione unanime, infine, stabilisce di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Conviene il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2158) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 novembre.

Il sottosegretario MASTROBUONO comunica che il Governo ha pressocchè ultimato l'iter di approvazione del regolamento per l'informazione dei consumatori, previsto dalla legge n. 126 del 1991. Fornisce altresì precisazioni e chiarimenti sulle disposizioni dei singoli articoli le quali, in parte, riproducono norme contenute in altri provvedimenti legislativi e, in parte, modificano il tenore di altre disposizioni che non sempre attengono al differimento dei termini, come nel caso dell'articolo 5, comma 2, e degli articoli 6 e 7. L'articolo 8, poi, modifica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, soltanto per gli impianti termici di potenza nominale compresa tra i 350 e i 600 KW. L'articolo 9, invece, al momento risulta parzialmente assorbito dalla legge n. 436 del 1995 mentre per il resto dovrebbe provvedere un apposito decreto-legge che il Governo si appresta ad emanare. Si sofferma infine sulla sanatoria recata dall'articolo 10 in ordine agli effetti derivanti dalla continua reiterazione del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1.

La senatrice BALDELLI si sofferma sui problemi connessi alle disposizioni in discussione. Raccomanda inoltre di accogliere il testo degli articoli 4, 5 e 6, sottolineando tuttavia la necessità di superare alcune incongruenze presenti nello stesso articolo 5.

Il presidente TURINI, tenuto conto dell'ampio aggiornamento sulla materia reso dal rappresentante del Governo, ritiene doverosa una pausa di riflessione per formulare idonei emendamenti. Condivide infine la posizione della senatrice Baldelli sull'articolo 5 mentre è assolutamente contrario all'articolo 7.

Il senatore LOMBARDI CERRI domanda ulteriori chiarimenti al Governo sugli articoli 4, 5, 6 e 8.

Il sottosegretario MASTROBUONO si sofferma sulla figura del terzo responsabile, come definito dalla legge n. 46 del 1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

169ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DE GUIDI, illustra il provvedimento, per la parte di competenza della Commissione, sottolineando in primo luogo che il decreto-legge è stato emanato dal Governo in una situazione di emergenza politica e sotto la spinta di una iniziativa politica dettata più da reazioni emotive e forse strumentali che da ponderata razionalità. Si è così privilegiato l'aspetto della sicurezza riducendo il problema della immigrazione a una prevalente dimensione di ordine pubblico, quando è notorio che delle centinaia di migliaia di extracomunitari presenti in Italia, oltre il 50 per cento vi è stato attratto principalmente da motivi di lavoro.

Entrando nel merito dell'articolato, il relatore rileva che al comma 1 dell'articolo 1 sarebbe opportuno evitare il riferimento alle disponibilità di impiego accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro, limitandosi alle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego i cui dati sono disponibili con maggior anticipo e precisione. Sarebbe inoltre opportuno mettere in conto per tale disponibilità anche le quote di reingresso previste al comma 2 dell'articolo 2. Il comma 3 dell'articolo 1, così come è formulato, lascia aperta l'ipotesi di trattamenti differenziati per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani, mentre va affermata la parità di trattamento in armonia con i contratti collettivi della categoria di appartenenza. Al fine di una migliore regolarizzazione del lavoro stagionale, il Ministero del lavoro, tra-

mite gli organi periferici, dovrebbe segnalare le opportunità di lavoro distinte per settore, qualifica e mansione. In riferimento al comma 6 dell'articolo 1, osserva poi che, per predisporre gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali, sembrano più idonee le rappresentanze diplomatiche presenti nei Paesi di provenienza, dove esistono le liste di iscrizione distinte per settore, qualifica e mansione, come previsto dalla legge n. 400 del 23 agosto 1988; tali elenchi vengono trasmessi agli Uffici regionali per l'impiego, tramite il Ministero del lavoro, al Ministero degli esteri e a quello dell'Interno per il rilascio dei permessi di soggiorno; in questi casi l'ingresso non dovrebbe essere subordinato al possesso dei beni di sostentamento.

Quanto al comma 1 dell'articolo 2, il relatore rileva che sembra preclusa la possibilità di prolungare il soggiorno oltre i sei mesi nel caso che il lavoro stagionale si prolunghi oltre questo periodo; osserva anche che il visto di ingresso non sembra necessario per il permesso di lavoro stagionale. In relazione al comma 2 dell'articolo 2, osserva che rimane aperto il dubbio che gli extracomunitari già entrati in Italia per motivi diversi dal lavoro non possano godere della precedenza o meglio del diritto di reingresso. Quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo può sembrare inoltre un incentivo ad uscire per rientrare, specialmente per gli irregolari, mentre sarebbe più semplice provvedere alla loro regolarizzazione. Afferma poi che il prolungamento del permesso di soggiorno previsto dal comma 4 dell'articolo 2 per una offerta di lavoro a tempo indeterminato, deve poter valere anche in caso di offerta di lavoro a tempo determinato per il necessario periodo aggiuntivo. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3, sostiene che sarebbe più opportuno convogliare i contributi per l'assegno al nucleo familiare e l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in un nuovo fondo. Al comma 5 dello stesso articolo, laddove si prevede che i contributi versati sono liquidati al lavoratore che rimpatri, si potrebbe precisare che «possono essere» liquidati, ripristinando la maggiorazione del 5 per cento annuo come previsto dal comma 13 dell'articolo 3 della legge di riforma previdenziale, lasciando in tal modo aperta la possibilità di riaprire la posizione assicurativa in caso di rientro, sia mantenendo i contributi presso l'INPS, sia restituendo la somma liquidata con le dovute maggiorazioni.

Il relatore si sofferma infine sull'ultimo articolo, sul quale la Commissione lavoro deve esprimere il parere, e cioè sull'articolo 12 che tratta delle regolarizzazioni per offerta di lavoro. Al comma 1, giudica restrittivo limitare la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a chi dichiara di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo presso cittadini italiani: purchè siano regolarmente soggiornanti in Italia potrebbe essere prevista la possibilità che le prestazioni siano effettuate presso anche cittadini non italiani. Inoltre, il comma sembra fare riferimento anche al lavoro domestico, che dovrebbe invece trovare più ampia ed esplicita normativa, trattandosi di un rapporto di lavoro molto diffuso. Quanto al comma 2, potrebbe essere estesa la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno a quei lavoratori che possano dimostrare un rapporto di lavoro subordinato della durata di 4 mesi, precedente alla data di emanazione del decreto, anche se svolto alle dipendenze di più datori di lavoro. Al comma 6 sembra eccessiva l'entità dei versamenti all'INPS dovuti dal datore di la-

voro; lo stesso vale, al comma 7, circa la quota a carico del lavoratore che comunque dovrebbe essere versata al rilascio del permesso di soggiorno e non all'atto di iscrizione alle liste di collocamento. Al comma 9, la non punibilità dovrebbe valere a partire dal momento della richiesta di regolarizzazione, salvo verifica della sua applicabilità. Infine va notata la mancanza di una normativa per regolamentare il flusso e i permessi di soggiorno per quei lavoratori che intendono avviare un lavoro autonomo.

Con le osservazioni e i suggerimenti illustrati, il relatore propone di esprimere un parere favorevole sul complesso degli articoli contenuti nel decreto-legge n. 489 riguardanti il rapporto di lavoro degli extracomunitari.

Il Presidente SMURAGLIA dichiara aperta la discussione.

Il primo ad intervenire è il senatore DE LUCA, il quale dichiara di condividere, di massima, le osservazioni formulate dal relatore, sottolineando in particolare la necessità che lo stato di straniero non venga assunto come criterio discriminante nei rapporti di lavoro e soffermandosi sull'esigenza che si sblocchi la situazione creatasi con la emanazione di una circolare che ha nella sostanza impedito la piena applicazione di quanto previsto dalla cosiddetta legge Martelli per i lavoratori extracomunitari invalidi, i quali, secondo quella legge, godevano di un trattamento non dissimile dai cittadini italiani.

Interviene quindi il senatore PELELLA, il quale, dichiaratosi in dissenso con il relatore sulla sua implicita proposta di estendere oltre i sei mesi annuali il lavoro stagionale, richiama l'attenzione sul problema del «caporalato» e sul grande uso che si fa dei lavoratori extracomunitari in agricoltura: sarebbe pertanto opportuna una maggiore attenzione da parte del legislatore a tale questione, riferendosi ad esempio, per quanto riguarda la quantificazione delle esigenze di manodopera, non solo alle Commissioni regionali per l'impiego ma anche ai piani di coltura in agricoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 6, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 600, C11\*, 0008\*)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 28 novembre 1995.

Il relatore, presidente SMURAGLIA, dichiarata chiusa la discussione generale, distribuisce una bozza di parere, elaborata insieme al correlatore, senatore Napoli, soffermandosi ad illustrare alcuni punti e facendo presente, in generale, che la Commissione è chiamata ad esprimere un

parere su uno schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo rispetto al decreto legislativo n. 626 del 1994 e non può quindi formulare proposte di ulteriori integrazioni, se non sotto forma di osservazioni e raccomandazioni. A tale riguardo osserva che i relatori condividono la necessità di considerare con attenzione le esigenze delle piccole e medie imprese, accordando loro particolari sostegni per accompagnarle sulla via dell'adempimento; sostegni che potrebbero concretizzarsi in forme di incentivazione economica per quelle piccole aziende che anticipano i tempi rispetto al pieno adempimento degli obblighi di sicurezza; in forme di credito agevolato per ristrutturazioni ed investimenti finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza; in riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; nell'accesso ai finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti per le piccole imprese e nella estensione modulata di alcuni benefici della «legge Tremonti», sempre in relazione all'attività di prevenzione; nelle forniture di servizi, anche con il contributo e l'apporto delle regioni, particolarmente in relazione alla formazione degli addetti; in stanziamenti appositi per erogare contributi, prestazioni e servizi, tramite le regioni, a favore di artigiani e piccole aziende che presentino precisi programmi di ristrutturazione finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza. Indica poi la necessità che tutti gli adempimenti previsti a carico dello Stato siano osservati ed attuati al più presto, anche laddove non sono previsti termini precisi; segnala in particolare l'esigenza di adottare, al più presto, i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto n. 626, nonché quella di istituire e disciplinare, sempre in tempi brevi, un albo nazionale dei consulenti. Giudica inoltre opportuno definire i requisiti minimi necessari per i corsi di formazione dei datori di lavoro che provvedano direttamente ai compiti di prevenzione; è infatti necessario garantire che i corsi siano validamente svolti da organi competenti e con frequenza reale, ma soprattutto è necessario che sia privilegiata la parte pratica e sperimentale rispetto a quella meramente teorica. Lo Stato dovrebbe inoltre provvedere ad una vasta campagna di informazione sull'ormai complesso sistema di prevenzione e di protezione del lavoro ed è inoltre opportuno che si avvii un'opera di riordino del sistema di prevenzione con la formazione, entro un ristretto lasso di tempo, di un Testo unico della prevenzione per rendere più certa e dunque più efficace l'intera materia.

Entrando nel merito dei singoli articoli dello schema di decreto, il presidente Smuraglia dichiara la netta contrarietà dei relatori alla nuova formulazione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b), che elimina la definizione di datore di lavoro, peraltro indicata dalla direttiva comunitaria, con il risultato di produrre inutile confusione. Anche la nuova formulazione dell'articolo 4 del decreto n. 626 lascia molto perplessi poichè adotta una terminologia che attenua la precisione e la portata semantica di quella originaria, usando la parola «indicazione», anzichè quella più pregnante di «individuazione» o ricorrendo all'aggettivo «definite» anzichè «attuate». Sempre all'articolo 4, andrebbe meglio precisato quali siano le aziende esposte a rischi e porre grande attenzione al provvedimento che dovrebbe essere adottato dal Governo in cui si prevedano procedure standardizzate e semplificate per venire incontro alle esigenze delle piccole aziende. I relatori non condividono inoltre, quanto al punto 11 del comma 1 dell'articolo 4, l'esclusione dagli obblighi di cui ai

commi 2 e 3 dello stesso articolo delle aziende che occupano fino a cinque addetti, norma che potrebbe essere di dubbia costituzionalità e priva di fondamento, poichè anche in queste aziende vi sono dei rischi. Per quanto riguarda inoltre i termini di scadenza per l'adempimento degli obblighi previsti in generale dall'articolo 4, si rivela opportuno un intervento definitivamente chiarificatore da parte del Governo, con l'eventuale proroga al 30 giugno per le piccole aziende, ed indispensabile adottare legislativamente l'orientamento della giurisprudenza italiana che, in difformità dalla normativa comunitaria, considera le piccole aziende quelle che impiegano fino a quindici dipendenti e le medie aziende quelle che impiegano fino a duecento dipendenti.

Osserva poi, quanto alla lettera b) dell'articolo 9, che vi sono numerose segnalazioni circa l'insufficienza numerica dei medici competenti disponibili: si rivela quindi necessario affrontare la questione ampliando il novero delle categorie ora previste senza però cadere nell'eccesso opposto: la semplice sostituzione della parola «equipollente» con la parola «affine» potrebbe essere pericolosa, nel senso che potrebbe aprire la strada ad una eccessiva estensione delle specializzazioni. Esprime poi netta contrarietà all'inserimento dell'inciso proposto dalla lettera b) dell'articolo 11, che recherebbe soltanto confusione o equivocità in una materia in cui è invece necessario che tutto sia chiaro e ben definito, così come la proposta di soppressione delle funzioni di assistenza per gli operatori delle Unità sanitarie locali ha suscitato molte contrarietà e molte riserve da parte delle regioni e di varie associazioni sindacali e ambientaliste, poichè per assistenza si deve intendere l'attività tesa a fornire indirizzi e procedure operative oltre all'attività di informazione ed aggiornamento per datori di lavoro, addetti ai servizi di prevenzioni, rappresentanti dei lavoratori, medici competenti. In ordine all'articolo 18, osserva che il riferimento a coloro che sono addetti ai videoterminali per almeno quattro ore consecutive è fortemente riduttivo e che più corrispondente alle finalità prevenzionali, oltre che protettive, del provvedimento sarebbe la sostituzione della parola «consecutive» con la parola «medie». Quanto al comma 2 dell'articolo 21, rileva che trattandosi non di luoghi di lavoro, ma di «posti di lavoro», per i quali l'adeguamento alla normativa è più agevole, si ritiene che la proroga prevista sia troppo ampia e che sarebbe sufficiente spostare il termine al 30 giugno 1996. La proposta contenuta nel comma 1 dell'articolo 23 appare inoltre riduttiva e peggiorativa rispetto alla formulazione originaria, molto più in linea con i criteri della Direttiva 67/548/Cee. I relatori condividono infine l'opinione della Giunta per gli affari della Comunità europea, secondo la quale occorre richiamare espressamente la Direttiva 93/88/Cee sui rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

Il correlatore NAPOLI si limita ad aggiungere l'auspicio che, a differenza di quanto è accaduto l'anno scorso in occasione dell'esame parlamentare dello schema del decreto legislativo n. 626, questa volta il Governo voglia prendere in considerazione le numerose osservazioni che la Commissione sta elaborando tenendo conto delle convergenti indicazioni formulate da moltissime organizzazioni in molteplici occasioni.

Il presidente SMURAGLIA invita i commissari ad intervenire solamente per esprimere le loro valutazioni sui singoli punti della bozza di parere.

Il senatore DE LUCA, dichiarando di condividere l'impostazione del parere illustrato dal relatore Smuraglia, osserva che il conflitto tra esigenze di sicurezza dei lavoratori e quelle di sviluppo delle piccole imprese deve essere affrontato prendendo spunto dalla dichiarazione contenuta nell'articolo 118/A inserito nel Trattato comunitario dall'Atto unico europeo, e tenendo sempre presente che il giusto sostegno delle piccole e medie imprese non deve trasformarsi in un onere improprio per la sicurezza dei lavoratori. Ricordato poi che le Direttive comunitarie fanno comunque salve le norme di maggior favore delle legislazioni nazionali, si dichiara senz'altro a favore di quanto sostenuto nella bozza di parere a proposito della definizione di datore di lavoro, la cui sostituzione con quella di unità produttiva non ha davvero alcun senso. Ricorda da ultimo la circolare n. 5 del 19 dicembre 1983 dell'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Amato che dava precise indicazioni sulla scelta delle sanzioni da adottare e che troppo spesso il legislatore mostra di dimenticare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A008 000, C11\*, 0033\*)

Il presidente SMURAGLIA, ricordando l'esigenza che la Commissione esprima quanto prima il proprio parere sul disegno di legge n. 2294 e sullo schema di decreto correttivo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ritiene opportuno prevedere una seduta notturna per le ore 21 della giornata di domani, mercoledì 13 dicembre 1995. Ricorda inoltre che l'ordine del giorno deve essere integrato con l'esame del disegno di legge n. 2345, di conversione del decreto-legge n. 449 sul quale la 1ª Commissione si è già pronunciata sui presupposti di costituzionalità.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 17.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

124<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini nonché il sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica Carzaniga.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica Carzaniga**

(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C12<sup>a</sup>, 0001<sup>a</sup>)

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella seduta del 25 maggio 1995 era stato interrotto lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia. Dà quindi la parola al sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica Carzaniga.

Il sottosegretario CARZANIGA riferisce dettagliatamente sull'andamento della spesa farmaceutica nel periodo 1994-1995 e sulle previsioni per l'anno 1996.

In particolare, egli fa presente che la manovra finanziaria in corso di esame da parte della Camera dei deputati non prevede per il prossimo anno alcun intervento sui prezzi dei farmaci, il cui previsto incremento deriva quindi dal riallineamento al prezzo medio europeo.

Il tetto di spesa farmaceutica, prefissato dalla finanziaria in novemila miliardi per il 1996, appare comunque sottostimato in previsione degli aumenti dei prezzi. Risulta pertanto indispensabile stabilire, oltre a criteri applicativi dell'adeguamento al prezzo medio europeo, anche se sia opportuno adottare per il futuro misure restrittive dei prezzi analoghe a quelle introdotte con la finanziaria per il 1995.

Rispondendo ad una domanda del senatore Binaghi, il sottosegretario Carzaniga fa presente che le stime della spesa farmaceutica da lui riferite tengono conto del possibile azzeramento dell'IVA sui medicinali;

egli sottolinea peraltro che, dal punto di vista dei conti pubblici, una simile operazione si configura come una semplice partita di giro.

Il Sottosegretario fa presente quindi, replicando ad un'osservazione del senatore MARTELLI, che nel caso in cui più specialità medicinali contengano l'identico principio attivo si ritiene di dover rimborsare, a parità di quantità del principio attivo stesso per unità di prodotto, una somma pari al prezzo della specialità medicinale meno costosa. Nel caso in cui una o più specialità medicinali contengano una variante del suddetto principio attivo, dovrà essere la Commissione unica del farmaco a valutare se tale variante corrisponda ad un'effettiva esigenza o specificità terapeutica, ovvero se sia stata realizzata unicamente al fine di giustificare un prezzo commerciale del prodotto finale più elevato rispetto a quello di analoghe specialità.

In risposta ad un'osservazione della senatrice BETTONI BRANDANI - che, nell'esprimere il suo apprezzamento per l'opera di riduzione della spesa farmaceutica resa possibile dall'operato della Commissione unica del farmaco, formula talune perplessità in ordine al criterio di determinazione del prezzo dei farmaci basato sul prezzo medio europeo - il sottosegretario CARZANIGA osserva che, in effetti, in molti casi il riferimento al prezzo medio europeo rischia di apparire come una tautologia, poichè spesso il prezzo medio europeo corrisponde a quello praticato in Italia; tuttavia tale riferimento può essere utile in quanto può consentire di porre in evidenza non solo il prezzo abnorme che, a livello di specialità, hanno prodotti in realtà di tipo galenico, ma anche il fenomeno della persistente operatività in Italia di brevetti che all'estero sono da tempo scaduti. Su questo ultimo problema occorre in particolar modo vigilare al fine di riservare un trattamento favorevole unicamente ai prodotti realmente innovativi, così da offrire un concreto incentivo economico alla ricerca e alla sperimentazione.

Il senatore TORLONTANO osserva che la proficua opera di risanamento nel campo dei prezzi dei medicinali, realizzata dalla Commissione unica del farmaco attualmente in carica, ha consentito di realizzare un parziale recupero dell'abnorme spesa a carico del contribuente che, negli anni scorsi, era stata determinata dall'artificioso incremento dei prezzi dei prodotti farmaceutici; tale fenomeno aveva determinato enormi e scandalosi profitti tanto per le imprese farmaceutiche quanto per i loro referenti in seno al Governo e all'amministrazione sanitaria.

Peraltro ancora molto si può fare favorendo una maggiore consapevolezza del pubblico contro i rischi del consumismo farmaceutico - un problema questo che rinvia a quello più generale della scarsa correttezza dell'informazione scientifica e sanitaria nei mezzi di comunicazione di massa, di cui costituiscono in questi giorni un esempio le pretestuose polemiche televisive contro la nozione di morte cerebrale - nonchè operando una riduzione di talune aree di profitto ingiustificato delle imprese farmaceutiche, come nel campo dei prodotti galenici per i quali dovrebbe essere favorita la preparazione diretta da parte dei farmacisti.

Il senatore PEPE osserva che la politica del farmaco deve tener conto anche della necessità di assicurare un'adeguata distribuzione ai

cittadini, garantita dal punto di vista scientifico, e deve quindi anche tener conto delle problematiche determinate dallo stato di sofferenza delle farmacie.

Egli esprime quindi apprezzamento per quanto affermato dal Sottosegretario in ordine alla necessità di sceverare accuratamente le specialità effettivamente innovative cui conferire trattamento privilegiato, in modo da favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e osserva come tale esigenza renda indispensabile l'opera della Commissione unica del farmaco.

Il senatore DI ORIO si sofferma sulla necessità di perseguire una politica di contenimento della spesa farmaceutica che tenga conto anche di un'accurata analisi degli elementi che concorrono a formare il prezzo delle specialità medicinali.

In particolare egli osserva che sarebbe in primo luogo indispensabile chiarire quale sia l'incidenza sul costo del prodotto finale determinata rispettivamente dalla ricerca farmaceutica - il cui costo peraltro si configura di fatto prevalentemente come importazione di un fattore produttivo, dato che negli ultimi decenni il *know-how* è realizzato quasi esclusivamente all'estero - dal costo di produzione della molecola di base, dal costo del confezionamento e, infine, dal costo della promozione dei prodotti; quest'ultima peraltro, a suo parere, risulta nella maggior parte dei casi la voce prevalente.

Un'adeguata considerazione di queste problematiche può consentire di avviare una politica del farmaco realmente basata sul sostegno alla ricerca e all'innovazione, in modo anche da assicurare un'autonomia dell'industria farmaceutica italiana che aiuti anche a contrastare il ricatto occupazionale posto in essere da parte delle multinazionali al fine di tutelare i loro interessi consolidati.

Dopo un intervento del senatore CARELLA, il quale osserva che la condizione subalterna dell'industria farmaceutica italiana deve essere attribuita anche al ristagno di tutti i settori chiamati a contribuire alla ricerca scientifica, primo fra i quali l'Università, il senatore DIONISI dà atto al Governo di avere operato efficacemente, in linea con quanto è stato fatto negli ultimi tre anni, nel perseguire l'obiettivo della correzione di quelle strutture che avevano determinato l'ipertrofia della spesa farmaceutica.

Il Gruppo di Rifondazione comunista ritiene che le linee d'intervento fin qui seguite possano essere ulteriormente sviluppate attraverso una semplificazione della classificazione dei medicinali, da dividere in due sole fasce di cui una completamente gratuita e l'altra a carico esclusivo dell'utente, inserendo nella prima tutte le specialità di reale utilità terapeutica. A tale proposito può essere indicativa la classificazione operata dall'Organizzazione mondiale della Sanità, che non deve però essere oggetto di pedissequa applicazione.

Resta comunque essenziale utilizzare la politica del farmaco quale strumento di sviluppo del progresso scientifico, favorendo anche la collaborazione delle case farmaceutiche con le università ed i centri di ricerca.

Il senatore MONTELEONE, nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dal sottosegretario Carzaniga, osserva che una corretta

politica del farmaco deve tener conto della necessità di un equilibrio tra le esigenze del bilancio pubblico, quelle delle industrie e quelle dei consumatori che, nel caso di specie, sono consumatori di beni essenziali.

Ciò significa che è necessario impostare tale politica partendo dalla consapevolezza di dover assicurare prima di tutto un servizio agli utenti e che quindi tra i costi di cui si deve far carico il bilancio pubblico vi sono anche quelli derivanti dalla necessità che il servizio sia effettivamente fornito; si pensi per esempio alla questione delle farmacie rurali.

Il presidente ALBERTI CASELLATI osserva che dalla relazione del sottosegretario Carzaniga appare evidente il conseguimento di risultati indubbiamente notevoli nel contenimento della spesa farmaceutica; tuttavia è anche evidente che il principale strumento di tale contenimento è stato la riclassificazione dei farmaci, trasferiti dalle fasce superiori alla fascia C. Ciò significa che, più che di una riduzione della spesa farmaceutica, si è trattato di un alleggerimento della spesa a carico del bilancio pubblico che è stata trasferita a carico dei cittadini utenti.

Risulta quindi evidente che poco è stato fatto per aggredire i settori strutturali della spesa farmaceutica; ad esempio, non si sono realizzati i parametri ottimali di confezionamento.

Ella chiede poi al Sottosegretario quanto incida sul costo dei prodotti la voce relativa alla ricerca per imprese, quali la Menarini e la Sandoz, che risultano avere un gran numero di dipendenti impegnati in tale attività.

Il sottosegretario CARZANIGA replica agli interventi svolti nel corso del dibattito osservando, preliminarmente, che il mercato farmaceutico presenta caratteristiche assolutamente peculiari, che lo differenziano in maniera rilevante dal mercato classico dove il prezzo dei prodotti è dato dal punto di equilibrio fra la domanda e l'offerta.

In questo campo, infatti, ci si trova di fronte ad un consumo sollecitato dagli utenti e determinato dalle decisioni dei medici, nel quale è un terzo soggetto, lo Stato, che si accolla il costo del pagamento dei prodotti a favore di un quarto attore rappresentato dall'industria farmaceutica.

È quindi evidente la difficoltà di governare un mercato siffatto in mancanza di strumenti idonei a porre sotto controllo i nodi da cui si origina la spesa. L'esperienza straniera dimostra peraltro che tali strumenti ci sono; ad esempio è interessante il modello del controllo del *budget* dei medici di famiglia, peraltro realizzabile solo in presenza di una affidabile anagrafe centralizzata degli assistiti.

L'adozione di questi e analoghi strumenti di intervento deve servire in primo luogo ad una omogeneizzazione della spesa pro capite, che attualmente presenta differenze tra le varie regioni così notevoli da denunciare l'evidente persistenza di gravi elementi di irrazionalità della spesa stessa, soprattutto ove si consideri che, in dispregio a qualsiasi ragionevole previsione epidemiologica, le regioni che presentano la spesa pro capite più elevata sono quelle stesse nelle quali la popolazione complessiva risulta più giovane.

Il Sottosegretario condivide quanto da più parti affermato circa la necessità di affrontare il problema della redditività delle farmacie; peral-

tro in questo settore si riscontrano anche ingiustificate rendite di posizione e sarebbe opportuno, con la dovuta cautela e gradualità, introdurre elementi di concorrenza.

Egli condivide altresì l'opportunità di favorire la preparazione dei prodotti galenici da parte dei farmacisti, e osserva come in Gran Bretagna la semplice possibilità di favorire tale attività sia stata di recente usata dal Governo come un efficace mezzo di pressione sulle industrie.

Per quanto concerne le osservazioni afferenti alla scarsa collaborazione tra l'industria farmaceutica e l'università nel campo della ricerca scientifica, egli fa presente che questo problema nasce essenzialmente dall'organizzazione del sistema universitario che non favorisce certamente l'attività di ricerca. In realtà l'esperienza di paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti dimostra che lo sviluppo della ricerca in ambito universitario può essere favorito da una minore burocratizzazione delle carriere e delle attività dei ricercatori stessi, che nei paesi di cultura anglosassone sono coinvolti nello sfruttamento economico delle loro scoperte.

Egli ritiene comunque che una contribuzione diretta dello Stato alle imprese farmaceutiche che fanno attività di ricerca e innovazione non può automaticamente tradursi in una riduzione dei prezzi dei prodotti, e si configurerebbe quindi come una sorta di finanziamento a fondo perduto.

In riferimento quindi a quanto osservato dal presidente Alberti Casellati circa il fatto che la riduzione della spesa farmaceutica si è risolta, in quanto dipendente dalla riclassificazione dei farmaci, essenzialmente in un trasferimento di oneri a carico dei cittadini utenti, il Sottosegretario rileva come tale osservazione, che egli sostanzialmente condivide, dimostra l'infondatezza delle proteste dell'industria farmaceutica contro la politica del farmaco perseguita dal Governo e la possibilità di operare ulteriormente nel senso di una razionalizzazione degli elementi strutturali del costo dei farmaci.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ringrazia il sottosegretario Carzaniga e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva alla prossima seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C12\*, 0032\*)

Il senatore MARTELLI osserva che gli elementi emersi nel corso dell'odierno dibattito confermano l'opportunità della proposta, da lui avanzata insieme ad altri senatori, di effettuare una visita presso gli stabilimenti delle industrie farmaceutiche Menarini e Sandoz.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente di aver già in passato preso contatti con la Menarini e la Sandoz per l'effettuazione di una visita presso i loro stabilimenti. Tuttavia in quella occasione la Commissione non aveva ritenuto opportuno dare seguito a tale iniziativa.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

202<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata**

**(228) DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione**

**(229) DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**

**(323) PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia**

**(474) SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia**

**(622) RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici**

**(1072) CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il relatore PAROLA richiede l'accantonamento dell'ordine del giorno n. 1, allo scopo di concertarne una riformulazione soddisfacente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 498 del 1995, già assunto a testo base.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 1.1, 1.4 ed 1.7, che nascono da emendamenti proposti dal Governo ed accolti dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138 (di conversione del precedente decreto-legge in materia); illustra, poi, gli emendamenti 1.3, 1.13 ed 1.10, che nascono da emendamenti proposti dal relatore ed accolti dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138; illustra infine l'emendamento 1.8, che nasce da un emendamento proposto dal senatore Terzi ed accolto dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138. Di tale ultimo emendamento, vista l'imminenza del termine in esso proposto, richiede l'accantonamento.

Non facendosi osservazioni, resta stabilito che l'emendamento 1.8 è accantonato.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 1.6.

Il senatore GRIPPALDI illustra gli emendamenti 1.9, 1.11 ed 1.12.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.11 ed 1.12.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 ed 1.12; esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.7 e 1.13.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.1, 1.3 ed 1.4.

Dopo aver respinto l'emendamento 1.6, la Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 1.7.

La Commissione conviene, poi, sull'emendamento 1.13, mentre respinge l'emendamento 1.9.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha disposto l'accantonamento della votazione dell'emendamento 1.10, in attesa del parere della 5ª Commissione permanente, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.11 ed 1.12.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 2.1, che nasce da un emendamento già proposto dal relatore; illustra l'emendamento 2.2 (nuovo testo), che nasce da un emendamento proposto dal relatore ed accolto con modifiche dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138; illustra gli emendamenti 2.3 (nuovo testo) e 2.6 (nuovo testo), che nascono da emendamenti proposti dai senatori Terzi e Pedrazzini e successivamente accolti con modifiche dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138; illustra l'emendamento 2.10, che nasce da emendamenti identici del Governo e del senatore Radice, accolti dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138; illustra infine l'emendamento 2.14

(nuovo testo), che nasce da un emendamento presentato dai senatori Specchia, De Corato, Grippaldi e Cozzolino, accolto con modifiche dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138.

Il senatore GRIPPALDI illustra gli emendamenti 2.5 e 2.12.

Il senatore TERZI dà per illustrato l'emendamento 2.9.

Il senatore LASAGNA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.15 e 2.17.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.9, 2.12, 2.15 e 2.17.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3 (nuovo testo), 2.2 (nuovo testo), 2.6 (nuovo testo), 2.10 e 2.14 (nuovo testo); esprime invece parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.12, 2.15 e 2.17; si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.9.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.1, 2.3 (nuovo testo) e 2.2 (nuovo testo).

Dopo aver respinto l'emendamento 2.5, la Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 2.6 (nuovo testo), 2.9, 2.10 e 2.14 (nuovo testo).

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 2.12.

Il senatore LASAGNA richiede l'accantonamento della votazione dell'emendamento 2.15, ipotizzandone una riformulazione riferita ad altro articolo.

Il presidente BRAMBILLA, non facendosi osservazioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.15, nonchè quella dell'emendamento 2.17 per il quale è stato richiesto il parere della 5ª Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

#### **203ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata**

**(228) DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in diffinità o in assenza della concessione**

**(229) DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**

**(323) PACE E BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia**

**(474) SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia**

**(622) RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici**

**(1072) CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 228, 229, 323, 474, 622 e 1072)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Con riferimento al disegno di legge n. 2307, assunto come testo base, il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 2.15, riservandosi di trasformarlo in subemendamento all'emendamento 9.7.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 3.0.1, che nasce da un emendamento proposto dai senatori Specchia, Cozzolino, Grippaldi, Maceratini, Cusimano e Reccia, accolto con modifiche dal Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2138.

Con il parere favorevole del sottosegretario STELLA RICHTER, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

In sede di articolo 4, il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 4.1 che nasce da un emendamento presentato dal senatore Carcarino ed accolto dal Comitato ristretto, 4.10 che ripropone un emendamento da lui presentato ed accolto dal Comitato ristretto, 4.7 nuovo testo che nasce da un emendamento dei senatori Giovanelli, Sica e Staniscia accolto dal Comitato ristretto con modifiche.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sugli emendamenti del senatore Carcarino, mentre il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.10 e 4.7 nuovo testo e contrario sugli altri.

Il senatore CARCARINO interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.1, pur giudicando il testo non del tutto soddisfacente rispetto alle esigenze da lui segnalate in sede di Comitato ristretto; preannuncia altresì il voto favorevole sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8, nonché l'astensione sugli emendamenti 4.10 e 4.7 nuovo testo.

La Commissione accoglie, con votazioni separate, gli emendamenti 4.1, 4.10 e 4.7 nuovo testo, mentre respinge gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6. L'emendamento 4.8 risulta precluso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CARCARINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 5.2, che nasce da un emendamento inizialmente presentato dal Governo ed accolto dal Comitato ristretto.

Dopo che l'emendamento 5.3 è stato dichiarato improponibile, il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 5.1; il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e favorevole sull'emendamento 5.2.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RONCHI, la Commissione, con votazioni separate, respinge l'emendamento 5.1 ed accoglie l'emendamento 5.2.

In sede di articolo 6 il relatore PAROLA illustra l'emendamento 6.1, che nasce da un emendamento del senatore Carcarino accolto con modifiche dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario STELLA RICHTER suggerisce di prorogare il termine del 31 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.

Il senatore TERZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 e 6.10.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.1, che riformula nel senso suggerito dal Governo; il sottosegretario STELLA RICHTER, espresso parere favorevole sull'emendamento 6.1, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.5 e 6.10 ed esprime un parere contrario sugli altri emendamenti.

Il senatore RONCHI interviene per dichiarare il voto contrario sull'emendamento 6.1 e sull'intero articolo 6.

Dopo che il senatore TERZI ha ritirato gli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.9, si passa alle votazioni. L'emendamento 6.1, nel testo riformulato dal relatore, è posto ai voti ed accolto, mentre gli emendamenti 6.7 e 6.10, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore TERZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11 e 7.14.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 7.2 (che nasce da un emendamento dei senatori Terzi e Pedrazzini accolto dal Comitato ristretto); 7.3 (che nasce da un emendamento inizialmente proposto dal Governo ed accolto dal Comitato ristretto); 7.8 (che nasce da un emendamento del senatore Matteja accolto dal Comitato ristretto).

Il senatore CARCARINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.10.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 7.13.

Il relatore PAROLA, espresso parere favorevole sull'emendamento 7.4, che non è stato accolto dal Comitato ristretto, esprime parere contrario sugli altri emendamenti del senatore Terzi, nonché sugli emendamenti 7.10 e 7.13.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13 e 7.14, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 7.2, 7.4, 7.6 e 7.7 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 7.1 del senatore TERZI, la Commissione, con separate votazioni, accoglie gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 (sul quale intervengono per dichiarazione di voto contrario il senatore RONCHI e favorevole il senatore TERZI), 7.8 (sul quale intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori MATTEJA e RADICE e contrario i senatori TERZI, RONCHI e CARCARINO) e respinge gli emendamenti 7.1, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13 (sul quale il senatore RONCHI interviene per dichiarazione di voto favorevole rilevando che esso impedisce la vanificazione di qualunque vincolo che conseguirebbe all'avvenuta formazione del silenzio-assenso ed il senatore CARCARINO aggiunge la propria firma, preannunciando voto favorevole) e 7.14.

Il senatore RONCHI dà per illustrati tutti i propri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 8.2, 8.24, 8.34, 8.35, 8.55, 8.56 e 8.65.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 8.3, 8.25, 8.48 e 8.70.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra gli emendamenti 8.4, 8.49, 8.52, 8.53, 8.57, 8.61 e 8.67.

Il senatore RADICE illustra gli emendamenti 8.5, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.29, 8.31, 8.36, 8.40, 8.43, 8.45, 8.50, 8.63 e 8.75; fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.39.

Il senatore **BUSNELLI** fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.10, 8.16, 8.28, 8.37, 8.41, 8.42, 8.47, 8.60, 8.62 e 8.74.

Il senatore **CARCARINO** dà per illustrato l'emendamento 8.23.

Il senatore **MATTEJA** dà per illustrato l'emendamento 8.38.

Il relatore **PAROLA** esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.24, 8.34, 8.52, 8.53, 8.56, 8.57, 8.61, 8.65, 8.67 ed 8.70; il parere è favorevole sull'emendamento 8.55, solo a condizione che sia eliminato il riferimento finale all'autorizzazione edilizia.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.27, 8.28, 8.29, 8.31, 8.33, 8.36, 8.37, 8.38, 8.40, 8.39, 8.41, 8.42, 8.45, 8.47, 8.54, 8.58, 8.59, 8.60, 8.62, 8.63, 8.69, 8.72, 8.73, 8.74 e 8.75.

Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.6, 8.15, 8.43, 8.49 ed 8.50.

Il sottosegretario **STELLA RICHTER** esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.5, 8.6, 8.37, 8.38, 8.45, 8.56; sull'emendamento 8.34, il parere favorevole è limitato alla prima parte, escludendo quindi l'ultimo periodo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, 8.25, 8.27, 8.28, 8.29, 8.31, 8.33, 8.36, 8.40, 8.39, 8.41, 8.42, 8.47, 8.48, 8.50, 8.54, 8.58, 8.59, 8.60, 8.62, 8.63, 8.65, 8.69, 8.73 e 8.74. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.23, 8.35, 8.43, 8.70, 8.72 ed 8.75, nonché sull'emendamento 8.55 se modificato nel senso richiesto dal relatore.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 8.1; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 ed 8.5.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 8.6.

Il presidente **BRAMBILLA** dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15 ed 8.16, nel presupposto che la 5ª Commissione permanente - testè riunitasi - esprima il parere richiesto su di essi.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21 ed 8.22.

La Commissione conviene sull'emendamento 8.23; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 8.24.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.25, 8.27, 8.28, 8.29, 8.31 nonché, previa dichiarazione di astensione del senatore **CARCARINO**, l'emendamento 8.33.

Non facendosi osservazioni, il presidente **BRAMBILLA** annuncia che sull'emendamento 8.34, che ha ricevuto da parte del Governo un parere diversificato, si procederà per parti separate.

Con separate votazioni la Commissione conviene sia sul primo periodo dell'emendamento 8.34 (dall'inizio fino alle parole «24 dicembre 1993, n. 537») che sulla restante parte del medesimo; risulta precluso l'emendamento 8.35.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.36, 8.37, 8.38, 8.40, 8.39, 8.41 ed 8.42.

La Commissione accoglie l'emendamento 8.43; dopo aver respinto, con separate votazioni, gli emendamenti 8.45 ed 8.47, la Commissione accoglie altresì l'emendamento 8.48, per cui risulta conseguentemente precluso l'emendamento 8.49.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 8.50, accoglie - con separate votazioni - gli emendamenti 8.52 ed 8.53.

Dopo che l'emendamento 8.54 è stato respinto, il senatore GIOVANELLI riformula l'emendamento 8.55 nel senso richiesto dal relatore.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 8.55 (nuovo testo), 8.56 ed 8.57.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 8.58 ed 8.59.

Il senatore BUSNELLI ritira l'emendamento 8.60.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori CARCARINO e GRIPPALDI, la Commissione accoglie l'emendamento 8.61.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 8.62 e 8.63.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 8.65.

La Commissione accoglie l'emendamento 8.67; indi risulta respinto l'emendamento 8.69.

Il senatore SPECCHIA riformula il proprio emendamento 8.72 come subemendamento 8.70/1, che, messo ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 8.70.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.73, 8.74 ed 8.75.

Il senatore RONCHI dà per illustrato l'emendamento 8.0.1.

Il senatore BUSNELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.0.2, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 ed 8.0.7.

Il senatore MATTEJA ritira gli emendamenti 8.0.8 ed 8.0.9, alla luce della presentazione da parte del relatore dell'emendamento 9.7.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, eccettuato il primo comma dell'emendamento 8.0.3.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi proposti all'articolo 8.

Il senatore BUSNELLI, alla luce della presentazione da parte del relatore dell'emendamento 9.7, ritira tutti i propri emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, eccezion fatta per l'emendamento 8.0.3, che riformula con il contenuto del solo primo comma.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CARCARINO, l'emendamento 8.0.1 è respinto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CARCARINO, l'emendamento 8.0.3 (nuovo testo) è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 9.1, mentre l'emendamento 9.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 9.7, riformulandolo poi - dopo interventi del presidente BRAMBILLA, del senatore GIOVANELLI e del senatore RADICE - in un nuovo testo: dei due commi di tale testo il senatore GIOVANELLI richiede la votazione per parti separate.

Il senatore RADICE illustra il subemendamento 9.7/1, mentre il sottosegretario STELLA RICHTER illustra l'emendamento 9.3.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 9.4 e 9.5 così come il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 9.6.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole al subemendamento 9.7/1, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara contrario all'emendamento 9.7 (nuovo testo), anche laddove subemendato secondo la proposta del senatore Radice; si dichiara invece favorevole all'emendamento 9.4, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 9.5 e 9.6.

La Commissione accoglie il subemendamento 9.7/1.

Il senatore GIOVANELLI dichiara voto favorevole sul solo comma 1 dell'emendamento 9.7 (nuovo testo), mentre dissente dai contenuti del comma 1-bis.

Il senatore CARCARINO dichiara la sua totale contrarietà all'emendamento 9.7 (nuovo testo), che opera una riapertura dei termini della sanatoria edilizia neppure tanto surrettizia: si adducono casi particolari per inficiare un principio che si era dichiarato intangibile, quale quello della necessità di non ripetere condoni edilizi in futuro.

Il senatore SPECCHIA, pur esprimendo interesse per il coinvolgimento delle regioni proposto dal relatore, giudica assai severamente il metodo prescelto, volto a stravolgere una norma - quale quella dell'articolo 9 - nei fatti vigente da oltre un anno, con conseguente effetto fuorviante nei confronti dei cittadini. Inoltre, limitarsi a prevedere l'operatività della norma ad alcuni casi particolari - come quelli delle zone montane - rende evidente la disparità di trattamento per situazioni non meno degne di attenzione: sono questi i motivi che giustificano il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento 9.7 (nuovo testo).

Il senatore RONCHI si dichiara contrario all'emendamento 9.7 (nuovo testo) non meno che all'articolo 9 del testo proposto dal Governo: la necessità di una considerazione apposita per le opere aventi una funzione sociale non può legittimare una sanatoria edilizia, che costituisce sempre una messa in non cale di leggi vigenti; ciò è tanto meno ammissibile nei confronti di opere che, se fossero effettivamente amovibili, non avrebbero bisogno di alcuna sanatoria.

Il senatore RADICE riconosce al relatore di aver compiuto uno sforzo di sintesi delle posizioni presenti in Commissione, con l'emendamento 9.7 (nuovo testo), anche alla luce del subemendamento accolto: dichiara perciò voto favorevole.

Il senatore MATTEJA richiede la votazione per parti separate anche per le singole lettere del comma 1 dell'emendamento 9.7 (nuovo testo).

Il relatore PAROLA invita a soprassedere da tale ultima richiesta, mentre non si oppone a quella avanzata dal senatore Giovanelli in ordine alla votazione separata dei due commi; difende però con decisione anche il contenuto del comma 1-bis, che rappresenta non solo la condizione in base alla quale sono stati ritirati diversi emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, ma anche una forma di stimolo alle regioni affinché provvedano ai sensi del comma 1.

Il senatore MATTEJA rinuncia alla propria richiesta, mentre il presidente BRAMBILLA avverte che, non facendosi ulteriori osservazioni, l'emendamento 9.7 (nuovo testo) sarà votato per parti separate in rapporto ai suoi due commi.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie a maggioranza sia il comma 1 dell'emendamento 9.7 (nuovo testo), come subemendato, sia il comma 1-bis del medesimo emendamento; risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.

Il presidente BRAMBILLA annuncia che la 5ª Commissione permanente non ha espresso parere sugli emendamenti ad essa trasmessi: essendo decorsi i termini prescritti e trattandosi di testi sui quali nelle precedenti reiterazioni del decreto-legge in titolo pervenne già parere, propone che si proceda alla loro votazione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito; conseguentemente, si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Previa dichiarazioni di voto contrario dei senatori RONCHI, GIOVANELLI e CARCARINO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15 ed 8.16.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.10; respinge poi l'emendamento 2.17.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8, precedentemente accantonato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore RONCHI e di astensione del senatore CARCARINO, l'emendamento 1.8 è accolto dalla Commissione.

In riferimento all'ordine del giorno n. 1, da lui presentato e dalla Commissione precedentemente accantonato, il relatore PAROLA dichiara di ritirarlo, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con le osservazioni emerse dal dibattito.

Previa dichiarazioni di voto contrario dei senatori RONCHI e CARCARINO, nonchè di astensione del senatore RADICE, la Commissione conferisce mandato al senatore Parola di riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 2307 e sugli emendamenti accolti, apportando le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie; la Commissione lo autorizza altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, nonchè a proporre all'Assemblea l'assorbimento dei disegni di legge nn. 228, 229, 323, 474, 622 e 1072.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2307**

al testo del decreto-legge

**Articolo 1.**

*Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1994, n. 724,» aggiungere le seguenti: «come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».*

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1 premettere la seguente lettera:*

0.a) il comma 1, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «È esclusa la sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da soggetti che abbiano riportato condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis o 648-bis del codice penale. Nei confronti dei soggetti che subiscono condanna definitiva per i reati indicati nel periodo precedente si procede alla revoca delle concessioni in sanatoria rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**1.3**

IL RELATORE

*Al comma 1 premettere la seguente lettera:*

0.a) il comma 2 è soppresso.

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) Al comma 4, penultimo periodo, dopo le parole "o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso" aggiungere le seguenti "o non sia provvista, nei casi di cui al comma 8 del presente articolo, dell'autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo,"».

**1.6**

CARCARINO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente periodo: «Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento, nei termini, sia stato effettuato per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso».*

**1.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-ter) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995, purchè la domanda sia stata presentata nei termini».*

**1.8**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-quater) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 1996».*

**1.13**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

*«a-bis) al comma 13, dopo le parole: "la misura dell'oblazione" aggiungere le seguenti: "e degli oneri di concessione"».*

**1.9**

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-quinquies) al comma 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le norme di attuazione degli articoli 5, 6, e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni, nonchè alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**1.10**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«a-bis) al comma 14, dopo le parole: "riduzione dell'oblazione" aggiungere le seguenti: "e degli oneri di concessione"».

**1.11** SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.12** SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

## Articolo 2.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «al 15 giugno, 5 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995» con le seguenti: «rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto».*

**2.1** IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo».*

**2.3** (Nuovo testo) IL RELATORE

*Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituite e di integrare i progetti a scomputo con progetti di intervento comunale».*

**2.2** (Nuovo testo) IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le somme di cui al presente comma, nei comuni con densità abitativa superiore agli 80.000 abitanti vengono destinate in appositi capitoli straordinari del bilancio comunale e finalizzate ad interventi prioritari di estrema necessità inerenti alle opere di urbanizzazione primaria dei nuclei abusivi spontaneamente sorti che non presentano impedimenti al loro recupero. Al fine di realizzare gli interventi previsti al primo periodo del seguente comma, gli uffici comunali definiranno, entro 150 giorni, gare di appalto in cui sarà considerato titolo di precedenza per l'assegnazione dei lavori la costituzione di cooperative di giovani disoccupati attraverso le liste del collocamento ordinario del comune oggetto delle opere».

**2.5**

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.»

**2.6** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I comuni riferiscono trimestralmente alla regione di appartenenza ed al Ministero dei lavori pubblici sull'ammontare, l'utilizzazione e le previsioni di utilizzo dei fondi di cui al comma 3, attraverso schemi proposti dallo stesso Ministero dei lavori pubblici e con inserimento dei dati in sede telematica».

**2.9**

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.»

**2.10**

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-ter. Gli insediamenti abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della normativa regionale specificamente adottata».

**2.14** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'oblazione corrisposta estingue i reati previsti dalle leggi speciali concernenti gli immobili vincolati dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, così come rende inapplicabili le altre sanzioni dalle stesse leggi previste».

**2.12**

RADICE, SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI,  
MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In relazione ai vincoli imposti da leggi statali o regionali, qualora il relativo nulla osta sia stato già acquisito da non più di cinque anni, se ne riconosce la validità ai fini del condono. L'acquisizione del nulla osta ambientale, o il precedente rilascio dello stesso, estingue, i reati di cui all'articolo 734 del codice penale (danno ambientale) e all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431. L'esecuzione di opere esterne di sistemazione del terreno necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche (livellamento del terreno, passerelle, marciapiedi e percorsi agevolati, per estensioni non superiore a 500 metri quadri) o per finalità terapeutiche (come vasche di acqua per fisioterapia) negli spazi esterni accessori alle proprietà di portatori di *handicap* o alle loro abitazioni, è condonabile in deroga ai vincoli ambientali e alle norme di piano regolatore. Il condono relativo a dette opere estingue i reati di cui all'articolo 734 del codice penale e all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431».

**2.15**

RADICE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1994 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1995 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dal presente decreto vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1996, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75».

**2.17**

RADICE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**«Art.3-bis.**

1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli *osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.*

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture».

**3.0.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

**Articolo 4.**

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole «enti territoriali», inserire le seguenti: «al di sopra dei mille abitanti».*

**4.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Su richiesta del comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, la regione, entro trenta giorni, nomina un Commissario ad acta per l'adozione di tali strumenti urbanistici».*

**4.4**

CARCARINO

*Sopprimere il comma 2.*

**4.5**

CARCARINO

*Sopprimere il comma 3.*

**4.6**

CARCARINO

*Al comma 3, dopo le parole: «strumento urbanistico» aggiungere le seguenti: «e delle relative varianti».*

**4.10**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «o di altro ente locale» aggiungere le seguenti: «salvo diverso perentorio termine stabilito con legge regionale».*

**4.7** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, e 2-bis,».*

**4.8**

CARCARINO

## Articolo 5.

*Sopprimere il comma 1.*

**5.1**

CARCARINO

*Al comma 2 dopo le parole «legge 28 febbraio 1985, n. 47,» inserire le seguenti: «aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia».*

**5.2**

IL RELATORE.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le amministrazioni dello Stato, in caso di necessità e urgenza, possono utilizzare in locazione, per loro uffici, immobili già realizzati con regolare concessione edilizia destinati a uffici e che siano classificati nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla categoria A/10, ovvero alla categoria B4».*

**5.3**

LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI, BONANSEA

**Articolo 6.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1995 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 1» con le seguenti: «Il riesame di cui al comma 1»; al comma 6 sostituire le parole: «la valutazione» con le seguenti: «il riesame»; al comma 7 sostituire le parole: «giudizio di valutazione» con la seguente: «riesame»; al comma 11 sostituire le parole: «Le valutazioni» con le seguenti: «Il riesame».*

**6.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 31 marzo 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 1» con le seguenti: «Il riesame di cui al comma 1»; al comma 6 sostituire le parole: «la valutazione» con le seguenti: «il riesame»; al comma 7 sostituire le parole: «giudizio di valutazione» con la seguente: «riesame»; al comma 11 sostituire le parole: «Le valutazioni» con le seguenti: «Il riesame».*

**6.1** (Nuovo testo)/B

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «fino al lotto funzionale,» con le seguenti: «sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi estensione dei lavori medesimi,».*

**6.5**

PEDRAZZINI, TERZI

*Al comma 2, sostituire le parole: «fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici,» con le seguenti: «proposti dal Ministro dei lavori pubblici e deliberati dal CIPE».*

**6.6**

PEDRAZZINI, TERZI

*Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Inoltre viene nominato un responsabile di ogni procedimento».*

**6.7** TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il CIPE deve prendere atto delle decisioni del Ministro».*

**6.9** TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 8, sostituire le parole da: «possono» fino a: «l'applicazione delle» con le seguenti: «applicano le».*

**6.10** TERZI, PEDRAZZINI

#### Articolo 7.

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'ordine del sindaco perde efficacia.» con le seguenti: «i lavori possono riprendere ferma restando la responsabilità del sindaco prevista dalle leggi vigenti».*

**7.1** TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 3.*

**7.2** IL RELATORE

*Al comma 4, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 10.».*

**7.3** IL RELATORE

*Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «solo in caso di accertato danno paesistico».*

**7.4** TERZI, PEDRAZZINI, PAROLA

*Sopprimere il comma 6.*

**7.6** TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 7.*

7.7

TERZI, PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma lettera b) e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, purchè non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto”».

7.8

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 12.*

7.9

TERZI, PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato».

7.10

CARCARINO

*Sopprimere il comma 13.*

7.11

TERZI, PEDRAZZINI

*Aggiungere dopo il comma 13 il seguente:*

«13-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 al penultimo periodo dopo le parole: «o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso» aggiungere le parole: «oppure nel caso in cui l'autorità preposta alla tutela dei vincoli, per le opere la cui sanatoria sia subordinata a tale parere, non abbia espresso parere favorevole».

7.13

RONCHI

*Sopprimere il comma 14.*

7.14

TERZI, PEDRAZZINI

**Articolo 8.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune».

**8.1**

RONCHI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunale da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune».

**8.2**

GIOVANELLI, VELTRI, SICA, STANISCA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

**“Art. 13.**

*(Programma triennale dei lavori pubblici del Comune)*

1. Le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici sono realizzate sulla base del programma triennale dei lavori pubblici

del Comune, che è elaborato tenendo conto anche della domanda di trasformazione e delle conseguenti intese con i proprietari. Il programma individua in allegato le aree servite dalle opere di urbanizzazione e perimetrate per destinazioni omogenee su cui debbono realizzarsi le previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Fino all'approvazione del programma triennale, e comunque al di fuori delle aree individuate nel relativo allegato, sono consentite le costruzioni da realizzare su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli subordinati a concessione gratuita, nonchè gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni ed integrazioni, e ogni altra categoria di opere che la legge regionale consideri compatibile con le scelte urbanistiche future».

**8.3**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

**“Art. 13.**

*(Programma triennale dei lavori pubblici del Comune)*

1. Le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici sono realizzate sulla base del programma triennale dei lavori pubblici del Comune, che è elaborato tenendo conto anche della domanda di trasformazione e delle conseguenti intese con i proprietari. Il programma individua in allegato le aree servite dalle opere di urbanizzazione e perimetrate per destinazioni omogenee su cui debbono realizzarsi le previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Fino all'approvazione del programma triennale, e comunque al di fuori delle aree individuate nel relativo allegato, sono consentite le costruzioni da realizzare su aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli subordinati a concessione gratuita, nonchè gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni ed integrazioni, e ogni altra categoria di opere che la legge regionale consideri compatibile con le scelte urbanistiche future».

**8.4**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 marzo 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1996».*

**8.5**

RADICE

*Al comma 2 dopo le parole: «approvati e ancorchè scaduti» aggiungere le seguenti: «nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica».*

8.6

RONCHI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, fino al 31 dicembre 1995, l'Iva è dovuta nella misura del 4 per cento. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 2.200 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per lire 550 miliardi per il 1994 e per lire 915 miliardi per il 1995, e per le ulteriori minori entrate per il 1995, si provvede, quanto a lire 643 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 642 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.8

LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI, BONANSEA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, fino al 31 dicembre 1995, l'Iva è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quanto a lire 550 miliardi per il 1994 e per lire 915 miliardi per il 1995; per le ulteriori minori entrate relativo al 1995 si provvede quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

8.9

SPECCHIA, GRIPPALDI, COZZOLINO, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per le opere interne, come definite all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e per quelli di ristrutturazione, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, interessanti immobili residenziali, l'Iva è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 1.700 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; per le ulteriori minori entrate relative al 1995 si provvede, quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro».

**8.10**

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 3, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè» aggiungere le seguenti: «per quelle di restauro e di risanamento conservativo e».*

**8.11**

SPECCHIA, RADICE, COZZOLINO, GRIPPALDI,  
MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

*Al comma 3 sopprimere le parole: «fino al 30 aprile 1995».*

**8.13**

RADICE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995» con le seguenti: «l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1996».*

**8.14**

RADICE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995» con le seguenti: «l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1996».*

**8.15**

RADICE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è deducibile dal reddito dell'unità immobiliare, determinato ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute per le opere di cui al comma 3, qualora esse siano comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. La deduzione compete fino alla concorrenza del reddito dell'unità immobiliare. Le eventuali somme in eccedenza possono essere computate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo periodo successivo, e sempre in misura tale da non superare il reddito dell'unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta».

8.16

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 3 aggiungere il seguente:*

«L'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 è sostituito dal seguente:

“Le aree di cui al secondo comma del presente articolo destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 30 e non superiore al 40 per cento in termini volumetrici di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà ai proprietari delle aree per le quali sia stato avviato un procedimento di esproprio ai sensi della presente legge. La cessione in proprietà è effettuata all'atto di adozione di ogni singolo piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ferma restando la cessione bonaria dell'area stessa. Qualora il proprietario per il quale sia stato avviato il procedimento di esproprio non abbia i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, lo stesso può provvedere alla realizzazione di alloggi da cedere in proprietà o in affitto a soggetti che abbiano i requisiti suddetti. In quest'ultimo caso, non si dà luogo all'indennità di esproprio per la parte assegnata, restando in capo al concessionario il costo delle opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile”».

8.17

RADICE

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Dopo l'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente:

“Art. 31-bis - (Procedure per il rilancio delle concessioni edilizie). -  
1. Tutti i comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il certificato deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. Alla domanda di concessione edilizia deve essere allegato il certificato di cui al precedente comma 1, oppure, in caso di suo mancato rilascio entro il prescritto termine, copia della relativa domanda.

3. Qualora il certificato di cui al precedente comma 1, sia stato rilasciato entro il prescritto termine, alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel certificato suddetto, nonché, per quanto di sua competenza, il rispetto del progetto alle norme di sicurezza e sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali.

5. Il responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla integrazione della documentazione, cura l'istruttoria, acquisisce i necessari pareri, nulla-osta o autorizzazioni utilizzando quelli eventualmente già prodotti dal richiedente e formula una proposta motivata.

6. Per gli adempimenti amministrativi il sindaco convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale debbono partecipare, esprimendo parere motivato, tutte le amministrazioni competenti per il rilascio di autorizzazioni, nulla-osta o assensi comunque denominati preordinati e/o connessi al rilascio della concessione edilizia, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute del cittadino.

7. I rappresentanti competenti di tutte le sopramenzionate amministrazioni rispondono, salva l'applicazione delle sanzioni comminate dalle norme penali, dei danni arrecati alle amministrazioni pubbliche e/o al soggetto interessato al provvedimento, per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi di cui al precedente comma 6, o per la mancata formulazione del parere richiesto o per l'illegittimo parere negativo espresso.

8. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi sessanta giorni, sentito il parere facoltativo e non vincolante della commissione edilizia comunale.

9. Scaduto il termine di cui al comma precedente, senza che sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la concessione edilizia si intende accolta ed il suo titolare può dare corso ai relativi lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio, priva corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente e salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

10. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli

elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al precedente comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, restano subordinati esclusivamente all'accertamento dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, effettuato dal comune su richiesta del privato ovvero mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

11. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore ai novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste.

12. Qualora peraltro l'interessato intenda acquisire sulla domanda di concessione edilizia il provvedimento espresso del comune dovrà, una volta decorso il termine previsto per il silenzio-assenso, richiedere al sindaco, con atto notificato a mezzo di ricevimento, di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

13. Decorso inutilmente il termine intimato di cui al comma precedente l'interessato potrà impugnare il silenzio-rifiuto del comune e/o inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente per l'esercizio di poteri sostitutivi, nelle forme e nei modi stabiliti dalle regioni, come previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

14. I soggetti competenti al rilascio del certificato urbanistico-edilizio previsto dal presente articolo e all'adozione del provvedimento conclusivo, nonchè il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per le loro omissioni o per l'illegittimo diniego degli atti di loro competenza. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

15. Il rilascio del certificato di abilità è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.

16. L'articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94 è abrogato.

17. In caso di annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento di rifiuto, espresso o tacito, del comune o, in caso di inerzia di quest'ultimo, del Commissario ad acta, in sede di ottemperanza del giudicato andrà applicata la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di legge entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento legittimo".

4-bis. Per le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo il procedimento dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, salva l'applicazione della nuova normativa qualora più favorevole».

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Dopo l'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente:

*“Art. 31-bis – (Procedure per il rilancio delle concessioni edilizie). –*

1. Tutti i comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il certificato deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. Alla domanda di concessione edilizia deve essere allegato il certificato di cui al precedente comma 1, oppure, in caso di suo mancato rilascio entro il prescritto termine, copia della relativa domanda.

3. Qualora il certificato di cui al precedente comma 1, sia stato rilasciato entro il prescritto termine, alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel certificato suddetto, nonché, per quanto di sua competenza, il rispetto del progetto alle norme di sicurezza e sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali.

5. Il responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla integrazione della documentazione, cura l'istruttoria, acquisisce i necessari pareri, nulla-osta o autorizzazioni utilizzando quelli eventualmente già prodotti dal richiedente e formula una proposta motivata.

6. Per gli adempimenti amministrativi il sindaco convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale debbono partecipare, esprimendo parere motivato, tutte le amministrazioni competenti per il rilascio di autorizzazioni, nulla-osta o assensi comunque denominati preordinati e/o connessi al rilascio della concessione edilizia, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute del cittadino.

7. I rappresentanti competenti di tutte le sopramenzionate amministrazioni rispondono, salva l'applicazione delle sanzioni comminate dalle norme penali, dei danni arrecati alle amministrazioni pubbliche e/o al soggetto interessato al provvedimento, per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi di cui al precedente comma 6, o per la mancata formulazione del parere richiesto o per l'illegittimo parere negativo espresso.

8. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi sessanta giorni, sentito il parere facoltativo e non vincolante della commissione edilizia comunale.

9. Scaduto il termine di cui al comma precedente, senza che sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la concessione edilizia si intende accolta ed il suo titolare può dare corso ai relativi lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio, priva corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente e salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

10. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al precedente comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, restano subordinati esclusivamente all'accertamento dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, effettuato dal comune su richiesta del privato ovvero mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

11. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore ai novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste.

12. I soggetti competenti al rilascio del certificato urbanistico-edilizio previsto dal presente articolo e all'adozione del provvedimento conclusivo, nonchè il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per le loro omissioni o per l'illegittimo diniego degli atti di loro competenza. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

13. Il rilascio del certificato di abilità è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.

14. L'articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94 è abrogato.

15. In caso di annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento di rifiuto, espresso o tacito, del comune o, in caso di inerzia di quest'ultimo, del Commissario ad acta, in sede di ottemperanza del giudicato andrà applicata la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di legge entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento legittimo".

4-bis. Per le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo il procedimento dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, salva l'applicazione della nuova normativa qualora più favorevole».

*Al comma 4, sostituire i capoversi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«Art. 4. - (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo».

**8.20**

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, RECCIA, CUSIMANO

*Al comma 4, capoverso 1, dopo le parole: «Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia» aggiungere le seguenti: «o di autorizzazione edilizia».*

**8.21**

RONCHI

*Al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole: «sessanta» e «quindici» rispettivamente con le seguenti: «novanta» e «trenta».*

**8.22**

RONCHI

*Al comma 4, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini previsti al presente comma sono tutti raddoppiati per i comuni con più di 200 mila abitanti».*

**8.23**

CARCARINO

*Al comma 4, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di sessanta e quindici giorni, previsti al presente comma, sono modificati, per i comuni con più di 200 mila abitanti, rispettivamente in novanta e trenta giorni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La norma di cui all'ultimo periodo del capoverso 2 del comma 4 del presente articolo ha vigore per un anno a partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

**8.24**

GIOVANELLI, VELTRI, SICA, STANISCIÀ

*Al comma 4, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dell'eventuale integrazione documentale richiesta ai sensi del comma 2, e se richiesto dal regolamento edilizio, il parere della commissione edilizia, che si esprimerà esclusivamente in ordine agli aspetti compositivi del progetto, sulla base di un documento di indirizzi formulato dalla commissione stessa e sottoposto al consiglio comunale per mera presa d'atto».*

**8.25**

RONCHI, PAROLA

*Al comma 4, sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il sindaco, anche tramite suo delegato, dà comunicazione ai richiedenti la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, delle determinazioni assunte in merito, indicando gli adempimenti che devono essere assolti preliminarmente al rilascio dell'atto, ivi compresi in particolare importi e modalità dei versamenti da effettuarsi come contributi o ad altro titolo. La concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia sono rilasciate entro quindici giorni dall'assolvimento da parte del richiedente degli adempimenti suddetti».

**8.27**

RONCHI

*Al comma 4, capoverso 6, dopo le parole: «di cui al comma 5,» aggiungere le seguenti: «il responsabile del procedimento ed il soggetto competente all'adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e».*

8.28

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 4, dopo il capoverso 6, inserire il seguente:*

«6-bis. I soggetti competenti all'adozione del provvedimento abilitativo all'attività edilizia, compresi il commissario *ad acta* ed il presidente della Giunta regionale nei casi di cui al comma 6, nonché il responsabile del procedimento, rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego del provvedimento nonché per l'omissione di alcuno degli atti previsti nei commi precedenti in caso di dolo o colpa grave. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo».

8.29

RADICE, LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI,  
BONANSEA

*Al comma 4, dopo il capoverso 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

8.31

RADICE, LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI,  
BONANSEA

*Al comma 4 sostituire il capoverso 7 con il seguente:*

«7. In alternativa alla presentazione di istanza di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia, per gli interventi di seguito elencati, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con le altre norme vigenti, e ferma restando la necessità delle altre autorizzazioni da queste richieste, gli interessati possono effettuare denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; tale facoltà non è ammessa per gli immobili soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero soggetti a vincolo conservativo dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero compresi nella zona indicata alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

a) opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

b) occupazioni di suolo mediante deposito di merci a cielo libero;

c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori;

d) mutamento di destinazione d'uso degli immobili nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo;

e) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

f) aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;

g) opere interne delle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma, dei prospetti e della superficie utile, e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

h) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

i) varianti a concessioni o autorizzazioni già rilasciate che rientrino nella casistica delle precedenti lettere e non violino prescrizioni aggiuntive eventualmente contenute nella concessione edilizia o nell'autorizzazione edilizia;

l) parcheggi nel sottosuolo di fabbricati.».

**8.33**

RONCHI

*Al comma 4 sostituire l'linea del capoverso 7 con il seguente:*

«In alternativa alla presentazione di istanza di concessione edilizia, per gli interventi di seguito elencati, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con le altre norme vigenti, e ferma restando la necessità delle altre autorizzazioni da queste richieste, gli interessati possono effettuare denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; tale facoltà non è ammessa per gli immobili soggetti a vincolo conservativo dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero compresi nella zona indicata alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.»

**8.34**

GIOVANELLI, VELTRI, SICA, STANISCA

*Al comma 4, capoverso 7, nell'linea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, pertanto, in tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti richiesti e dei requisiti di legge e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione stessa.»*

**8.35**

IL RELATORE

*Al comma 4, capoverso 7, lettera a), sostituire le parole: «opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo» con le seguenti: «opere costituenti pertinenze di immobili esistenti, nonché opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo».*

**8.36**

RADICE

*Al comma 4, capoverso 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che vengano conservate le caratteristiche architettoniche dei prospetti».*

**8.37**

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) opere di demolizione, reinterri e scavi a cielo aperto o in caverna che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere».*

**8.38**

MATTEJA

*Al comma 4, capoverso 7, lettera e), sostituire le parole: «, come sostituito dal comma 12 del presente articolo» con le seguenti: «. Fino all'emanazione delle leggi regionali previste dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono consentite le modifiche di destinazione d'uso all'interno di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La disposizione di cui al precedente periodo prevale su norme e regolamenti in contrasto;»*

**8.40**

RADICE

*Al comma 4, capoverso 7, lettera e), sopprimere le parole: «, come sostituito dal comma 12 del presente articolo».*

**8.39**

LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI, BONANSEA

*Al comma 4, capoverso 7, lettera h), dopo le parole: «e dei prospetti» aggiungere le seguenti: «nè aumento del numero delle unità immobiliari».*

**8.41**

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 4, capoverso 7, lettera l), dopo le parole: «varianti a concessioni già rilasciate» inserire le seguenti: «o in itinere di sanatoria».*

**8.42**

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 4, capoverso 7, lettera l), sostituire le parole: «sostanzialmente i prospetti» con le seguenti: «la sagoma».*

**8.43** LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI, BONANSEA,  
RADICE

*Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*«m) i parcheggi nei locali dei fabbricati esistenti e nel sottosuolo degli stessi e delle aree di pertinenza».*

**8.45** LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI, BONANSEA,  
RADICE

*Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) parcheggi nel sottosuolo destinati a pertinenza dei fabbricati».*

**8.47** TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato».*

**8.48** IL RELATORE

*Al comma 4, capoverso 7, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) parcheggi nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato».*

**8.49** IL GOVERNO

*Al comma 4, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «m-bis) opere costituenti pertinenze».*

**8.50** LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI, BONANSEA,  
RADICE

*Al comma 4, capoverso 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «m-bis) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale».*

**8.52** IL GOVERNO

*Dopo il comma 4, capoverso 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. La denuncia di inizio di attività di cui al precedente comma è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori».

**8.53**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 4, capoverso 8, con il seguente:*

«8. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia o autorizzazione edilizia».

**8.54**

RONCHI

*Sostituire il comma 4, capoverso 8, primo periodo, con il seguente:*

«L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia o autorizzazione edilizia».

**8.55**

GIOVANELLI, VELTRI, SICA, STANISIA

*Sostituire il comma 4, capoverso 8, primo periodo, con il seguente:*

«L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia».

**8.55** (Nuovo testo)

GIOVANELLI, VELTRI, SICA, STANISIA

*Al comma 4, capoverso 9, sostituire le parole: «Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata» con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare, con la denuncia di inizio dell'attività, una dettagliata».*

**8.56**

GIOVANELLI, VELTRI, SICA, STANISIA

*Al comma 4, capoverso 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato».*

**8.57**

IL GOVERNO

*Al comma 4, capoverso 10, dopo le parole: «sanzioni disciplinari» aggiungere le parole: «, e alla Procura della Repubblica, entro il termine di giorni 30 dall'accertamento del fatto. È inoltre dato avvio al procedimento di cui al Capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47».*

**8.58**

RONCHI

*Al comma 4, sostituire il capoverso 11 con il seguente:*

*«11. L'esecuzione senza titolo di opere per cui sia ammessa la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7, ovvero di difformità dalla denuncia stessa è soggetta, secondo la natura delle opere stesse, ai procedimenti e alle sanzioni vigenti per l'esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia o autorizzazione edilizia, ovvero in difformità da esse. L'aumento di valore a cui sono riferite le sanzioni di cui al Capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore al costo delle opere realizzate. La illegittima demolizione, anche parziale, di immobili comunque soggetti a vincolo conservativo ai sensi della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431, 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero compresi nella zona indicata alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 è considerata opera eseguita in assenza di concessione e pertanto soggetta alla disciplina dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Nel caso di illegittime trasformazioni attuate su tali immobili è comunque facoltà dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo imporre il ripristino. La sanzione minima per l'esecuzione di opere senza autorizzazione, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è elevata a lire cinque milioni».*

**8.59**

RONCHI

*Al comma 4, capoverso 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Può essere derogata l'inedificabilità per aree comprese nelle fasce di rispetto cimiteriali, ove sia palese la non possibilità di inquinamento e solo per destinazioni d'uso diverse dal residenziale».*

**8.60**

PEDRAZZINI, TERZI

*Al comma 4, capoverso 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto».*

**8.61**

IL GOVERNO

*Al comma 4, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per i fabbricati con destinazione d'uso residenziale, dotati di area di pertinenza superiore a metri quadri 5.000, individuati dal piano regolatore generale in zone agricole, silvopastorali e montane, anche soggette a vincoli paesaggistici o idrogeologici, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché l'edificazione di fabbricati accessori di pertinenza a destinazione non residenziale con indice di densità fondiaria pari a mc. 0,02/mq, previa presentazione di atto di vincolo registrato e trascritto dal quale risulti la destinazione non residenziale».

8.62

TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 4, capoverso 12.*

8.63

RADICE, LA RUSSA, GEI, PALOMBI, NAPOLI,  
BONANSEA

*All'inizio del comma 4, capoverso 12, nel novellato articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anteporre le seguenti parole: «Qualora non abbiano già provveduto, ed in riferimento alla determinazione dei contributi di concessione e alle dotazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ed alla normativa regionale in materia.».*

8.65

GIOVANELLI, VELTRI, SICA, STANISCIÀ,  
RONCHI

*Al comma 4, capoverso 12, nel novellato articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti».

8.67

IL GOVERNO

*Al comma 4 sopprimere il capoverso 13.*

8.69

RONCHI

*All'emendamento 8.70, sostituire le parole: «comunali» con le seguenti: «dei comuni, della province e delle comunità montane».*

8.70/1

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI,  
CUSIMANO, RECCIA

*Al comma 4, capoverso 13, sostituire il primo periodo con il seguente:*  
«Per le opere pubbliche comunali, la deliberazione comunale, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia».

8.70

TERZI, PEDRAZZINI, PAROLA

*Al comma 4, capoverso 13, sostituire le parole: «comunali» con le seguenti: «dei comuni, della province e delle comunità montane».*

8.72

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

*Sostituire il comma 4, capoverso 16, con il seguente:*

«Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 7 e commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94; comma 3 dell'articolo 10, ultimo comma dell'articolo 25 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

8.73

RONCHI

*Al comma 4, capoverso 16, dopo le parole: «Sono abrogate le seguenti disposizioni» aggiungere le seguenti» qualora incompatibili con il presente decreto».*

8.74

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 4, capoverso 16, sostituire le parole: «articoli 10 e 26» con le seguenti: «articolo 10, commi 1, 2, 3 e articolo 26».*

8.75

RADICE

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 8-bis.**

1. All'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono apportate le modifiche recate dal presente articolo.

2. Al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti lettere:

f) interventi di adeguamento funzionale di unità immobiliari, quelli rivolti ad attuare un insieme non sistematico di opere che investa non più di due unità immobiliari, e solo se adiacenti;

g) costruzione o installazione di pertinenze o di elementi leggeri o mobili;

- h) interventi di demolizione;
- i) modificazioni dello stato del suolo, che eccedano la normale conduzione agraria, con particolare riferimento alla vegetazione, alle pavimentazioni e alla destinazione funzionale;
- j) trasformazioni dell'uso, quelle rivolte a modificare la destinazione d'uso delle unità immobiliari, come definita dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla disciplina degli strumenti urbanistici adottati o approvati, risultante da concessione, autorizzazione, licenza edilizia o atto equivalente ovvero, in caso di loro legittima inesistenza, dalla classificazione catastale o, in subordine, dalla condizione di fatto."

3. Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Sono soggetti ad autorizzazione edilizia o denuncia di inizio di attività gli interventi di cui alle lettere b), h), i) del primo comma del presente articolo. Gli interventi di cui alle lettere c), f) sono soggetti a concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Gli interventi di cui alle lettere a), g) restano rimessi alla disciplina appositamente definita o da definirsi da parte dei regolamenti edilizi comunali in riferimento a motivate esigenze di tutela dei caratteri e della qualità dell'ambiente urbano. Gli interventi di cui alla lettera j) sono disciplinati dalla legislazione regionale.

Nell'accertamento del tipo di intervento i comuni devono tenere conto di tutte le trasformazioni fisiche e dell'uso apportate all'immobile nel triennio precedente".»

8.0.1

RONCIII

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia)*

1. Le costruzioni adibite a deposito di attrezzi, ricovero di macchine agricole, legnaie, fienili e simili, con volume non superiore al rapporto di 0,016 mc./mq. dell'area edificata e/o edificabile, e comunque non superiore a 150 metri cubi, destinate a pertinenza dell'edificio esistente e/o quello da realizzarsi, che abbiano caratteristiche di precarietà e/o di servizio all'edificio esistente e/o a quello da realizzarsi, quando siano e rimangano prive di idoneità alla funzione residenziale, non necessitano di concessione edilizia nè di qualsiasi tipo di autorizzazione amministrativa.

2. Le opere sono comunque soggette al pagamento del costo di costruzione e l'omesso versamento dell'importo dovuto comporta l'applicazione di una penale, pari all'importo non versato, oltre agli interessi annui al tasso legale per ogni anno di ritardo nel pagamento.

3. Il comune interessato può prescrivere particolari oneri e modalità tecnico-costruttive al fine di salvaguardare l'uniformità delle costruzioni in relazione all'ambiente, sotto comminatoria della *restitutio in pristinum* in caso di inosservanza delle prescrizioni tecniche.

4. Tali costruzioni non possono essere oggetto di variazione della destinazione d'uso ed il mutamento della loro destinazione d'uso, indipendentemente dall'esecuzione di opere edili, comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con l'obbligo del ripristino dell'originaria destinazione d'uso.

5. Per le costruzioni, come definite al comma 1, già esistenti, i proprietari devono provvedere al versamento del costo di costruzione dovuto entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e l'omissione comporta l'applicazione della penale di cui al secondo comma.

6. Le somme dovute ai sensi delle presenti disposizioni verranno rimosse mediante la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

**8.0.2**

TERZI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Gli immobili non più rurali edificati con regolare licenza edilizia ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, con regolare concessione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero che abbiano ottenuto regolare concessione edilizia in sanatoria ai sensi del Capo III, IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ricompresi dal piano regolatore generale in zone agricole, silvopastorali e montane, anche soggette a vincoli paesaggistici o idrogeologici, che non siano in possesso dei requisiti di ruralità così come specificati dal comma 3 del presente articolo, sono a tutti gli effetti considerati immobili a destinazione d'uso residenziale”».

**8.0.10**

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. I proprietari di fondi rustici, ubicati in qualsiasi zona, comprese quelle soggette a vincoli idrogeologici o paesaggistici anche ai sensi

delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394, destinati all'esercizio di attività agricola o ad allevamento di bestiame o a bosco ceduo o semplicemente alla manutenzione del fondo stesso, anche se non sono conduttori del fondo, o coltivatori diretti, o imprenditori agricoli, possono usufruire di locali accessori quali depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili, fabbricati adibiti alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli, o comunque connessi e necessari alla conduzione del fondo, aventi le seguenti caratteristiche: altezza netta tra la pavimentazione considerata a quota 0 fino alla linea di gronda non superiore a metri lineari 2,50; volume complessivo non superiore a metri cubi 150; pareti in legno oppure in pannelli prefabbricati amovibili. Ai fini delle disposizioni del presente comma sono condizioni indispensabili che il fondo abbia una superficie superiore a metri quadri 6.000 e che nello stesso esista già un edificio regolarmente autorizzato. Le presenti disposizioni hanno valore sia per i fabbricati di nuova costruzione che per le situazioni di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa presentazione di atto di vincolo registrato e trascritto dal quale risulti la destinazione non residenziale dei locali accessori».

**8.0.11**

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo il dodicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

«Non è comunque richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi dei rifugi e dei bivacchi alpini, dei sentieri, delle vie ferrate e delle altre opere alpine riconosciute necessarie dal Club Alpino Italiano ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b) della legge 24 dicembre 1985, n. 776.

Non sono inoltre soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo degli edifici a destinazione agricola, anche se parzialmente utilizzati ad abitazione transitoria dei conduttori dei fondi, eseguiti dai proprietari degli immobili che siano coltivatori diretti e enti pubblici o comunioni familiari» »

**8.0.3**

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo il dodicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

«Non è comunque richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi dei rifugi e dei bivacchi alpini, dei sentieri, delle vie ferrate e delle altre opere alpine riconosciute necessarie dal Club Alpino Italiano ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b) della legge 24 dicembre 1985, n. 776".»

**8.0.3** (Nuovo testo)

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Al fine di agevolare le attività economiche legate all'agricoltura ed alla conduzione dei fondi, le costruzioni adibite a deposito di attrezzi, ricovero di macchine agricole, legnaie, fienili e simili, con volume non superiore al rapporto di 0,016 mc./mq. dell'area edificata o edificabile e comunque non superiore a 150 metri cubi, destinate a pertinenza dell'edificio esistente o a quello da realizzarsi, costruite con strutture verticali in legno, o in laterizio, o in pietra locale, oppure in strutture prefabbricate amovibili, che abbiano caratteristiche di servizio alla conduzione del fondo, quando siano e rimangano prive di idoneità alla funzione residenziale, non necessitano di concessione edilizia nè di qualsiasi tipo di autorizzazione amministrativa. Le opere sono comunque soggette al pagamento, al comune competente, di un onere pari al costo di costruzione e l'omesso versamento dell'importo dovuto comporta l'applicazione di una penale, pari al triplo dell'importo non versato, oltre agli interessi annui al tasso legale per ogni anno di ritardo nel pagamento. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni definiscono con apposito regolamento particolari oneri e modalità tecnico-costruttive, al fine di assicurare l'uniformità delle costruzioni in relazione all'ambiente e al paesaggio, con riferimento anche ai profili storico-culturali locali. In caso di accertata violazione delle suddette prescrizioni comunali, il sindaco ordina la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora il responsabile della violazione non ottemperi entro il termine di 60 giorni dall'intimazione, provvede il comune a spese dell'interessato. Tali costruzioni non possono essere oggetto di variazione della destinazione d'uso ed il mutamento della loro destinazione d'uso, indipendentemente dall'esecuzione di opere edili, comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con l'obbligo del ripristino dell'originaria destinazione d'uso. Per le costruzioni già esistenti, i proprietari devono provvedere al versamento del

costo di costruzione dovuto entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e l'omissione comporta l'applicazione della penale di cui sopra. Le somme dovute ai sensi delle presenti disposizioni verranno rimosse mediante la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

**8.0.4**

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Nei fondi rustici di superficie superiore a metri quadri 6.000, ubicati in qualsiasi zona, comprese quelle soggette a vincoli paesaggistici o idrogeologici, possono essere costruiti locali accessori quali depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili o fabbricati comunque connessi e necessari alla conduzione del fondo, da destinare a pertinenza di edifici già esistenti nel fondo, previa presentazione di atto di vincolo registrato e trascritto dal quale risulti la destinazione non residenziale dei locali stessi, aventi altezza netta tra la pavimentazione e la linea di gronda non superiore a metri lineari 2,50, volume complessivo non superiore a metri cubi 150, e pareti in legno oppure in pannelli prefabbricati amovibili. La presente disposizione si applica anche alle situazioni di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

**8.0.5**

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

“Nei fondi rustici di superficie superiore a metri quadri 6.000, ubicati in qualsiasi zona, comprese quelle soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico, possono essere autorizzati fabbricati di pertinenza di edifici già esistenti, qualora vengano vincolati con apposito atto d'obbligo a destinazione non residenziale ed adibiti a depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili o fabbricati comunque connessi e necessari alla conduzione del fondo, a condizione che abbiano volume complessivo non superiore a metri cubi 150, altezza netta tra la pavimentazione e la linea di gronda non superiore a metri lineari 2,50, e pareti in legno oppure in pannelli prefabbricati amovibili. La presente disposizione si applica anche alle situazioni di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

**8.0.6**

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. La sanatoria per opere funzionali alla conduzione di fondi rustici, non destinate ad abitazione, è concessa previo pagamento dell'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

- a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
- b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici e idrogeologici».

**8.0.7**

TERZI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Le opere abusive realizzate sotto la superficie dei mari o dei laghi, sopra o sotto il suolo privato, che costituiscono testimonianza conclamata di cultura popolare o evento storico-scientifico-artistico oppure hanno caratteristiche di pregio architettonico e artistico, possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto. Dette opere, se realizzate su suolo o sottosuolo pubblico, così come quelle realizzate sotto il livello delle acque, diventano di proprietà del demanio di competenza, che può cederle in concessione; quelle realizzate su suolo o sottosuolo privato restano di proprietà privata».

**8.0.8**

MATTEJA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, aventi superficie superiore ai 750 metri quadri, purchè riconosciute di particolare pregio artistico e o architettonico previo parere della competente Soprintendenza ai beni culturali architettonici e ambientali».

**8.0.9**

MATTEJA

**Articolo 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1**

GIOVANELLI

*Sopprimere l'articolo.*

**9.2**

RONCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. Le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedono con legge regionale l'estensione delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, alle opere abusive che risultino ultimate entro la data di entrata in vigore del presente decreto e che rientrino in una delle seguenti categorie:

*a)* costruzioni site nei comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, costituenti locali di pertinenza quali depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili o fabbricati comunque connessi alla conduzione del fondo e ad essa necessari, purchè aventi i seguenti requisiti:

- 1) abbiano funzione e vincolo di accessorietà alla conduzione di fondi rustici, con esclusione di ogni destinazione residenziale;
- 2) siano realizzati in legno e prefabbricati amovibili;
- 3) abbiano un volume complessivo comunque non superiore a 150 metri cubi;

*b)* immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o per disabili, anche oltre 750 metri cubi;

*c)* opere di particolare pregio artistico e/o architettonico, con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, anche se realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purchè il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici.

2. In caso di mancata approvazione della legge regionale entro i termini di cui al comma 1, le opere di cui al medesimo comma possono essere sanate con la procedura di cui alle disposizioni contenute nei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni».

**9.7**

IL RELATORE

All'emendamento 9.7 (nuovo testo), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà o alla residenza di portatori di *handicap* che ne abbiano necessità».

9.7 (Nuovo testo)/1

RADICE, LASAGNA, TERZI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedono con legge regionale l'estensione delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, alle opere abusive che risultino ultimate entro la data di entrata in vigore del presente decreto e che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) costruzioni site nei comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, costituenti locali di pertinenza quali depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili o fabbricati comunque connessi alla conduzione del fondo e ad essa necessari, purchè aventi i seguenti requisiti:

1) abbiano funzione e vincolo di accessorietà alla conduzione di fondi rustici, con esclusione di ogni destinazione residenziale;

2) siano realizzati in legno e prefabbricati amovibili;

3) abbiano un volume complessivo comunque non superiore a 150 metri cubi;

b) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o per disabili, anche oltre 750 metri cubi;

c) opere di particolare pregio artistico e/o architettonico, con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, anche se realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purchè il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente Sovrintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici.

1-bis. In caso di mancata approvazione della legge regionale entro i termini di cui al comma 1, le opere di cui al medesimo comma possono essere sanate, con domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con la procedura di cui alle disposizioni contenute nei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni».

9.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «già realizzate» inserire le seguenti: «entro i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni».

9.3

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «già realizzate» inserire le seguenti: «entro i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni».*

9.4

CARCARINO

*Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «cento».*

9.5

CARCARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1.bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili destinati alle strutture per i portatori di *handicap*».*

9.6

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

**55° Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTELLI**

*La seduta inizia alle ore 9,25.*  
(R030 000, C34\*, 0003\*)

Il presidente MARTELLI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 10,30.*

Il presidente MARTELLI, accertato che, anche dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANFROI

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

**AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE LISO**  
(A010 000, C35ª, 0001ª)

La Commissione procede all'audizione del professor Liso, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

Il professor LISO svolge una relazione introduttiva sulle modifiche della normativa sull'organizzazione del mercato del lavoro nelle loro possibili implicazioni per il fenomeno del caporalato. Risponde, quindi, alle domande formulate dai senatori ALÒ, BORGIA, CARNOVALI, CAMO, PELELLA e CASILLO.

Il presidente MANFROI ringrazia il professor LISO e dichiara conclusa la sua audizione.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, C35ª, 0009ª)

Il presidente MANFROI comunica che, su richiesta del senatore ALÒ, verranno acquisiti alla Commissione gli atti del Convegno sul caporalato svoltosi a Ceglie Messapica il 14 novembre 1994.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FONTANINI

*La seduta inizia alle ore 18.*  
(R030 000, B40ª, 0005ª)

Il Presidente FONTANINI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

Ripresa la seduta alle ore 19, non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando che la Commissione tornerà a riunirsi in data che sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

54ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BRUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(R046 001, B65ª, 0008ª)

Il presidente Brutti, dopo aver sollecitato un chiarimento di natura operativa in ordine al rapporto tra Comitato e Servizi e una valutazione sul decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 1995, n. 519, invita il Presidente del Consiglio a riprendere e a sviluppare alcuni argomenti trattati nella precedente audizione del 4 agosto scorso e meritevoli di ulteriore approfondimento.

Il Presidente del Consiglio, espresso il richiesto parere relativo al rapporto tra organismo parlamentare di controllo e i Servizi e soffermatosi su specifici aspetti del decreto del Ministro della difesa, fornisce al Comitato - di cui sottolinea l'impegnata e costruttiva partecipazione ai problemi dei Servizi - le risposte a talune delle questioni sollevate nella precedente audizione.

In primo luogo il Presidente del Consiglio riferisce sulle risultanze dell'esame condotto sui sessantasei fascicoli formati dal SISDE e indicati nella nota del 13 gennaio 1995 dal Ministro dell'interno *pro tempore* indirizzata al presidente Brutti, osservando conclusivamente come, pur essendo risultata l'attività del SISDE aderente ai fini istituzionali in termini di legalità e di legittimità, siano tuttavia condivisibili le perplessità avanzate dal Comitato nella Relazione presentata al Parlamento il 27 luglio 1995 circa il disordine, le lacune del carteggio, l'inutilità di taluni atti e le carenze nella classificazione e nella registrazione dei documenti. A tale proposito il Presidente del Consiglio sottolinea la necessità di nuove norme, a integrazione di quelle esistenti, intese ad assicurare la migliore affidabilità nella gestione degli archivi e assume l'impegno di stimolare la vigilanza del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa particolarmente nell'attività di revisione della formazione dei fascicoli che deve comunque ispirarsi rigorosamente ai criteri della direttiva del Presidente del Consiglio del 16 febbraio 1988.

Ricordato poi di aver emanato, il 1º agosto 1995, un decreto di abrogazione del provvedimento che stabiliva la corresponsione di un

compenso particolare a favore del personale dell'INPDAP assegnato allo speciale ufficio presso la Segreteria generale del CESIS, precisa che tale misura riguarda anche il personale della Ragioneria generale dello Stato che provvede al controllo degli atti amministrativi dei Servizi.

Dichiarato di aver autorizzato la stesura di un documento concernente i criteri da adottare per il reclutamento del personale dei Servizi per chiamata diretta che privilegia particolarmente la trasparenza nelle procedure di selezione e di aver bloccato, nel frattempo, ogni assunzione diretta nei Servizi, il Presidente del Consiglio rinnova l'impegno a costituire una commissione di studio incaricata di predisporre uno schema di disegno di legge di riforma complessiva del sistema della sicurezza. Annuncia quindi che il Ministro dell'interno ha costituito una commissione d'inchiesta amministrativa con il compito di verificare i diversi aspetti della organizzazione e della gestione del personale del SISDE con specifico riguardo ai criteri che hanno presieduto all'individuazione degli appartenenti al Servizio allontanati dopo le vicende connesse alla utilizzazione dei cosiddetti fondi neri.

Illustrate le linee di intervento sull'UCSI e sulle procedure per il rilascio del nulla osta di segretezza - temi sui quali ha operato un apposito gruppo di lavoro, pervenuto di recente all'elaborazione di una serie di proposte - il Presidente del Consiglio esprime un giudizio sostanzialmente positivo sull'attività condotta dai Servizi nei settori del traffico di armi, dell'immigrazione clandestina e dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi, ponendo in particolare evidenza il lavoro del SISMI sulle armi convenzionali e sulla controproliferazione delle armi di distruzione di massa.

Confermato poi di condividere l'esigenza di una iniziativa legislativa volta ad abolire il CIIS, il Presidente del Consiglio dà conto delle spese sostenute dagli apparati della sicurezza per l'assolvimento dei compiti d'istituto ed esprime altresì l'avviso che i responsabili di Governo e i vertici dei Servizi debbano riferire al Comitato secondo cadenze programmate.

Fornite precisazioni sulla documentazione relativa alla operazione *Stay behind* e sulle iniziative da lui assunte per assicurare assistenza all'Autorità giudiziaria che conduce le indagini sulla strage di Ustica, il Presidente del Consiglio chiarisce il ruolo dei Servizi nei casi di sequestri di persona, riferisce sul fenomeno del fondamentalismo islamico e annuncia infine che si porrà mano a una revisione, in senso restrittivo, della facoltà di detenere armi riconosciuta agli appartenenti ai Servizi.

Successivamente intervengono i deputati Di Muccio, Soda e Lazzati e i senatori Boso e Marchetti ai quali replica il Presidente del Consiglio riservandosi di integrare le risposte dopo ulteriori approfondimenti, nel quadro di un costante impegno - che ribadisce - a corrispondere alle esigenze del controllo parlamentare.

Conclusa l'audizione, il presidente Brutti ringrazia il Presidente del Consiglio del contributo assicurato ai lavori e ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi giovedì 14 dicembre 1995, alle ore 15, per procedere all'audizione del Direttore del SISMI.

*La seduta termina alle ore 18.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

*Presidenza del Presidente*

Tiziana PARENTI

*indi del Vice Presidente*

Luigi RAMPONI

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**Audizione del sottosegretario di Stato per l'Interno dottor Luigi Rossi, del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia dottor Donato Marra, del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Professor Piero Alberto Capotosti, del dottor Italo Ghilotti, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Capo della Polizia dottor Ferdinando Masone, del Direttore Centrale della Polizia criminale dottor Gianni De Gennaro, del Procuratore della Repubblica di Catania dottor Gabriele Alicata, del Procuratore aggiunto di Catania dottor Mario Busacca e del Prefetto di Catania dottor Giuseppe Leuzzi sulla situazione della lotta alla criminalità organizzata nella Sicilia orientale. (A010 000, B53\*, 0001\*)**

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che la situazione della criminalità organizzata nella zona di Catania si fa di giorno in giorno più preoccupante e fa presente che nella recente missione svolta dalla Commissione in tale città ed a Messina sono emersi con preoccupante evidenza i problemi dell'insufficienza degli organici dei magistrati, sia requirenti che giudicanti, della loro sicurezza e altre questioni connesse con la gestione dei collaboratori di giustizia. Auspica quindi che dalla seduta odierna emergano elementi concreti in base ai quali si possa far fronte in tempi brevi a tali difficoltà.

Il dottor Gabriele ALICATA, Procuratore della Repubblica di Catania, fa presente che gli uffici giudiziari catanesi sono sommersi da una mole ingentissima di lavoro, che rende particolarmente critico il problema degli organici; la procura di Catania ha una pianta organica di 28 unità, solo in parte coperte ma comunque insufficiente di fronte ad un indice di lavoro elevatissimo. E' stato richiesto al Ministero di grazia e giustizia l'incremento della pianta organica, anche in relazione alla revisione, attualmente in corso, degli indici di lavoro, e al CSM di attivarsi per assicurare la copertura dei posti vacanti; la crisi degli uffici giudiziari sembra determinata in gran parte dai maxi-processi, che creano

non pochi problemi anche per quanto riguarda i locali. In conclusione fa presente che i problemi relativi agli organici non possono non riflettersi negativamente anche sulle indagini in corso.

Il Professor Piero Alberto CAPOTOSTI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, soffermandosi su questioni di carattere generale, fa presente che in certe zone del Paese si registra una carenza vocazionale, sicchè ai vuoti di organico si può far fronte solo mediante l'assegnazione di uditori giudiziari o con applicazioni extradistrettuali. E' quindi necessario un ripensamento delle piante organiche, degli indici di lavoro e delle circoscrizioni giudiziarie, anche in riferimento allo schema processuale, non del tutto adeguato alla realtà, delineato dal codice di rito, che peraltro in più punti sembra aver bisogno di alcune revisioni.

In conclusione auspica che le problematiche oggi all'attenzione della Commissione possano essere compiutamente affrontate al di fuori di una logica congiunturale e in un tavolo comune di lavoro.

Il dottor Italo GHITTI, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, rammenta che la pianta organica del distretto di Catania prevede complessivamente 333 magistrati, a fronte dei quali si registra una vacanza pari a 56 unità; fa quindi presente che per 4 vacanze relative ad incarichi direttivi si è ormai prossimi ad una definizione positiva, mentre per le restanti 52 unità operative vacanti il CSM è impegnato per ridurle in tempi brevi di circa il 50 per cento, con particolare attenzione alla fase dibattimentale. Sottolinea l'opportunità di utilizzare al meglio le risorse esistenti all'interno del distretto e, dopo aver evidenziato che la durata dei dibattimenti è determinata anche dalla loro complessità, dalle necessarie trasferte degli organi giudicanti, da problemi di edilizia giudiziaria e, più in generale, dalla ingentissima mole di lavoro a loro carico, auspica una sollecita definizione del problema delle circoscrizioni giudiziarie, tenuto conto che complessivamente in Sicilia sono previsti 1.061 magistrati distribuiti in ben 18 tribunali, che evidentemente hanno un carico di lavoro ben diverso tra loro.

Dopo che il Presidente Tiziana PARENTI ha ribadito che la seduta odierna dovrebbe consentire il raggiungimento di obiettivi concreti in tempi brevi, il dottor Italo GHITTI ribadisce l'opportunità di utilizzare l'istituto dell'applicazione endodistrettuale nell'ambito degli uffici del pubblico ministero del distretto di Catania, nel quale le 54 unità oggi disponibili possono far fronte alle esigenze attuali sia per quanto riguarda la fase delle indagini che per quella dibattimentale.

Dopo che il dottor Gabriele ALICATA ha fatto presente che la soluzione delle applicazioni endodistrettuali non ha dato esiti soddisfacenti, il dottor Mario BUSACCA, procuratore aggiunto di Catania, ritiene che si dovrebbe in ogni caso procedere al più presto all'assegnazione di uditori giudiziari, visto che altre misure scontano la scarsa appetibilità della sede di Catania. Tale misura non costituisce certamente un rimedio ottimale: rappresenta tuttavia un provvedimento utile a contrastare le difficoltà più immediate. Va tuttavia sottolineato con chiarezza che la difficile situazione di Catania non deriva solo dalla carenza di organico

nei ruoli della magistratura, ma da una più generale caduta di tensione, conseguente alla concentrazione di tutti gli sforzi nell'area di Palermo e a una sorta di emigrazione che la mafia ha posto in essere verso la zona di etnea, dove ha trovato una realtà decisamente fertile, anche a causa della dilagante disoccupazione.

Vi è quindi oggi una carenza di attenzione e il rischio che della mafia si venga a delineare, per la forzata insufficienza dell'azione investigativa, una immagine non completa. Occorre pertanto rafforzare gli organici non solo della magistratura, ma anche delle forze dell'ordine, la cui attività investigativa è insostituibile. Un'ultima questione che non andrà in alcun modo sottovalutata è quella della attuale mancanza di memoria storica che sempre più spesso si riscontra nell'azione delle forze dell'ordine, una mancanza che è probabilmente da imputare alle rotazioni troppo frequenti negli incarichi direttivi.

Il dottor Donato MARRA, sottosegretario di stato al Ministero di grazia e giustizia, fa anzitutto presente che la scopertura dei posti nelle sedi di Catania e Messina per quanto concerne il personale di magistratura presenta dati superiori alla media nazionale, sia pure non di moltissimo. I dati che riguardano invece il personale amministrativo sono relativamente migliori, soprattutto se si considera la prospettiva dell'evoluzione futura, in quanto si ritiene di poter coprire in tempi brevi gran parte delle attuali vacanze.

Vi è poi un problema che riguarda gli indici di lavoro e il loro aggiornamento, una questione sulla quale sta attivamente lavorando una commissione ministeriale. Anche i dati attuali, in base ai quali emerge in modo chiaro l'insufficienza delle dotazioni organiche delle sedi di Catania e di Messina, possono essere utilmente utilizzati, soprattutto se si pensa alla possibilità di procedere ad aggiustamenti delle dotazioni, anche in sede di stralcio. Tale questione fa comunque emergere in modo primario la necessità di non perdere di vista una considerazione complessiva dei problemi della magistratura: siamo in presenza di una situazione nella quale vi è una venerale scopertura di posti, ed in cui spostare personale da una sede all'altra rischia di diffondere sul territorio insufficienze prima localizzate in alcune realtà.

Dopo aver ricordato che per il ruolo della magistratura vi sono concorsi già banditi in via di espletamento e che un nuovo concorso sarà prossimamente bandito, osserva che non potrà comunque essere dimenticata la scarsa appetibilità delle sedi di Catania e di Messina: anche in considerazione di ciò dovrà essere valutato con attenzione il ricorso a strumenti quali il trasferimento d'ufficio e l'applicazione. Si può pensare certamente a varie misure che possano facilitare la permanenza nelle sedi più disagiate, come ad esempio quelle riguardanti il trattamento di missione: tutti aspetti, questi, che potranno anche essere oggetto, qualora il Parlamento ne rilevi la necessità, di misure di urgenza.

Vi è poi una questione più ampia che riguarda la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, rispetto alla quale il governo si impegna per accelerare al massimo gli adempimenti amministrativi per la soppressione di alcune sedi di preture decentrate. Dopo aver ricordato le misure prese nel corso di quest'ultimo periodo per migliorare la disponibilità di mezzi e di aule - nei tempi più rapidi a Catania sarà utilizzabile una seconda aula bunker per i processi di criminalità organizzata - rileva che

per quanto concerne gli stanziamenti a disposizione del Ministero di grazia e giustizia si è andata verificando una sorta di inversione di tendenza, in quanto gli accantonamenti oggi a disposizione sono maggiori rispetto al passato.

Venendo a considerazioni più generali, è necessario rafforzare una logica di cooperazione istituzionale, procedendo anche all'istituzione di un tavolo di lavoro comune tra CSM e Ministro di grazia e giustizia, tra i vari soggetti interessati alla soluzione delle emergenze. Sono necessarie riforme e revisioni processuali, nell'ambito delle quali potranno essere assunte misure urgenti e immediate. In primo luogo non sembra opportuno tornare normativamente sul tema della custodia cautelare, oggetto solo pochi mesi fa di un intervento di riforma. Si dovrà certamente prestare la massima attenzione alle esigenze dei maxi-processi: prima di aver effettuato un ampio monitoraggio delle diverse situazioni non è però consigliabile una sorta di controriforma rispetto alle misure adottate nello scorso agosto. Alcuni altri interventi meritano la precedenza, tra i quali l'introduzione di forme di partecipazione a distanza ai dibattimenti anche per gli imputati, con collegamenti audiovisivi che garantiscano la difesa, lo studio di nuove ipotesi di separazione dei processi, l'eventuale introduzione di un doppio binario, con un processo diversificato per i reati di mafia. In quest'ultimo campo si tratterebbe di sviluppare ulteriormente spunti già presenti nell'attuale normativa. Altre misure di natura processuale potranno poi essere studiate e potranno dimostrare una loro utilità.

Sul problema della sicurezza dei collaboratori di giustizia nelle loro deposizioni, va detto che l'utilizzo di metodi di collegamento audiovisivo potrebbe contribuire a diminuire la lunghezza di alcune trattazioni dibattimentali. Al proposito è imminente l'introduzione di un collegamento tra diverse sedi giudiziarie italiane, dal quale sono da attendersi diversi benefici. Concludendo, ricorda che sempre sul problema della sicurezza dei collaboratori di giustizia nell'acquisizione delle loro deposizioni è all'opera un gruppo ministeriale di lavoro con l'incarico di predisporre norme integrative su tale argomento.

Il dottor Luigi ROSSI, Sottosegretario di Stato per l'Interno, ritiene che i numerosi omicidi consumati nel catanese dall'inizio di quest'anno non possano lasciar prefigurare un crollo della leadership dei Santapaola; è tuttavia prevedibile che quando si attenuerà ulteriormente la capacità degli esponenti di spicco sottoposti a regime detentivo speciale si potrà giungere ad una guerra di mafia. E' quindi indispensabile una coordinata e puntuale attività investigativa, che si avvalga di ogni risorsa e strumento disponibili. Dopo aver rammentato le iniziative già assunte al riguardo, sottolinea l'attenzione dedicata all'attività di presidio territoriale, sia attraverso l'invio di contingenti che con la predisposizione di strumenti diretti a colpire l'accumulazione illecita di capitali. Assicura quindi che la situazione dell'ordine pubblico nella Sicilia orientale è sottoposta a costante ed accurato monitoraggio e fa presente che l'azione di contrasto fa registrare risultati apprezzabili; dopo aver auspicato che si giunga ad un adeguato potenziamento degli uffici giudiziari ritiene che le forze dell'ordine contribuiscano in maniera significativa all'attività di polizia giudiziaria e fa presente che sono state mandate a Catania aliquote di appartenenti alla polizia di Stato.

Soffermandosi sulle questioni relative ai collaboratori di giustizia, osserva che lo strumento del pentitismo si è rivelato finora prezioso e segnala lo sforzo che sta compiendo l'esecutivo per adeguare la struttura del Servizio centrale di protezione alle enormi dimensioni ormai assunte dal fenomeno, anche per alleggerire i compiti degli organismi investigativi di polizia; al riguardo rammenta che la legge finanziaria 1996 include i fondi riservati alla gestione dei pentiti fra le spese obbligatorie. In conclusione conferma l'impegno del governo a vigilare con la massima attenzione sull'evoluzione delle condizioni della sicurezza pubblica nella Sicilia orientale.

Il dottor Ferdinando MASONE, capo della Polizia, prega la Commissione di prendere atto dello sforzo posto in essere dalle forze dell'ordine per fronteggiare la grave situazione in Sicilia orientale. Soffermandosi sulla situazione di Catania, fa presente che a fronte di numerosissimi reati vi è stata una decisa azione di contrasto, che ha condotto a 1757 arresti *in flagranza di reato*, alla cattura di 35 pericolosi latitanti, alla denuncia di 1401 soggetti per reati associativi, a sequestri per 1283 miliardi e a confische per 50 miliardi. Dopo aver illustrato la presenza e la distribuzione sul territorio delle forze dell'ordine fa presente che per la zona di Messina possono svolgersi analoghe considerazioni.

Rammenta quindi che sono state inviate nella Sicilia orientale 100 unità appartenenti ai nuclei di prevenzione crimine, un reparto strategico di estrema mobilità e fa presente che anche per quanto riguarda l'aspetto investigativo è già operante a Catania un apposito nucleo formato da personale specializzato.

*(La Commissione procede in seduta segreta)*

*(Si riprende la seduta pubblica)*

Il dottor Gianni DE GENNARO, Direttore Centrale della Polizia criminale, ricorda che la ristrutturazione del servizio centrale di protezione ha risposto a due esigenze fondamentali, quella di moltiplicare le risorse dello stesso servizio sul territorio, e quella di evitare alle forze investigative possibili aggravii derivanti dall'assistenza ai collaboratori. Non si sono più demandati i compiti di tutela e di assistenza alle strutture territoriali, poichè il servizio centrale li ha assunti in prima persona: per fare ciò si è reso necessario disporre di personale appositamente addestrato e formato. Si è quindi istituito già un primo nucleo di personale qualificato, attualmente operante a Roma: a questo primo nucleo si prevede che nel prossimo futuro si aggiungeranno altri nuclei operanti a Firenze e a Torino. Si sono sperimentate anche nuove procedure per risolvere taluni problemi manifestatisi in passato, come ad esempio quelli riscontrati per la corresponsione degli assegni periodici e per l'assistenza sanitaria. Sarà tuttavia necessario attendere ancora un certo periodo, non inferiore ad un anno, prima che la struttura sia posta a regime.

*(La Commissione procede in seduta segreta)*

*(Si riprende la seduta pubblica)*

Il deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) ritiene che Catania e la sua area siano attualmente sottovalutate, e che da parte del governo vi sia una deplorabile mancanza di attenzione. Ricorda tra l'altro che non è stata data ancora soddisfacente risposta alle questioni da lui rivolte al sottosegretario all'Interno nel corso della seduta della Commissione del 15 marzo 1995.

Chiede poi se siano stati celebrati i processi nei confronti di appartenenti alle strutture dei comuni di Raganna e di Acicatena. Chiede se vi siano notizie sulla situazione dei due comuni di Acicatena e di Mascali, attualmente sottoposti ad amministrazione commissariale.

Il deputato Michele CACCAVALE (gruppo forza Italia) ritiene necessaria l'elaborazione di una linea comune di contrasto alla criminalità organizzata e che il CSM interessi il Governo sui problemi relativi alle strutture giudiziarie. Auspica quindi che venga mantenuta l'azione di prevenzione attualmente in essere e chiede al sottosegretario Marra di illustrare quali misure di sicurezza siano state previste per gli uffici giudiziari di Messina.

Il senatore Antonio D'ALÌ (gruppo forza Italia) chiede al Procuratore di Catania quale sia la durata media di un procedimento civile in primo grado, ai rappresentanti del CSM a quando risalga l'ultima revisione degli organici e se vi sia una proposta per una rielaborazione della geografia degli uffici giudiziari siciliani. Dopo aver sottolineato l'esigenza che vi sia una sicurezza anche per quanto riguarda le sedi giudiziarie, chiede se sia stata considerata l'ipotesi di utilizzare l'istituto della mobilità per le carenze degli organici amministrativi e se sia vero o meno che durante l'attività di sorveglianza vengono chiuse alcune caserme per mancanza di personale.

*(La Commissione procede in seduta segreta)*

*(Si riprende la seduta pubblica).*

Il deputato Nicola VENDOLA (gruppo rifondazione comunista) chiede se le difficoltà di comunicazione con il servizio centrale di protezione siano dovute alla ristrutturazione in atto e, soffermandosi sul problema delle scorte, osserva che spesso l'esercizio della discrezionalità attribuita agli organi amministrativi non viene sufficientemente spiegata.

Fa quindi presente che nel corso della recente missione svolta dalla Commissione le audizioni dei questori di Catania e Messina hanno suscitato più di una perplessità.

*(La Commissione procede in seduta segreta).*

*(Si riprende la seduta pubblica).*

Il deputato Alessandra BONSANTI (gruppo progressisti-federativo) si dichiara preoccupata della calma mostrata da molti esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine di fronte alla prospettiva - che giudica piuttosto concreta - di una nuova guerra di mafia che potrebbe coinvolgere le zone di Catania e di Messina. Tale prospettiva risulta ul-

teriormente rafforzata dalle scarcerazioni che la nuova legge sulla custodia cautelare ha reso possibili. Chiede poi al dottor Marra chiarimenti sulla possibilità di correzioni - definite «marginali» - alla normativa sulla custodia cautelare e sulla introduzione di un doppio binario per i procedimenti in tema di criminalità organizzata.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) rileva che i problemi di organico di Catania, pur reali, non sembrano, alla luce dei numeri oggi presentati, costituire una questione drammaticamente insolubile. Esiste tuttavia qualcosa di grave e di perverso nel sistema della giustizia italiana se ancora oggi vengono riproposte, in termini non mutati, le stesse questioni di organico che si sentono ripetere ormai da più di dieci anni.

Esiste un deficit di giustizia clamoroso e gigantesco: questa è veramente la questione drammatica cui si deve far fronte, e che richiede la pronta istituzione delle strutture di coordinamento, ad esempio tra Ministero di grazia e giustizia e CSM, più adeguate. E' anzi grave che queste strutture non siano già permanenti, ricorrendosi sempre e comunque alla logica dell'emergenza.

Sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e delle piante organiche, denuncia l'assoluta carenza di strutture in grado di controllare e ridurre le situazioni di tensione e di sovraccarico di lavoro: anche in questo campo, per provvedere, si attende passivamente che esplodano situazioni clamorose. Chiede infine se della grave situazione complessiva riscontrata nel territorio di Catania e di Messina siano state investite le strutture locali di coordinamento, in primo luogo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) fa presente che una realtà sociale così pericolosa come quella di Messina è stata ben affrontata dalle forze dell'ordine ed auspica che siano ridotti i tempi tra l'individuazione di obiettivi e finalità e la loro concreta realizzazione.

*(La Commissione procede in seduta segreta)*

*(Si riprende la seduta pubblica)*

Il deputato Francesco STORACE (gruppo Alleanza nazionale) chiede agli auditi catanesi se avvertano o meno il sostegno della cittadinanza alla loro azione ed osserva che nel corso della seduta sono emersi numerosi elementi preoccupanti. Dopo aver ritenuto inutilizzabili le medie nazionali per una realtà così difficile come quella siciliana giudica del tutto fisiologica la consultazione tra soggetti istituzionali; è invece necessario capire quali siano gli elementi di freno per l'applicazione di provvedimenti ed iniziative sull'opportunità delle quali sussiste unanime accordo. Chiede inoltre informazioni e notizie sulla situazione della criminalità minorile nella Sicilia orientale.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia) osserva che i problemi oggi evidenziati non potranno che essere risolti nell'ambito di una più generale iniziativa di ampio respiro, articolata in più scansioni

temporali. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno una revisione del sistema delle scorte e un riesame della legislazione sui collaboratori di giustizia.

Il deputato Gaetano GRASSO (gruppo progressisti-federativo) rileva che da quanto emerso nella seduta odierna i problemi constatati dalla Commissione nel corso della sua recente missione sembrano del tutto inalterati, senza che si siano delineate possibili soluzioni. Non può condividere la forzata ricerca di capri espiatori, perchè non può essere in alcun modo accettato il metodo di ricercare solo le singole responsabilità di singoli funzionari dello Stato.

Occorre dirigersi verso considerazioni più generali: è ad esempio assai grave che a Catania vi sia una percentuale di scoperture degli organici più alta di quella nazionale, mentre dovrebbe essere automatico un meccanismo di compensazione per le sedi maggiormente a rischio. Non sembra poi essere stato utilizzato appieno il meccanismo delle applicazioni e, sarebbe da chiarire quanti esattamente siano i tribunali, presso i quali si celebrano processi di criminalità organizzata, che abbiano fatto ricorso alle teleconferenze.

Rileva infine che vi è un problema non solo di quantità ma di qualità investigativa, ed a questo proposito è necessario il rafforzamento della DIA di Catania, procedendo anche alla creazione di una sede della DIA a Messina. Constata come episodio particolarmente preoccupante il fatto che le strutture operative di Messina non siano in grado nè di fare indagini patrimoniali nè di procedere a sequestri e a confische.

Il deputato Alberto SIMEONE (gruppo alleanza nazionale) esprime il suo sconcerto per i risultati della recente missione in Sicilia, dalla quale sono emerse gravi lacune nella lotta alla criminalità organizzata. Vi sono certamente serie carenze investigative sia per quanto riguarda le forze dell'ordine sia per quanto riguarda la magistratura. Di fronte a questo stato di cose è assolutamente scriteriato pensare a nuove modifiche del codice di procedura penale: tale modo di pensare ripropone le logiche del passato, quelle in cui si pensava solamente nei termini dell'emergenza. Tali logiche non hanno dato risultati apprezzabili: occorre oggi puntare il dito, in modo chiaro e determinato, sui requisiti della competenza e della qualificazione professionale di ognuno.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) osserva che da numerosi segnali si prospetta un nuovo ciclo di recrudescenza mafiosa; è quindi indispensabile capire con precisione cosa non ha funzionato e svolgere una analisi particolareggiata tenendo anche presente, nel caso che occupa la Commissione, la situazione del tutto particolare della città di Catania.

Il dottor Gabriele ALICATA fa presente che il comune di Acicatena fu sciolto anche perchè il sindaco, successivamente rinviato a giudizio, partecipò ai funerali di un malavitoso ucciso nel corso di una rapina. Fa quindi presente che anche la giustizia civile vive una situazione di grande disagio, che l'ultima revisione degli organici risale al 1993 e che per la sicurezza della sede sono in corso alcuni lavori di sistemazione. Ritiene inoltre che l'utilizzazione dell'istituto della mobilità non possa

essere effettuata indiscriminatamente e, per quanto riguarda la questione delle scorte, fa presente che si è tentato in ogni modo di giungere ad una positiva soluzione evitando contrasti di sorta. Auspica, infine, che la riorganizzazione in atto del servizio centrale di protezione possa assicurare migliori forme di comunicazione.

Il dottor Mario BUSACCA ribadisce che le esigenze attuali degli uffici giudiziari catanesi nascono dalla contestualità dello svolgimento di importanti e complessi dibattimenti con l'esigenza di continuare a svolgere nel presente indagini anche per far fronte alla grave emergenza in atto. Auspica infine che la seduta odierna possa consentire la soluzione di alcuni problemi concreti.

Il dottor Italo GHITTI ricorda che in questo periodo si sta verificando, con rapidità sempre crescente, una graduale obsolescenza dei criteri in base ai quali sono state formate le circoscrizioni giudiziarie, sono stati definiti gli indici di lavoro e sono state in definitiva formate le piante organiche. Esiste oggi una rigidità sia delle strutture sia della normativa, in quanto le applicazioni extradistrettuali possono dare solo soluzioni parziali e i trasferimenti d'ufficio possono essere bloccati da ricorsi ai TAR, sicchè l'unico strumento operativo rimane quello delle applicazioni endodistrettuali, i cui risultati sono forzatamente limitati. Una misura sulla quale, in prospettiva, occorrerebbe soffermarsi è poi quella della definizione degli organici su base distrettuale.

Il professor Piero Alberto CAPOTOSTI sottolinea che il suo riferimento all'istituzione di un tavolo comune era inteso ad indicare la necessità di trovare un metodo per integrare tra loro l'azione dei tre poteri, in una visione della democrazia non conflittuale, ma cooperativa e collaborativa. Ritiene che tale modo di procedere sia, più che auspicabile, assolutamente necessario e che esso vada esteso il più possibile.

Il dottor Donato MARRA si dichiara d'accordo con quanto appena esposto dal vice presidente del CSM sul significato da dare all'istituzione di un tavolo comune. Precisa poi che il proprio riferimento al confronto tra le medie nazionali e le medie di Catania, in tema di scoperta degli organici, non intendeva assolutamente sminuire la rilevanza del problema, ma anzi sottolinearne la gravità, alla luce delle gravi vacanze di organico e della complessiva inadeguatezza della pianta organica della sede di Catania.

Per quanto concerne la normativa sulla custodia cautelare ribadisce che a pochissimi mesi dall'entrata in vigore delle modifiche normative si richiede anzitutto un attento monitoraggio di tutte le situazioni esistenti e la messa in opera delle misure amministrative che si dovessero rendere necessarie. Una nuova modifica legislativa sarebbe una extrema ratio, cui ricorrere solo in caso di assoluta necessità e solo qualora le altre misure si fossero mostrate insufficienti. Per quanto concerne infine l'istituzione di un doppio binario per i procedimenti relativi alla criminalità organizzata, conferma che già oggi, nella attuale normativa, vi sono utili spunti in tal senso.

Il dottor Ferdinando MASONE, dopo essersi riservato di far pervenire alla Commissione risposte scritte, assicura la sua massima atten-

zione al problema delle scorte ed auspica che tale questione sia sempre e comunque trattata nel più assoluto rispetto delle regole.

Il Sottosegretario Luigi ROSSI si riserva di trasmettere alla Commissione risposte scritte ed auspica che la seduta odierna abbia un seguito.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo**  
**sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

*Presidenza del Presidente*  
LAURICELLA

*Interviene il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Capodicasa.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**Audizione del vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice (R048 000, B81\*, 0001\*)**

Il PRESIDENTE avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico. Avverte inoltre che il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, non potendo intervenire, ha delegato a rappresentarlo il vicepresidente Capodicasa.

Ricordato l'impegno assunto nelle scorse settimane in Commissione dal presidente della giunta regionale per il soddisfacimento delle attese della popolazione del Belice, ritiene che debba essere posta all'attenzione del Governo la questione degli stanziamenti complessivi per completare la ricostruzione e per favorire lo sviluppo economico delle zone terremotate.

Il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, CAPODICASA, assicura che gli organi istituzionali regionali hanno ben presenti le esigenze generali e particolari delle zone interessate dal sisma del 1968.

Lo scorso anno si sono svolti incontri tra gli organi dell'Assemblea regionale ed il coordinamento dei sindaci belicini, al fine di rendere possibile la predisposizione di quegli strumenti che potessero concretizzare un reale sviluppo economico dei territori interessati. Assai positiva, per le ripercussioni verificatesi, è stata la visita di una delegazione della Commissione - dal 18 al 21 ottobre scorsi - a Palermo e nelle zone terremotate, e devono essere considerate positivamente anche le audizioni in corso.

Il rinnovato interesse per il problema del Belice ha avuto come conseguenza un'attenzione specifica nel corso della discussione dei provve-

dimenti finanziari al Senato, con una previsione di stanziamento di cento miliardi per il 1997 e 1998: sono stati poi presentati alla Camera numerosi emendamenti per incrementare ulteriormente tale somma.

Ritiene scandaloso il fatto che, a tanti anni dal sisma, esistono ancora famiglie residenti nelle «baraccopoli»: si sono avute certamente numerose inefficienze e si è assistito ad alcuni sprechi, ma deve essere sottolineato che gli stanziamenti dello Stato sono risultati di gran lunga inferiori al reale fabbisogno.

Occorre ricostruire le abitazioni private ed aprire nuovamente un flusso finanziario tale da alimentare le attività più specificamente locali, come l'edilizia, che per lunghi anni ha costituito un importante volano per lo sviluppo socio-economico dei territori belicini: emergono purtroppo, in conseguenza del blocco dei flussi finanziari e con il peggioramento della situazione economica generale, preoccupanti fenomeni di degrado, con un aumento del numero degli emigrati.

L'Assemblea regionale siciliana stimolerà la giunta regionale ed il Governo affinché gli stanziamenti futuri siano corrispondenti al fabbisogno, nella considerazione che devono essere sfruttate al massimo le risorse umane e materiali per rendere duraturi i miglioramenti, talvolta parziali, verificatisi in passato.

Si sofferma poi sul contenuto della legge regionale n. 1 del 1986, illustrandone alcuni particolari aspetti normativi, ad esempio sulle procedure necessarie per la costruzione di alloggi residenziali e per il recupero dei centri storici anche in vista di una parziale destinazione ad alloggi popolari; sulla ristrutturazione delle reti idriche, fognarie ed elettriche e sulla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale anche in relazione agli itinerari turistici ed alle fonti termali, nonché sullo sviluppo dell'artigianato e della media e piccola impresa: deve riconoscere che la predetta legge non ha sostanzialmente raggiunto i suoi obiettivi, per quanto riguarda il necessario «salto di qualità» delle zone terremotate.

Sottolineato che sarebbe opportuno un migliore sfruttamento delle possibilità offerte dal quadro comunitario di sostegno alle zone arretrate, ritiene opportuno un rifinanziamento della predetta legge n. 1 del 1986 con fondi regionali o statali, anche facendo ricorso alle possibilità offerte dall'articolo 38 dello statuto regionale.

Osserva che lo Stato ha il dovere di provvedere alla ricostruzione delle zone terremotate, ma ha anche il dovere di contribuire alle necessità esistenti secondo parametri di solidarietà che siano costanti nel corso degli anni: può dirsi che a tale solidarietà è stato fatto sostanziale riferimento in passato, almeno fino al 1991.

Ribadito che lo Stato deve provvedere al completamento della ricostruzione con stanziamenti adeguati e non simbolici, ricorda che in molti comuni del Belice è presente l'esigenza, per i cittadini che hanno provveduto alla ricostruzione della propria abitazione, di disporre dei contributi previsti.

Il senatore CORRAO, facendo riferimento alla legge regionale n. 1 del 1986, ricorda che per inerzia degli organi regionali non sono stati utilizzati i 50 miliardi destinati alla ricostruzione delle zone terremotate: chiede, quindi, che tale somma sia nuovamente introdotta nel bilancio.

Differenziate e numerose sono le esigenze dei territori interessati dal sisma del 1968: uno dei problemi maggiori riguarda la disponibilità

di fonti di approvvigionamento idrico, assai importanti in zone con vocazione prettamente agricola.

È poi urgente avviare il completamento delle strutture varie, portuali e marittime, anche per una soddisfacente commercializzazione dei beni prodotti. È anche indispensabile promuovere un maggiore ed intelligente utilizzo dell'enorme patrimonio di beni culturali nonché perfezionare le strutture destinate all'artigianato, come anche favorire tutte quelle attività che, oltre a permettere un concreto sviluppo culturale, possano anche offrire la soluzione delle problematiche occupazionali.

Ricordata l'opportunità di armonizzare i flussi finanziari regionali, statali e comunitari, ritiene che l'Assemblea regionale debba compiere in futuro scelte precise ed assumersi definite responsabilità, per superare antichi egoismi e ricorrenti frammentazioni operative: a tale proposito, ricorda che esistono progetti esecutivi che attendono solo di essere attuati.

Il deputato LUCHESE consente con alcune delle valutazioni formulate circa l'attuazione della legge regionale n. 1 del 1986, che può costituire in ogni caso un'utile base di partenza per verificare le reali esigenze delle zone terremotate.

Plaude al rinnovato interesse per la ricostruzione e per lo sviluppo del Belice mostrato al Senato ed alla Camera nel corso dell'esame dei provvedimenti finanziari: talvolta emerge un'accusa di consociativismo alle forze politiche siciliane, che non ha ragion d'essere, essendo drammatiche ed urgenti le esigenze delle popolazioni interessate, le quali in alcuni casi non hanno ancora risolto il problema abitativo.

Concludendo ricorda che il fondo di solidarietà di cui all'articolo 38 dello statuto regionale potrebbe essere utilizzato per il rilancio economico delle zone del Belice.

Il deputato TRAPANI ricorda che le zone in questione hanno una vocazione prettamente agricola e che, con gli accordi internazionali degli anni scorsi, sono cadute quelle barriere doganali che in certi casi hanno assunto in passato funzione protettiva.

L'agricoltura siciliana deve ormai camminare con le proprie gambe ed essere competitiva con i mercati esteri: a tal fine, essendo urgente la soluzione del problema idrico, per la creazione di nuovi invasi artificiali e di laghi collinari potrebbe essere utilmente impiegato l'ente di sviluppo agricolo, che da talune parti si vorrebbe cancellare.

La Sicilia, ed in particolare il Belice, debbono rispettare le proprie vocazioni produttive, anche in armonia con le direttive comunitarie: assume quindi particolare importanza la definizione di un progetto complessivo di sviluppo, che tenga conto delle colture, ma anche della loro commercializzazione e della professionalizzazione delle maestranze a ciò destinate.

Il deputato MARINO BUCCELLATO ritiene non più rinviabile il completamento della ricostruzione, che non può però prescindere dall'adozione di strumenti tesi allo sviluppo complessivo sociale ed economico, con particolare riguardo alle problematiche occupazionali, specie giovanili.

Sottolinea che la regione siciliana deve farsi carico, tra l'altro, di promuovere il settore agricolo anche attraverso la predisposizione di adeguati strumenti per la commercializzazione dei prodotti.

Il PRESIDENTE ritiene che l'indagine conoscitiva in corso sia servita a riaccendere l'attenzione del Governo, del Parlamento e dell'opinione pubblica sul Belice, la cui ricostruzione non gode in generale di molti favori: sono però, in presenza di insufficienti stanziamenti pubblici, le popolazioni interessate a sopportare drammaticamente il peso delle inefficienze e degli sprechi verificatisi in passato.

Deve affermare che progressivamente stanno emergendo le vere responsabilità di tale stato di cose: cita, come esempio, la scarsa volontà delle compagini governative e delle burocrazie ministeriali a favorire ogni possibile soluzione delle problematiche sul tappeto.

Al termine delle audizioni la Commissione dovrà riproporre con decisione le necessità esistenti al Governo ed al Parlamento; d'altro canto, anche la regione siciliana dovrà adoperarsi per rimediare almeno parzialmente alle occasioni perdute in passato, ad esempio recuperando i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto. Del resto, non si deve dimenticare che la ricostruzione delle zone interessate dai terremoti in Friuli ed in Irpinia è stata interamente finanziata dallo Stato, e sono quindi necessarie anche per il Belice prospettive certe.

Per favorire lo sviluppo economico dei territori belicini, la regione siciliana si deve dotare di progetti esecutivi, in particolare nei settori dei beni culturali, del turismo e dell'agricoltura, con opportuni incentivi alle imprese private, anche utilizzando le possibilità offerte dal quadro di sostegno comunitario.

Invita l'Assemblea regionale siciliana ad esercitare uno stimolo continuo nei confronti della giunta regionale, affinché siano rappresentate al Governo le difficoltà esistenti per pervenire ad una ricostruzione definitiva e ad uno sviluppo duraturo: esiste la disponibilità del Parlamento a dotare gli organi regionali di nuovi strumenti finanziari.

Il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, CAPODICASA, risponde ai quesiti testè formulati, affermando in particolare che lo sviluppo e la ricostruzione del Belice rappresentano il banco di prova delle capacità operative sia del Governo che della giunta regionale: le popolazioni interessate non possono subire un'ulteriore delusione e debbono vedere risolti al più presto i problemi legati alla propria sopravvivenza.

Deve essere colta l'occasione per fare di quelle zone un terreno sperimentale per l'esecuzione di progetti integrati di sviluppo; del resto, la legge regionale n. 1 del 1986 non è più operante e sarebbero necessari nuovi stanziamenti per rimediare alle inefficienze ed agli sprechi del passato.

Sono certamente necessari i flussi finanziari regionali, statali e comunitari, ma è pure necessaria la promozione di piani di sviluppo che abbiano riguardo ai settori agricoli specifici, come la viticoltura, l'olivicoltura e l'orticoltura.

Fatto cenno al contenuto di alcune leggi regionali per lo sviluppo agricolo, come la n. 32 del 1991 e la n. 25 del 1993, assicura che l'Assemblea regionale stimolerà in ogni occasione gli organi istituzionali a fare il possibile per far fronte alle necessità esistenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il vicepresidente Capodicasa e lo congeda, ricordando che il ministro dei lavori pubblici, più volte richiesto, non ha ancora fissato una data per la sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

**2ª Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
GIACOVAZZO

*indi del Presidente*  
EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE**  
(R027 000, B26\*, 0001\*)

Il Presidente Giacobozzo, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Martinelli ed Evangelisti, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Risulta eletto il deputato Evangelisti.

Nell'assumere la Presidenza il deputato Evangelisti rivolge parole di ringraziamento per la fiducia a lui manifestata.

Successivamente il Comitato procede alla votazione per l'elezione del Vicepresidente.

Il Presidente Evangelisti, dopo aver verificato la mancanza del numero legale, comunica che il Comitato tornerà a riunirsi domani 13 dicembre 1995, alle ore 14,30 per l'elezione del vicepresidente.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### BILANCIO (5°)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

80° Seduta

*Presidenza del Presidente*

BOROLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**(1250-A) Deputati VITO ed altri: Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni, sul testo; favorevole sugli emendamenti)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera, concernente modificazioni della legge n. 142 del 1990 finalizzate a favorire la costituzione delle aree metropolitane. Il testo proposto dalla 1ª Commissione contiene essenzialmente norme recanti adeguamenti di carattere procedurale, che non danno luogo a problemi. L'unica disposizione che suscita perplessità è il comma 3 dell'articolo 2, che proroga taluni termini per la istituzione di nuove province. In proposito, occorrerebbe avere garanzie dal Tesoro in ordine alla non sussistenza di ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente, dato che le precedenti proroghe degli stessi termini presentavano la relativa copertura finanziaria.

Pervengono altresì numerosi emendamenti, tra i quali, per i profili di competenza, si segnala solo il 3.102, riguardante il personale dei comuni facenti parte della città metropolitana, in quanto è suscettibile di determinare oneri per la finanza comunale.

Il presidente BOROLI fa presente che il Tesoro ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, fatta eccezione per l'articolo 2, comma 3, del testo, sul quale esprime parere contrario in quanto il differimento del termine per l'istituzione di nuove province è foriero di rilevanti oneri a carico del bilancio dello Stato, connessi con l'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni centrali. Relativamente poi alle osservazioni del relatore sull'emendamento 3.102, il Tesoro fa presente che esso non comporta oneri, in quanto prevede una fattispecie di mobilità interna del personale che verrà definita tra i comuni e la città metropolitana.

Il RELATORE ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 1996 è stato approvato dal Senato un emendamento finalizzato alla copertura degli oneri per l'istituzione di nuove province, attraverso la precostituzione di un apposito accantonamento nella tabella A della stessa legge finanziaria. Propone pertanto di esprimere sulla norma in questione un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rammentando tuttavia che la copertura dell'onere potrebbe essere effettuata a valere su detto accantonamento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sul comma 3 dell'articolo 2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rinviando in proposito alla osservazione sopra formulata dal relatore.

Esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

**(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri: Norme per l'edilizia scolastica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare in materia di edilizia scolastica, che prevede tra l'altro la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui agli enti territoriali per il finanziamento degli interventi in questione, e l'istituzione di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Il testo trasmesso, che tiene conto delle condizioni dettate nel parere di nulla osta formulato dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, utilizza, per la copertura finanziaria, accantonamenti relativi al Ministero della pubblica istruzione iscritti sia nel fondo speciale di parte corrente che in quello di parte capitale. Per entrambi, occorre far presente che è necessario attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996. Per quanto riguarda in particolare il fondo speciale di parte corrente, occorre altresì attendere l'approvazione dei provvedimenti legislativi con i quali saranno acquisite le risorse finanziarie contabilizzate nell'accantonamento di segno negativo iscritto nella tabella A della stessa legge finanziaria, al quale l'accantonamento utilizzato risulta collegato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del provvedimento susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1996 e nel presupposto che siano acquisite le risorse finanziarie con-

tabilizzate nell'accantonamento di segno negativo di cui alla tabella A della stessa legge.

**(2224) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di questioni fuori bilancio**

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame degli emendamenti, in considerazione dell'opportunità di acquisire chiarimenti da parte del Ministero delle finanze.

**(2226) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il decreto-legge nella seduta del 14 novembre, deliberando di richiedere la relazione tecnica, che è pervenuta in data odierna. Per quanto riguarda in particolare il comma 4 dell'articolo 2, che potrebbe comportare problemi per i profili di competenza, la relazione tecnica osserva che la disposizione non comporta nuovi oneri per lo Stato, in quanto essa fa capo all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 250 del 1990, che rappresenta comunque un «tetto» che non è possibile superare. In proposito, il relatore osserva che la legge n. 250 del 1990 sembra attribuire ai beneficiari delle provvidenze un vero e proprio diritto soggettivo, che non consente quindi la configurazione di un tetto di spesa, per cui la disposizione richiamata comporterebbe un maggiore onere.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sul comma 4 dell'articolo 2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2231) Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità**

(Parere alla 12ª Commissione. In parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI fa presente che il decreto-legge reitera il precedente decreto n. 362 del 1995, senza apportare ad esso variazioni.

Su tale ultimo provvedimento la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta ad eccezione che sul secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, sui commi 4 e 5 dell'articolo 3 e sull'articolo 7, su cui il parere era stato contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore propone quindi di confermare tale orientamento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del decreto-legge in materia di tossicodipendenze, sulle cui numerose reiterazioni la Sottocommissione ha già avuto modo di pronunciarsi, da ultimo nella seduta del 13 giugno, nella quale era stato espresso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad alcune modifiche del testo che risultano recepite nella attuale versione.

Si registrano peraltro, nel testo ora all'esame, alcune novità, tra le quali si segnala l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, che introduce una deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato in materia di accreditamento di somme ai funzionari delegati.

Si segnala inoltre il comma 5 dell'articolo 8, che prevede l'attribuzione di posti nell'organico dei SERT in base a un concorso riservato. In proposito, la relazione tecnica sostiene che tali disposizioni non comportano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente e sottolinea che i generali divieti di assunzione nelle pubbliche amministrazioni attualmente vigenti sono stati introdotti nell'ordinamento successivamente all'emanazione del decreto-legge originario, di cui quello all'esame costituisce una reiterazione. Appare opportuno peraltro acquisire sul punto chiarimenti da parte del Tesoro, per cui propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione.

**(2297) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura, di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che il decreto-legge è finalizzato al rifinanziamento, per 875 miliardi, degli interventi programmati in agricoltura (articolo 1) e a una modifica della normativa sul Fondo di solidarietà nazionale (legge n. 185 del 1992), per tener conto degli effetti delle calamità naturali verificatesi nel 1995 (articolo 2).

Per quanto riguarda l'articolo 1, la copertura degli oneri è riferita al fondo speciale di parte capitale, accantonamento del Ministero dell'agricoltura, sul quale per il 1995 insiste una prenotazione di 30 miliardi per il disegno di legge n. 224 sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli. In considerazione del fatto che il parere favorevole su tale disegno di legge risale al 27 settembre 1994 e tenendo conto delle esigenze connesse al provvedimento in esame si potrebbe esprimere parere di nulla osta con riferimento all'intero stanziamento di 875 miliardi.

Sull'articolo 2, occorrerebbe invece acquisire una precisazione dal Tesoro in ordine agli effetti finanziari della modifica proposta, che incide sulle modalità di funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Il PRESIDENTE fa presente che il Tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 2, il Tesoro osserva che la disposizione non ha effetti finanziari, in quanto le eventuali maggiori spese rientrerebbero nelle disponibilità annuali del Fondo di solidarietà nazionale.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti, apparendo opportuno acquisire in proposito il parere del Ministero delle finanze.

**(2308) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di edilizia residenziale, che consente lo sblocco di vari interventi costruttivi con finalità pubbliche. Sulla precedente versione la Sottocommissione ha espresso, nella seduta del 25 ottobre, parere di nulla osta. La nuova versione del provvedimento contiene peraltro alcune novità, tra le quali si segnala in particolare il comma 3 dell'articolo 13, che prevede il rifinanziamento della legge n. 109 del 1994 per gli esercizi 1995-1996, utilizzando per la copertura un capitolo ordinario di bilancio iscritto nello stato di previsione dei lavori pubblici per gli anni 1995 e 1996. In proposito suscita perplessità la modalità di copertura utilizzata, che incide sulla legge di bilancio per il 1996 in corso di approvazione da parte del Parlamento.

Più in generale, occorre segnalare che il decreto-legge, il quale contiene numerosissime disposizioni a carattere finanziario, non risulta accompagnato da relazione tecnica, di cui erano invece corredate le precedenti versioni del provvedimento. Propone pertanto di richiedere al Governo la relazione tecnica.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(2324) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Favorevole con osservazione)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del decreto-legge sulla finanza locale, già approvato dalla Camera con modifiche. Tra di esse si

segnala, per i profili di competenza, quella introdotta al comma 3-bis dell'articolo 1, in cui le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate a coprire vuoti di organico, qualora abbiano una scopertura superiore al 20 per cento della pianta organica. La norma non sembra in contrasto con il sistema delineato nel provvedimento collegato alla finanziaria e non dovrebbero discendere da essa effetti finanziari ulteriori almeno in termini di competenza. Quanto al fabbisogno, appare opportuno che il Tesoro chiarisca la portata della norma e se i contributi statali di natura corrente ai quali si fa riferimento siano trasferimenti sul fondo ordinario degli enti locali e non contributi specifici per scopi determinati.

Si segnala anche il comma 8 dell'articolo 5, in virtù del quale, per effetto della modifica introdotta dalla Camera, la Cassa depositi e prestiti sarà tenuta a far slittare al 1° gennaio 1997 il periodo di ammortamento dei mutui già concessi nel 1995 con ammortamento nel 1996. Da ciò possono derivare minori entrate per la Cassa.

Infine, si evidenziano le modifiche apportate all'articolo 10, sempre sul funzionamento della Cassa depositi e prestiti: anche se da esse deriva un ampliamento dell'ammontare dei mutui che possono essere concessi agli enti locali, il meccanismo del tetto di spesa previsto dalla legge n. 458 del 1988 fa sì che non si determinino variazioni nell'impegno finanziario massimo a carico della stessa Cassa.

Il senatore MANTOVANI osserva che il comma 3-bis dell'articolo 1 non sembra comportare l'assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. La sussistenza di maggiori oneri nella fattispecie indicata appare infatti meramente eventuale.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che i contributi statali di natura corrente ai quali si fa riferimento nel comma 3-bis dell'articolo 1 sono i trasferimenti dal fondo ordinario degli enti locali e non invece contributi specifici, finalizzati a scopi determinati.

**(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo**

(Parere alla 3ª Commissione su testo ed emendamenti. Favorevole con osservazioni sul testo, in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 28 novembre, deliberando di richiedere al Governo la relazione tecnica, che - al momento - non risulta pervenuta.

Pervengono nel frattempo alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano, in quanto suscettibili di determinare oneri per il bilancio dello Stato, i seguenti: 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 9.1, 9.2, 10.1/1, 10.3.

Segnala inoltre l'emendamento 4.4, che comporta una deroga alla legge vigente di contabilità generale dello Stato.

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta una nota del Tesoro, nella quale si conferma che il provvedimento non comporta nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne gli emendamenti, il Tesoro esprime parere contrario sul 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4. Relativamente all'emendamento 10.1, il Tesoro raccomanda la soppressione delle parole «in uso» e l'eliminazione dell'esonero dalla presentazione di garanzie assicurative o fidejussorie previsto nel comma 3. Il Tesoro esprime infine parere contrario sull'emendamento 10.2.

Il RELATORE propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, pur osservando che gli articoli 3 e 9 sono suscettibili di effetti finanziari. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 9.1, 9.2, 10.1/1 e 10.3, per i quali propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone infine di condizionare, ai sensi della medesima norma costituzionale, il nulla osta sull'emendamento 10.1 alla soppressione dell'inciso «senza l'obbligo di presentazione di garanzie assicurative o fidejussorie», manifestando altresì perplessità sul rinvio alle procedure di rendicontazione «in uso» contenuto nello stesso emendamento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(2154) Deputati AMICI ed altri: Norme contro la violenza sessuale.** approvato dalla Camera dei deputati

**(1856) ABRAMONTE ed altri: Norme contro la violenza sessuale**

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge n. 2154; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge recante norme contro la violenza sessuale, approvato dalla Camera dei deputati, riguarda la competenza della 5ª Commissione solo con riferimento all'articolo 8, in cui si prevede che la persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se titolare di redditi superiori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Lo stesso articolo 8, al comma 2, prevede che la copertura dei relativi oneri (500 milioni per il 1995 e un miliardo per gli anni 1996 e 1997) sia assicurata dal fondo speciale di parte corrente, accantonamenti del Ministero di grazia e giustizia (per il 1995) e della Presidenza del Consiglio (per gli anni 1996 e 1997). Per tale ultimo riferimento, si tratta di decidere se sia opportuno chiedere l'avviso della 1ª Commissione per l'utilizzo in difformità e, in ogni caso, di condizionare il parere di nulla osta all'approvazione della legge finanziaria per il 1996, nel presupposto che siano adottati i provvedimenti finanziari collegati al fondo negativo.

Sono stati anche trasmessi numerosi emendamenti, tra i quali rilevano però, per la competenza della 5ª Commissione, solo l'8.10 e l'8.17 (limitatamente alla parte sostitutiva del comma 2) che sembrano dar luogo ad oneri finanziari non coperti.

Il PRESIDENTE precisa che il Tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine al testo del disegno di legge. Per quanto concerne gli emendamenti, il parere del Tesoro è contrario sugli

emendamenti 8.2, 8.8, 8.10, 8.17, 11.1, 13.1, 14.1, 14.2, 15.3, dai quali conseguono maggiori oneri non quantificati ne coperti.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 2154, nel presupposto che in esso sia assorbito il disegno di legge n. 1856. Il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996, e si basa sul presupposto dell'adozione dei provvedimenti finanziari collegati al fondo negativo di cui alla stessa legge.

Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'8.2, 8.10 e 8.17 (limitatamente alla parte sostitutiva del comma 2), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2296) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, sul trattamento dei dati personali e la tutela dei soggetti. Per quanto di competenza, si segnalano le norme sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati che determinano oneri per il relativo personale, per il funzionamento del nuovo organismo e per la sede.

La copertura finanziaria di tali oneri, valutati in lire 521 milioni per il 1995 e in 4.553 milioni annui a decorrere dal 1996, è assicurata dall'accantonamento del Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente. È da decidere, al riguardo, se sia necessario acquisire l'avviso della Commissione esteri per l'utilizzo in difformità: va considerato, tuttavia, che la Commissione bilancio della Camera ha valutato non esservi nella fattispecie un utilizzo in difformità in senso proprio in quanto il disegno di legge è connesso all'attuazione degli accordi di Schengen.

Appare opportuno, in ogni caso, condizionare il parere di nulla osta all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996 sempre nel presupposto che siano adottati i provvedimenti finanziari connessi al fondo negativo, dato che nel disegno di legge si prevede l'utilizzazione dei fondi speciali per il 1996.

Il PRESIDENTE dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario sull'articolo 30, comma 6, riguardante le indennità spettanti al Presidente e ai componenti dell'ufficio del Garante.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge sussegua a quella della legge finanziaria per il 1996, e nel presupposto che siano adottati i provvedimenti finanziari connessi al fondo negativo di cui alla stessa legge.

**(2166) Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'amministrazione della difesa**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato a riformare organicamente alcuni aspetti operativi e amministrativi delle Forze armate, attraverso una ristrutturazione dei vertici della difesa. Per quanto di competenza si segnala che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole, nel presupposto che ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 si provveda nell'ambito dei risparmi derivanti dal complesso del provvedimento. Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta basato sul medesimo presupposto.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(743-bis) VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali** (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del nuovo testo del disegno di legge n. 743-bis su cui la Sottocommissione aveva già espresso parere di nulla osta. In esso, sono stati inseriti taluni emendamenti precedentemente esaminati dalla Sottocommissione e sui quali non vi erano state osservazioni.

Occorrerebbe, pertanto, confermare tali orientamenti.

Sugli ulteriori emendamenti presentati non sussistono problemi di carattere finanziario. Si segnala, peraltro, l'emendamento 8.1 che potrebbe comportare conseguenze sul sistema previdenziale in essere e su cui è opportuno acquisire la valutazione del Tesoro.

Il presidente BOROLI dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro che esprime parere contrario sull'emendamento 8.1.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, nonchè sui relativi emendamenti, ad eccezione che sull'8.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2309) Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa in materia di diffusione radiotelevisiva, che prevede, tra l'altro, la proroga dei termini delle con-

cessioni radiotelevisive, il rinnovo di quelle in ambito locale, la compravendita di emittenti e di singoli rami di azienda, la pubblicità radiofonica e televisiva. Per quanto di competenza, va segnalato che il comma 5 dell'articolo 2 prevede la concessione di contributi alle imprese radiotelevisive, ai quali si fa fronte mediante gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro iscritti nel fondo speciale di parte corrente per l'anno 1996. In proposito occorre ribadire la pronunzia della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, che ha condizionato il nulla osta all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1996. Occorre altresì specificare che l'accantonamento utilizzato per la copertura risulta collegato all'accantonamento di segno negativo iscritto nello stesso fondo speciale, per cui il nulla osta si basa sul presupposto dell'approvazione dei provvedimenti legislativi con i quali saranno acquisite le risorse finanziarie contabilizzate nel suddetto accantonamento negativo.

Il PRESIDENTE dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale sottolinea la necessità che l'esame del provvedimento in titolo venga subordinato alla preventiva approvazione della legge finanziaria per il 1996, in quanto la copertura finanziaria dei contributi concessi alle imprese radiotelevisive si basa sull'utilizzo di un accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente di cui alla stessa legge.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo sussegua a quella della legge finanziaria per il 1996, e nel presupposto che siano approvati i provvedimenti legislativi collegati al fondo negativo di cui alla stessa legge.

*La seduta termina alle ore 18.*

## **FINANZE E TESORO (6°)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 7ª Commissione:*

**(2060) Deputati MASINI Nadia ed altri - Norme per l'edilizia scolastica**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione;

*alla 10ª Commissione:*

**(2245) PALOMBI ed altri - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero-ICE**: parere contrario.

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(2296) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata**: parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9*

*Autorizzazioni a procedere ai sensi  
dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio (Doc. IV, n. 2), a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 1995.

Comunicazioni del Presidente a seguito di affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del Senato.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1\*)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2226).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57), comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per con-

sentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) *(Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati)*.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

VI. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI e LA LOGGIA. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LORENZI e PREIONI. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GEI ed altri. - Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (1798) *(Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).

*In sede consultiva*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).

- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

#### II. Esame del disegno di legge:

- CAPUTO ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

#### *In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

#### *Sui lavori della Commissione*

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
- GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).

---

## **GIUSTIZIA (2\*)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 10 e 15,30*

#### *In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati AMICI ed altri. - Norme contro la violenza sessuale (2154) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

- MANIERI e BALDELLI. - Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali (60).
- SALVATO e FAGNI. - Dei diritti sull'inviolabilità del corpo (1047).
- ABRAMONTE ed altri. - Norme contro la violenza sessuale (1856).
- SIGNORELLI e MOLINARI. - Norme in materia di violenza sessuale (2293).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2242).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).
- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica amministrazione (2149).
- ANGELONI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale (2103).
- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (2022) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 30 novembre 1995*).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3\*)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 15*

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo (2110).

## II. Discussione del disegno di legge:

- Assunzione di impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all'applicazione dell'Accordo di Schengen (2205).

*In sede consultiva*

## Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).

- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

---

## DIFESA (4\*)

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:
  - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 24*).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (2166) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
  - BERTONI ed altri. - Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1599).
  - DE NOTARIS ed altri. - Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva (1091).

- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di servizio di leva (440).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia (2348) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

---

## FINANZE E TESORO (6\*)

Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 15,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2324) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. (2344) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso tributario (2057).
- LONDEI. - Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario (249).
- COSTA ed altri. - Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (371).
- VOZZI ed altri. - Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (950).
- PEDRIZZI ed altri. - Modifica al contenzioso tributario (1041).
- PEDRIZZI ed altri. - Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (1723).
- MOLINARI ed altri. - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario (2088).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).*

---

**ISTRUZIONE (7ª)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).
- CASTELLANI ed altri. - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).
- e della petizione n. 168, ad essi attinente.

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia (2136) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MASINI Nadia ed altri. - Norme per l'edilizia scolastica (2060) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8\*)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9,30 e 15*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2227).
- Disposizioni in materia di diffusione radiotelevisiva (2309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (2308).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9\*)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 15*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- **ROBUSTI**. - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650).
- **FERRARI** Francesco ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).

- BORRONI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1987).
- BUCCI ed altri. - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia (2015).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).
- BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari (1489).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- LADU ed altri. - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

---

## INDUSTRIA (10\*)

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9 e 16*

*Procedure informative*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: seguito dell'audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- II. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'amministratore straordinario dell'ICE, professor Fabrizio Onida, in relazione ai disegni di legge nn. 1773, 1858, 1892, 1934 e 2245.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
- LOMBARDI-CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).

- BECCARIA ed altri. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).

II. Esame del disegno di legge:

- PALOMBI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE (2245).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia (2158) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2324) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11\*)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9, 15 e 21*

*In sede consultiva su atti del Governo*

1. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
  - Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente miglio-

mento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).
- Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri per la determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2345) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

Interrogazione.

---

**IGIENE E SANITÀ (12\*)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2231).
- e della petizione n. 192 ad esso attinente.
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2292).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).
- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).
- SIGNORELLI. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).
- e della petizione n. 193 ad essi attinente.

*Procedure informative*

I. Interrogazione.

II. Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS.

III. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia:  
audizione del Ministro della sanità.

---

### **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2298).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
- 

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 9*

Audizione dell'onorevole Giovanni Battaglia ex amministratore USL 23 di Ragusa.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 15*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea:

- Audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.
  - Seguito dell'audizione del Ministro per le riforme istituzionali.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata**  
**individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 18*

Inchiesta sulle vicende connesse ai delitti della banda della «Uno bianca»:

- Seguito della discussione e votazione di relazione.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'attuazione della politica di cooperazione**  
**con i paesi in via di sviluppo**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 18,30*

Sui risultati delle missioni in America latina ed in Africa.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'azienda di Stato per gli interventi  
nel mercato agricolo**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 8,30*

Esame della proposta di regolamento interno.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Mercoledì 13 dicembre 1995, ore 14,30*

Elezione del vice Presidente.

---